



**Consiglio  
dell'Unione europea**

**Bruxelles, 29 giugno 2018  
(OR. en)**

**7965/18  
ADD 5**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2018/0092 (NLE)**

---

**WTO 69  
SERVICES 18  
COASI 86**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: **Accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e il Giappone**

---

## ALLEGATO II

### RISERVE RELATIVE A MISURE FUTURE

#### Elenco dell'Unione europea

##### Note introduttive

1. L'elenco dell'Unione europea stabilisce, a norma degli articoli 8.12 e 8.18, le riserve formulate dall'Unione europea in relazione a misure future non conformi agli obblighi imposti dai seguenti articoli:
  - a) articolo 8.7 o 8.15;
  - b) articolo 8.8 o 8.16;
  - c) articolo 8.9 o 8.17;

- d) articolo 8.10; oppure
  - e) articolo 8.11.
2. Le riserve di una Parte lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dal GATS.
3. Ciascuna riserva definisce gli elementi di seguito elencati:
- a) "settore" si riferisce al settore generale in cui la riserva è formulata;
  - b) "sottosettore" si riferisce al settore specifico in cui la riserva è formulata;
  - c) "classificazione industriale" si riferisce, se del caso, all'attività oggetto della riserva secondo la CPC, ISIC rev. 3.1, o come espressamente altrimenti descritta nella riserva di una Parte;
  - d) "tipo di riserva" specifica l'obbligo di cui al paragrafo 1 per il quale una riserva è formulata;

- e) "descrizione" definisce l'ambito di applicazione del settore, del sottosettore o delle attività oggetto della riserva; e
  - f) "misure esistenti" indica, a fini di trasparenza, le misure vigenti che si applicano al settore, al sottosettore o alle attività oggetto della riserva.
4. Nell'interpretare una riserva si tiene conto di tutti gli elementi ivi contenuti. L'elemento "descrizione" prevale su tutti gli altri.
5. Una riserva formulata a livello dell'Unione europea si applica a una misura dell'Unione europea e di uno Stato membro dell'Unione europea al livello centrale, come pure a una misura di una pubblica amministrazione di uno Stato membro dell'Unione europea, a meno che tale riserva non escluda uno Stato membro dell'Unione europea. Una riserva formulata da uno Stato membro dell'Unione europea si applica a una misura di una pubblica amministrazione a livello centrale, regionale o locale di tale Stato membro. Ai fini delle riserve del Belgio, il livello amministrativo centrale comprende il governo federale e i governi delle regioni e delle comunità, poiché ciascuna di esse detiene poteri legislativi equipollenti. Ai fini delle riserve dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, per livello amministrativo regionale in Finlandia si intendono le Isole Åland.

6. Il presente elenco si applica solo ai territori dell'Unione europea in conformità dell'articolo 1.3, paragrafo 1, lettera a), ed è pertinente solo nel contesto delle relazioni commerciali che intercorrono tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Giappone. Esso lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri derivanti dal diritto dell'UE.
  
7. L'elenco in appresso non comprende le misure riguardanti le prescrizioni e le procedure in materia di qualifiche, le norme tecniche nonché pure le prescrizioni e le procedure in materia di licenze, laddove esse non costituiscano una limitazione dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale ai sensi degli articoli 8.7, 8.8, 8.15 e 8.16. Tali misure (ad esempio l'obbligo di ottenere una licenza, gli obblighi di servizio universale, l'obbligo di riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, l'obbligo di superare esami specifici, compresi gli esami di lingua, ed eventuali prescrizioni non discriminatorie di non svolgere determinate attività in zone o aree protette), anche se non comprese nell'elenco, si applicano in ogni caso.

8. Si precisa che, per l'Unione europea, l'obbligo di accordare il trattamento nazionale non comporta l'obbligo di estendere il trattamento concesso in uno Stato membro, a norma del TFUE, alle persone fisiche o giuridiche del Giappone o a qualsiasi misura adottata conformemente a detto trattato, compresa la loro attuazione negli Stati membri, a:
- i) persone fisiche o residenti di uno Stato membro dell'Unione europea; o
  - ii) persone giuridiche costituite o organizzate conformemente alla legislazione di un altro Stato membro o dell'Unione europea e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea.

Tale trattamento nazionale è concesso alle persone giuridiche costituite o organizzate conformemente alla legislazione di uno Stato membro o dell'Unione europea e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale in uno Stato membro, comprese quelle che sono di proprietà o controllate da persone fisiche o giuridiche del Giappone.

9. Ai fini del presente elenco, per "ISIC rev. 3.1" si intende la classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami di attività economica, quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, *Statistical Papers*, Serie M, n. 4, ISIC rev. 3.1, 2002.
10. Si precisa che le misure non discriminatorie non costituiscono una limitazione dell'accesso al mercato ai sensi degli articoli 8.7 e 8.15 per:
- a) una misura che prescrive la separazione tra la proprietà delle infrastrutture e la proprietà delle merci o dei servizi prestati mediante tali infrastrutture al fine di garantire la concorrenza leale, ad esempio nei settori dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni;
  - b) una misura che limita la concentrazione della proprietà al fine di garantire la concorrenza leale;
  - c) una misura volta a garantire la preservazione e la protezione delle risorse naturali e dell'ambiente, comprese la limitazione della disponibilità, del numero e della portata delle concessioni accordate e l'imposizione di una moratoria o di un divieto;
  - d) una misura che limita il numero di autorizzazioni concesse a motivo di vincoli tecnici o fisici, ad esempio gli spettri e le frequenze delle telecomunicazioni; oppure

- e) una misura secondo la quale una determinata percentuale di azionisti, proprietari, soci o direttori di un'impresa deve possedere determinate qualifiche o esercitare una determinata professione, ad esempio quella di avvocato o di revisore.
11. Le misure che incidono sul cabotaggio nei servizi di trasporto marittimo non figurano nel presente elenco, in quanto sono escluse dall'ambito di applicazione del capo 8, sezione B, a norma dell'articolo 8.6, paragrafo 2, lettera a), e del capo 8, sezione C, a norma dell'articolo 8.14, paragrafo 2, lettera a).
12. Nell'elenco di riserve in appresso vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

UE Unione europea, compresi tutti i suoi Stati membri  
AT Austria  
BE Belgio  
BG Bulgaria  
CY Cipro  
CZ Repubblica ceca  
DE Germania  
DK Danimarca  
EE Estonia  
EL Grecia  
ES Spagna

FI Finlandia  
FR Francia  
HR Croazia  
HU Ungheria  
IE Irlanda  
IT Italia  
LT Lituania  
LU Lussemburgo  
LV Lettonia  
MT Malta  
NL Paesi Bassi  
PL Polonia  
PT Portogallo  
RO Romania  
SE Svezia  
SI Slovenia  
SK Repubblica slovacca  
UK Regno Unito

Elenco di riserve:

Riserva n. 1 – Tutti i settori

Riserva n. 2 – Servizi professionali – Servizi giuridici

Riserva n. 3 – Servizi professionali – Servizi sanitari e vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici

Riserva n. 4 – Servizi alle imprese – Servizi di ricerca e sviluppo

Riserva n. 5 – Servizi alle imprese – Servizi immobiliari

Riserva n. 6 – Servizi alle imprese – Servizi di noleggio o leasing

Riserva n. 7 – Servizi alle imprese – Servizi delle agenzie di riscossione e servizi di informazioni creditizie

Riserva n. 8 – Servizi alle imprese – Servizi di collocamento

Riserva n. 9 – Servizi alle imprese – Servizi di sicurezza e investigazione

Riserva n. 10 – Servizi alle imprese – Altri servizi alle imprese

Riserva n. 11 – Telecomunicazioni

Riserva n. 12 – Costruzioni

- Riserva n. 13 – Servizi di distribuzione
- Riserva n. 14 – Servizi di istruzione
- Riserva n. 15 – Servizi ambientali
- Riserva n. 16 – Servizi finanziari
- Riserva n. 17 – Servizi sanitari e sociali
- Riserva n. 18 – Turismo e servizi connessi ai viaggi
- Riserva n. 19 – Servizi ricreativi, culturali e sportivi
- Riserva n. 20 – Servizi di trasporto e servizi ausiliari del trasporto
- Riserva n. 21 – Agricoltura, pesca, approvvigionamento idrico
- Riserva n. 22 – Attività connesse all'energia
- Riserva n. 23 – Altri servizi non compresi altrove

## **Riserva n. 1 – Tutti i settori**

Settore: tutti i settori

Tipo di riserva: accesso al mercato

trattamento nazionale

trattamento della nazione più favorita

alta dirigenza e consigli di amministrazione

divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni

Sezione: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

### **a) Presenza commerciale**

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

L'UE: i servizi considerati di pubblica utilità a livello nazionale o locale possono essere soggetti a monopoli pubblici o a diritti esclusivi concessi a operatori privati.

I servizi di pubblica utilità esistono in settori quali i servizi di consulenza scientifica e tecnica, i servizi di ricerca e sviluppo (R&S) nell'ambito delle scienze sociali e umane, i servizi tecnici di prova e analisi, i servizi ambientali, i servizi sanitari, i servizi di trasporto e i servizi ausiliari di tutti i modi di trasporto. Su tali servizi sono spesso concessi diritti esclusivi a operatori privati, ad esempio operatori che beneficiano di concessioni da parte delle autorità pubbliche, fatti salvi specifici obblighi di servizio. Dato che i servizi di pubblica utilità esistono spesso anche a livello decentrato, è praticamente impossibile stilare un elenco dettagliato ed esauriente per ogni settore. La presente riserva non si applica alle telecomunicazioni e ai servizi informatici e affini.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **FI**: restrizioni al diritto delle persone fisiche prive di cittadinanza regionale delle Isole Åland, e delle persone giuridiche, di acquistare e detenere beni immobili sulle Isole Åland senza il permesso delle autorità competenti di tali isole. Restrizioni al diritto delle persone fisiche prive di cittadinanza regionale delle Isole Åland, o di qualsiasi impresa, di stabilirsi e di svolgere attività economiche senza il permesso delle autorità competenti di tali isole.

*Misure esistenti:*

**FI:** Ahvenanmaan maanhankintalaki (legge sull'acquisto di terreni nelle Isole Åland) (3/1975), s. 2 e

Ahvenanmaan itsehallintolaki (legge sull'autonomia delle Isole Åland) (1144/1991), s. 11.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

in **FR:** tipi di stabilimento - a norma degli articoli L151-1 e R153-1 del codice finanziario e monetario, gli investimenti esteri in Francia nei settori elencati all'articolo R153-2 del medesimo codice sono subordinati ad approvazione preventiva del ministero dell'Economia.

*Misure esistenti:*

**FR:** codice finanziario e monetario, articoli L151-1, R153-1.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

in **FR**: tipi di stabilimento – la partecipazione estera in società di recente privatizzazione è limitata a un ammontare variabile, stabilito a seconda del caso dal governo francese, del capitale offerto al pubblico. Se l'amministratore delegato non è titolare di un permesso di soggiorno permanente, occorre un'autorizzazione specifica per lo stabilimento di determinate attività commerciali, industriali o artigianali.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

in **HU**: la presenza commerciale dovrebbe assumere la forma di una società a responsabilità limitata, di una società per azioni o di un ufficio di rappresentanza. L'ingresso iniziale come succursale non è consentito, eccetto per i servizi finanziari.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **BG**: alcune attività economiche connesse allo sfruttamento o all'uso di proprietà statali o pubbliche sono subordinate a concessioni a norma della legge sulle concessioni.

Nelle società per azioni commerciali in cui lo Stato o un'amministrazione locale detiene una partecipazione superiore al 50 % del capitale, qualsiasi operazione volta ad alienare immobilizzazioni della società, concludere contratti di acquisto di partecipazioni, leasing, attività comuni, crediti, garanzie reali, come pure assumere obblighi derivanti da lettere di cambio, sono subordinate ad autorizzazione o permesso dall'autorità competente, sia essa l'agenzia di privatizzazione o altro organismo statale o regionale. La presente riserva non si applica alle attività estrattive, oggetto di una riserva distinta nell'elenco dell'Unione europea di cui all'allegato 8-B, allegato I.

In **IT**: il governo può esercitare determinati poteri speciali su imprese operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale nonché su determinate attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Ciò si applica a tutte le persone giuridiche che svolgono attività considerate di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, non solo alle imprese privatizzate.

Qualora esista una minaccia di grave pregiudizio agli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, il governo dispone dei seguenti poteri speciali:

- i) imporre condizioni specifiche nell'acquisto di quote;

- ii) porre il veto all'adozione di risoluzioni relative a operazioni straordinarie quali trasferimenti, fusioni, scissioni e cambiamenti di attività; oppure
- iii) opporsi all'acquisto di quote, qualora l'acquirente miri a detenere un livello di partecipazione al capitale in grado di arrecare pregiudizio agli interessi della difesa e della sicurezza nazionale.

Qualsiasi risoluzione, atto o transazione (quali trasferimenti, fusioni, scissioni, cambiamento di attività o cessazione) riguardante attività strategiche nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni viene notificato dalla società in questione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sono notificate, in particolare, le acquisizioni da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica esterna all'Unione europea che conferisca a tale persona il controllo della società.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri può esercitare i seguenti poteri speciali:

- i) porre il veto a qualsiasi risoluzione, atto e transazione che costituisca un'eccezionale minaccia di grave pregiudizio per il pubblico interesse a livello di sicurezza ed esercizio delle reti e degli approvvigionamenti;
- ii) imporre condizioni specifiche al fine di garantire la tutela del pubblico interesse; oppure
- iii) opporsi all'acquisto in casi eccezionali di rischio per gli interessi essenziali dello Stato.

La legge stabilisce i criteri per valutare la minaccia effettiva o eccezionale nonché le condizioni e le procedure per l'esercizio dei poteri speciali.

*Misure esistenti:*

**IT:** legge 11 maggio 2012, n. 56, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni; e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2012, n. 253, recante individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

in **LT:** imprese di rilevanza strategica per la sicurezza nazionale, che devono appartenere allo Stato per diritto di proprietà (quota di capitale che può essere detenuta da cittadini privati o persone straniere conformi ai requisiti in materia di interessi di sicurezza nazionali, con riferimento agli investimenti in imprese, settori e strutture di rilevanza strategica per la sicurezza nazionale, nonché procedura e criteri per la determinazione della conformità dei potenziali investitori nazionali e delle potenziali imprese partecipanti, ecc.).

*Misure esistenti:*

**LT:** legge del 10 ottobre 2002, n. XII-1132 sulle imprese e le strutture di rilevanza strategica per la sicurezza nazionale e le altre imprese importanti per la garanzia della sicurezza nazionale della Repubblica di Lituania (modificata da ultimo il 30 giugno 2016 dalla legge n. XII-1272).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e alta dirigenza e consigli di amministrazione:

in **SE:** prescrizioni discriminatorie per i fondatori, gli alti dirigenti e i membri dei consigli di amministrazione quando nuove forme giuridiche associative sono recepite nel diritto svedese.

**b) Acquisto di beni immobili**

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

in **HU:** acquisto di proprietà demaniali.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **HU**: acquisto di terreni coltivabili da parte di persone giuridiche straniere e persone fisiche non residenti, anche per quanto riguarda la procedura di autorizzazione per l'acquisto di tali terreni coltivabili.

*Misure esistenti:*

**HU**: legge CXXII del 2013 relativa alla circolazione dei terreni agricoli e forestali [capo II (paragrafi 6-36) e capo IV (paragrafi 38-59)]; e legge CCXII del 2013 sulle misure transitorie e su determinate disposizioni connesse alla legge CXXII del 2013 relativa alla circolazione dei terreni agricoli e forestali [capo IV (paragrafi 8-20)].

In **LV**: acquisto di terreni rurali da parte di cittadini del Giappone o di un paese terzo, in particolare per quanto riguarda la procedura di autorizzazione per l'acquisto di tali terreni.

*Misure esistenti:*

**LV:** legge sulla privatizzazione fondiaria nelle zone rurali, ss. 28, 29, 30.

In **SK:** le società o le persone fisiche straniere non possono acquistare terreni agricoli e forestali fuori dai confini dei centri abitati di un comune né alcuni altri tipi di superficie (ad esempio, risorse naturali, laghi, fiumi, strade pubbliche, ecc.). A fini di trasparenza, la regolamentazione dell'uso del suolo di cui alla legge n. 44/1988 sulla protezione e lo sfruttamento delle risorse naturali al momento della firma del presente accordo non è una misura non conforme.

*Misure esistenti:*

**SK:** legge n. 229/1991 sulla regolamentazione della proprietà di terreni e di altri beni agricoli; legge n. 460/1992, Costituzione della Repubblica slovacca; legge n. 180/1995 su alcune misure relative ai regimi per la proprietà fondiaria; legge n. 202/1995 sulle valute estere; legge n. 503/2003 sulla restituzione della proprietà fondiaria; legge n. 326/2005 sulle foreste; e legge n. 140/2014 sull'acquisizione della proprietà di terreni agricoli.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in **BG**: le persone fisiche e giuridiche straniere (comprese le succursali) non possono acquisire la proprietà dei terreni in Bulgaria. Le persone giuridiche bulgare a partecipazione straniera non possono acquisire la proprietà dei terreni agricoli. Le persone giuridiche straniere e i cittadini stranieri con residenza permanente all'estero possono acquisire la proprietà di edifici e diritti di proprietà immobiliare (diritto d'uso, diritto di costruzione, diritto di costruzione di sovrastrutture e servitù). I cittadini stranieri con residenza permanente all'estero, le persone giuridiche straniere e le società in cui la partecipazione straniera assicura la maggioranza per l'adozione delle decisioni o blocca tale adozione possono acquisire, previa autorizzazione, diritti di proprietà immobiliare in regioni geografiche specifiche designate dal Consiglio dei Ministri.

*Misure esistenti:*

**BG:** Costituzione della Repubblica di Bulgaria, articolo 22;  
legge sulla proprietà e sull'uso dei terreni agricoli, articolo 3; e  
legge sulle foreste, articolo 10.

In **EE:** le persone fisiche o giuridiche non appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE) o all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico possono acquistare un bene immobile che comprenda terreni agricoli e/o forestali solo previa autorizzazione del governatore della contea e del consiglio comunale e devono essere in grado di comprovare, secondo una modalità prevista dalla legge, che il bene immobile da acquistare verrà utilizzato, conformemente alla sua destinazione, in modo efficiente, sostenibile e mirato.

*Misure esistenti:*

in **EE:** Kinnisasja omandamise kitsendamise seadus (legge che limita gli acquisti di immobili), capi 2 e 3.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in LT: qualsiasi misura che sia coerente con gli impegni assunti dall'Unione europea, e che sia applicabile in Lituania, nell'ambito del GATS, per quanto riguarda l'acquisto di terreni. La procedura, le condizioni e le restrizioni applicabili all'acquisto di lotti di terreno sono stabilite dal diritto costituzionale, dalla legge fondiaria e dalla legge sull'acquisto di terreni agricoli. Le amministrazioni locali (comuni) e altri soggetti nazionali dei membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e dell'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord, che in Lituania svolgono attività economiche specificate nel diritto costituzionale conformemente ai criteri di integrazione dell'Unione europea e di altra natura in cui la Lituania sia impegnata, possono tuttavia acquisire la proprietà di lotti di terreno non agricolo per la costruzione e l'utilizzo di fabbricati e impianti necessari per le loro attività dirette.

*Misure esistenti:*

**LT:** Costituzione della Repubblica di Lituania;

legge costituzionale della Repubblica di Lituania sull'attuazione dell'articolo 47, paragrafo 3, della Costituzione della Repubblica di Lituania, del 20 giugno 1996, n. I-1392, da ultimo modificata il 20 marzo 2003, n. IX-1381;

legge fondiaria, del 27 gennaio 2004, n. IX-1983; e

legge del 24 aprile 2014, n. XII-854, sull'acquisto di terreni agricoli.

**c) Riconoscimento**

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

nell'UE: le direttive dell'Unione europea sul reciproco riconoscimento dei diplomi e di altre qualifiche professionali si applicano unicamente ai cittadini dell'Unione europea. Il diritto di prestare un servizio professionale regolamentato in uno Stato membro dell'Unione europea non dà il diritto di prestare lo stesso servizio in un altro Stato membro.

**d) Trattamento della nazione più favorita**

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento della nazione più favorita:

L'UE: accorda un trattamento differenziato in forza di trattati internazionali in materia di investimenti o di altri accordi commerciali in vigore o firmati prima della data di entrata in vigore del presente accordo.

L'UE: accorda un trattamento differenziato in forza di eventuali accordi bilaterali o multilaterali esistenti o futuri a un paese che:

- i) crea un mercato interno dei servizi e degli investimenti;
- ii) concede il diritto di stabilimento; oppure
- iii) prescrive il ravvicinamento delle legislazioni in uno o più settori economici.

Per mercato interno relativo ai servizi e allo stabilimento si intende una zona priva di frontiere interne in cui è garantita la libera circolazione dei servizi, dei capitali e delle persone.

Per diritto di stabilimento si intende l'obbligo di eliminare sostanzialmente tutti gli ostacoli allo stabilimento tra le parti dell'accordo di integrazione economica regionale entro l'entrata in vigore di detto accordo. Il diritto di stabilimento comprende il diritto dei cittadini delle parti dell'accordo di integrazione economica regionale di costituire e gestire imprese alle medesime condizioni previste per i cittadini nel diritto interno del paese in cui lo stabilimento si attua.

Per ravvicinamento delle legislazioni si intende:

- i) l'allineamento della legislazione di una o più Parti dell'accordo di integrazione economica regionale con la legislazione dell'altra parte (o delle altre parti) di tale accordo; oppure
- ii) l'integrazione della legislazione comune nel diritto nazionale delle parti dell'accordo di integrazione economica regionale.

L'allineamento o l'integrazione avvengono, e si ritengono avvenuti, solo nel momento in cui sono recepiti nel diritto della parte (o delle parti) dell'accordo di integrazione economica regionale.

*Misure esistenti:*

**UE:** spazio economico europeo;  
accordi di stabilizzazione;  
accordi bilaterali UE-Confederazione svizzera; e  
accordi di libero scambio globali e approfonditi.

L'**UE**: accorda un trattamento differenziato per quanto riguarda il diritto di stabilimento ai cittadini o alle imprese in forza di accordi bilaterali esistenti o futuri tra i seguenti Stati membri dell'Unione europea: BE, DE, DK, EL, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PT, UK e qualsiasi dei seguenti paesi o principati: Andorra, Monaco, San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

In **DK, FI, SE**: misure adottate da Danimarca, Svezia e Finlandia, destinate a promuovere la cooperazione nordica, quali:

- i) sostegno finanziario ai progetti di ricerca e sviluppo (Fondo industriale nordico);
- ii) finanziamento di studi di fattibilità relativi a progetti internazionali (Fondo nordico per l'esportazione di progetti); e

- iii) assistenza finanziaria alle società<sup>1</sup> che utilizzano tecnologie ambientali (società nordica per il finanziamento ambientale).

La presente riserva lascia impregiudicata l'esclusione degli appalti di una Parte o delle sovvenzioni di cui all'articolo 8.12, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 8.14, paragrafo 2, lettere c) ed e).

In **PL**: le condizioni preferenziali per lo stabilimento o la prestazione transfrontaliera di servizi, che possono comprendere l'eliminazione o la modifica di determinate restrizioni contenute nell'elenco di riserve applicabili in Polonia, possono essere estese mediante trattati relativi al commercio e alla navigazione.

In **PT**: rinuncia alla prescrizione della cittadinanza per l'esercizio di determinate attività e professioni da parte di persone fisiche che prestano servizi per paesi in cui la lingua ufficiale è il portoghese (Angola, Brasile, Capo Verde, Guinea-Bissau, Mozambico e São Tomé e Príncipe).

---

<sup>1</sup> Quanto sopra si applica alle imprese dell'Europa orientale che cooperano con una o più imprese nordiche.

e) **Armi, munizioni e materiale bellico**

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, alta dirigenza e consigli di amministrazione, divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

nell'UE: produzione, distribuzione o commercio di armi, munizioni e materiale bellico. Il materiale bellico è limitato ai prodotti concepiti e fabbricati esclusivamente per uso militare in relazione allo svolgimento di attività belliche o di difesa.

## **Riserva n. 2 – Servizi professionali – Servizi giuridici**

Settore:	servizi professionali – servizi giuridici: servizi prestati da notai e ufficiali giudiziari, servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili; servizi di revisione dei conti, servizi di consulenza fiscale, servizi di architettura e servizi urbanistici, servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria
Classificazione industriale:	parte di CPC 861, parte di 87902, 862, 863, 8671, 8672, 8673, 8674, parte di 879
Tipo di riserva:	accesso al mercato trattamento nazionale alta dirigenza e consigli di amministrazione
Sezione:	liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

**a) Servizi giuridici**

L'UE, ad eccezione della SE: si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante la prestazione di servizi di consulenza giuridica e servizi giuridici di autorizzazione, documentazione e certificazione prestati da professionisti investiti di funzioni pubbliche quali notai, "*huissiers de justice*" o altri "*officiers publics et ministériels*", e riguardanti i servizi prestati da ufficiali giudiziari nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione (parte di CPC 861, parte di 87902).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento della nazione più favorita:

in **BG**: il trattamento nazionale completo relativo allo stabilimento e all'attività delle società, nonché alla prestazione di servizi, può essere esteso solo alle società ivi stabilite e ai cittadini dei paesi con cui sono stati o saranno conclusi accordi preferenziali (parte di CPC 861).

In **LT**: gli avvocati di paesi esteri possono esercitare la loro professione nei tribunali solo a norma di accordi bilaterali sull'assistenza giuridica (parte di CPC 861).

**b) Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili (CPC 8621 diversi dai servizi di revisione dei conti, 86213, 86219, 86220)**

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in **HU**: attività transfrontaliere relative a contabilità e tenuta dei libri contabili.

*Misure esistenti:*

**HU**: legge C del 2000; e

legge LXXV del 2007.

c) **Servizi di revisione dei conti (CPC – 86211, 86212 diversi dai servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili)**

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

in **BG**: un controllo finanziario indipendente è svolto da revisori dei conti iscritti e membri dell'*Institute of the Certified Public Accountants* (Istituto dei revisori ufficiali dei conti).

Subordinatamente al principio di reciprocità, tale Istituto iscrive un organismo di revisione dei conti del Giappone o di un paese terzo che abbia comprovato quanto segue:

- i) tre quarti dei membri dei suoi organi di amministrazione e i revisori iscritti che svolgono le revisioni contabili per suo conto soddisfano requisiti equivalenti a quelli richiesti ai revisori dei conti bulgari e hanno superato l'esame di ammissione;
- ii) svolge le revisioni finanziarie indipendenti nel rispetto delle prescrizioni di indipendenza e obiettività; e
- iii) pubblica sul suo sito web una relazione annuale di trasparenza o rispetta altre prescrizioni equivalenti in materia di divulgazione di informazioni qualora le revisioni riguardino enti di interesse pubblico.

*Misure esistenti:*

**BG:** legge sulla revisione finanziaria indipendente.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

In **CZ:** solo un'impresa in cui almeno il 60 % della quota di capitale o dei diritti di voto è riservato a cittadini della Repubblica ceca o degli Stati membri dell'Unione europea può essere autorizzata a effettuare revisioni dei conti nella Repubblica ceca.

*Misure esistenti:*

**CZ:** legge 26 marzo 2009, n. 93/2009 racc., sui revisori dei conti.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **UK:** prestazione transfrontaliera di servizi di revisione dei conti.

*Misure esistenti:*

**UK:** legge sulle società del 2006.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in **HU**: prestazione transfrontaliera di servizi di revisione dei conti.

*Misure esistenti:*

**HU**: legge C del 2000; e  
legge LXXV del 2007.

In **PT**: prestazione transfrontaliera di servizi di revisione dei conti.

**d) Servizi di architettura e servizi urbanistici (CPC 8674)**

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In **HR**: prestazione transfrontaliera di servizi urbanistici.

**Riserva n. 3 – Servizi professionali – Servizi sanitari e vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici**

Settore:	servizi professionali sanitari e vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici, altri servizi prestati da farmacisti
Classificazione industriale:	CPC 63211, 85201, 9312, 9319, 93121
Tipo di riserva:	accesso al mercato trattamento nazionale divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni alta dirigenza e consigli di amministrazione
Sezione:	liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

**a) Servizi medici e dentistici; servizi prestati da ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, psicologi e personale paramedico (CPC 63211, 85201, 9312, 9319, CPC 932)**

In **FI**: la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, finanziati sia con fondi pubblici sia con fondi privati, compresi i servizi medici e dentistici, i servizi prestati da ostetriche, fisioterapisti e personale paramedico nonché i servizi prestati da psicologi, esclusi i servizi prestati da personale infermieristico (CPC 9312, 9319).

*Misure esistenti:*

**FI**: Laki yksityisestä terveydenhuollosta (legge sull'assistenza sanitaria privata) (152/1990).

In **BG**: la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, compresi i servizi medici e dentistici, i servizi prestati da personale infermieristico, ostetriche, fisioterapisti e personale paramedico e i servizi prestati da psicologi (CPC 9312, parte di 9319).

*Misure esistenti:*

**BG**: legge sui centri sanitari, legge sulle organizzazioni professionali di personale infermieristico, ostetriche e medici specialisti associati.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

In **UK**: lo stabilimento dei medici nel quadro del *National Health Service* (servizio sanitario nazionale) è subordinato alla pianificazione degli operatori del settore (CPC 93121, 93122).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato e trattamento nazionale:

in **CZ, MT**: la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, compresi i servizi prestati da professionisti quali medici, dentisti, ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, personale paramedico, psicologi, nonché altri servizi collegati (CPC 9312, parte di 9319).

*Misure esistenti:*

**CZ:** legge n. 296/2008, racc., sulla salvaguardia della qualità e della sicurezza delle cellule e dei tessuti umani destinati all'uso nell'uomo (legge sulle cellule e sui tessuti umani);  
legge n. 378/2007, racc., sui prodotti farmaceutici e sulla modifica di alcune leggi connesse (legge sui prodotti farmaceutici);  
Legge n. 123/2000, racc., sui dispositivi medici; e  
legge n. 285/2002, racc., sulla donazione, sul prelievo e sul trapianto di tessuti e organi e sulle modifiche di alcune leggi (legge sul trapianto).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

l'**UE**, ad eccezione di **NL** e **SE**: per la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, compresi i servizi prestati da professionisti quali medici, dentisti, ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, personale paramedico e psicologi è prescritta la residenza. Tali servizi possono essere prestati soltanto da persone fisiche effettivamente presenti sul territorio dell'Unione europea (CPC 9312, parte di 93191).

In **BE, UK**: la prestazione transfrontaliera di servizi medici, dentistici e ostetrici e servizi prestati da personale infermieristico, fisioterapisti, psicologi e personale paramedico (parte di CPC 85201, 9312, parte di 93191, in aggiunta parte di 85201 in BE).

In **UK**: per i prestatori di servizi non fisicamente presenti nel territorio dell'UK (parte di CPC 85201, 9312, parte di 93191).

**b) Servizi veterinari (CPC 932)**

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **BG**: una clinica veterinaria può essere stabilita da una persona fisica o da una persona giuridica.

L'esercizio della professione veterinaria è subordinato al possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o del SEE; oppure, per i cittadini stranieri, è prescritto un permesso di soggiorno permanente (è prescritta la presenza fisica).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **BE, LV**: prestazione transfrontaliera di servizi veterinari.

**c) Vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici, altri servizi prestati da farmacisti (CPC 63211)**

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

l'UE, ad eccezione di **EL, IE, LU, LT, NL** e **UK**: per limitare, su base non discriminatoria, il numero di prestatori autorizzati a fornire un determinato servizio in una data zona o area locale, al fine di evitare un eccesso di offerta dove la domanda è scarsa. Può pertanto essere applicata una verifica della necessità economica, considerando fattori quali il numero degli stabilimenti esistenti e l'impatto su di essi, le infrastrutture di trasporto, la densità della popolazione o la distribuzione geografica.

L'UE, ad eccezione di **BE**, **BG**, **CZ**, **EE** e **IE**: la vendita per corrispondenza è possibile soltanto dagli Stati membri del SEE; pertanto, per la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e di specifici prodotti medicali al pubblico nell'Unione europea è prescritto lo stabilimento in uno di tali paesi.

In **BE**: la vendita per corrispondenza è autorizzata solo per le farmacie aperte al pubblico; pertanto, per la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e di prodotti specifici al pubblico è prescritto lo stabilimento in Belgio.

In **BG**, **EE** e **ES**: la vendita per corrispondenza di prodotti farmaceutici è vietata.

In **CZ**: la vendita per corrispondenza è possibile soltanto dagli Stati membri dell'Unione europea.

In **IE** e **LT**: la vendita per corrispondenza di prodotti farmaceutici soggetti a prescrizione è vietata.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **FI**: vendite al dettaglio di prodotti farmaceutici.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **SE**: vendite al dettaglio di prodotti farmaceutici e fornitura di prodotti farmaceutici al pubblico.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **UK**: la vendita al dettaglio transfrontaliera di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici e altri servizi prestati dai farmacisti.

*Misure esistenti:*

**AT:** Arzneimittelgesetz (legge sui medicinali), BGBl. n. 185/1983, modificata, §§ 57, 59, 59 *bis*; e

Medizinproduktegesetz (legge sui prodotti medicali), BGBl. n. 657/1996, modificata, § 99.

**BE:** Arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens; e Arrêté royal du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.

**FI:** Lääkelaki (legge sui farmaci) (395/1987).

**SE:** legge sul commercio di prodotti farmaceutici (2009:336);

regolamento sul commercio di prodotti farmaceutici (2009:659); e

l'Agenzia svedese dei medicinali ha adottato ulteriori regolamenti; per informazioni dettagliate a tale proposito si veda (LVFS 2009:9).

#### **Riserva n. 4 – Servizi alle imprese – Servizi di ricerca e sviluppo**

Settore: servizi alle imprese - servizi di ricerca e sviluppo

Classificazione CPC 851, 852, 853

industriale:

Tipo di riserva: accesso al mercato

trattamento nazionale

Sezione: scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

In **RO**: per quanto riguarda la prestazione transfrontaliera di servizi di ricerca e sviluppo.

*Misure esistenti:*

**RO**: ordinanza governativa n. 6/2011;

decreto del ministro dell'Istruzione e della ricerca n. 3548/2006; e

decisione governativa n. 134/2011.

## **Riserva n. 5 – Servizi alle imprese – Servizi immobiliari**

Settore: servizi alle imprese – servizi immobiliari

Classificazione  
industriale: CPC 821, 822

Tipo di riserva: accesso al mercato  
trattamento nazionale

Sezione: scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

In CZ e HU: prestazione transfrontaliera di servizi immobiliari.

**Riserva n. 6 – Servizi alle imprese – Servizi di noleggio o leasing**

Settore: servizi alle imprese - servizi di noleggio o leasing senza operatori

Classificazione CPC 832

industriale:

Tipo di riserva: accesso al mercato

trattamento nazionale

Sezione: scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

In **BE** e **FR**: prestazione transfrontaliera di servizi di leasing o noleggio senza operatore relativi a beni personali e per la casa.

**Riserva n. 7 – Servizi alle imprese – Servizi delle agenzie di riscossione e servizi di informazioni creditizie**

Settore: servizi alle imprese - servizi delle agenzie di riscossione, servizi di informazioni creditizie

Classificazione industriale: CPC 87901, 87902

Tipo di riserva: accesso al mercato  
trattamento nazionale

Sezione: scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

L'UE, ad eccezione di ES, LV e SE, per quanto riguarda la prestazione di servizi delle agenzie di riscossione e servizi di informazioni creditizie.

## **Riserva n. 8 – Servizi alle imprese – Servizi di collocamento**

Settore: servizi alle imprese – servizi di collocamento

Classificazione industriale: CPC 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209

Tipo di riserva: accesso al mercato

trattamento nazionale

alta dirigenza e consigli di amministrazione

Sezione: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

Ad eccezione di **HU** e **SE**: la prestazione di servizi di collocamento di personale domestico, di altri lavoratori nei settori del commercio o dell'industria, di personale infermieristico e di altro personale (CPC 87204, 87205, 87206 e 87209).

Ad eccezione di **BE**, **HU** e **SE**: prescrivere lo stabilimento e vietare la prestazione di servizi transfrontalieri di collocamento di personale temporaneo d'ufficio e di altri lavoratori.

In **AT**, **BG**, **CY**, **CZ**, **EE**, **FI**, **MT**, **PL**, **PT**, **RO**, **SI** e **SK**: lo stabilimento di servizi di collocamento di personale temporaneo d'ufficio e di altri lavoratori.

In **LT** e **LV**: la prestazione di servizi di collocamento di personale temporaneo d'ufficio.

In **DE** e **IT**: limitare il numero di prestatori di servizi di collocamento.

In **FR**: tali servizi possono essere oggetto di un monopolio di Stato.

In **DE**: il ministero federale del Lavoro e degli affari sociali può emanare un regolamento riguardante la collocazione e l'assunzione di personale non dell'Unione europea e non del SEE per professioni specifiche (CPC 87202).

In **AT**, **BG**, **CY**, **CZ**, **DE**, **EE**, **FI**, **MT**, **LT**, **LV**, **PL**, **PT**, **RO**, **SI** e **SK**: la prestazione di servizi di fornitura di personale temporaneo d'ufficio.

In **FR, IE, IT e NL**: prescrivere lo stabilimento e vietare la prestazione transfrontaliera di servizi di fornitura di personale temporaneo d'ufficio.

In **IT**: limitare il numero di prestatori di servizi di fornitura di personale d'ufficio (87203).

In **BG, CY, CZ, DE, EE, FI, MT, LT, LV, PL, PT, RO, SI e SK**: la prestazione di servizi di ricerca di personale dirigente.

In **IE**: prescrivere lo stabilimento e vietare la prestazione transfrontaliera di servizi di ricerca di personale dirigente (87201).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

In **ES**: limitare il numero di prestatori di servizi di ricerca di personale dirigente e limitare il numero di prestatori di servizi di collocamento (CPC 87201, 87202).

*Misure esistenti:*

**AT:** codice di commercio austriaco (Gewerbeordnung), §§ 97 e 135, Gazzetta ufficiale federale n. 194/1994, modificato; e

legge sull'occupazione temporanea (Arbeitskräfteüberlassungsgesetz/AÜG), Gazzetta ufficiale federale n. 196/1988, modificata.

**BG:** legge per la promozione dell'occupabilità, articoli 26, 27, 27 *bis* e 28.

**CY:** legge n. 150 (I)/2013 sulle agenzie private di collocamento, pubblicata il 6.12.2013; e legge n.126 (I)/2012 sulle agenzie private di collocamento.

**CZ:** legge sull'occupazione (435/2004).

**DE:** regolamento sull'occupazione, sez. 38; e codice sociale n. III Promozione dell'occupazione (Drittes Buch Sozialgesetzbuch, SGB III), sez. 292.

**DK:** §§ da 8 *bis* a 8 *septies* nel decreto legge n. 73, del 17 gennaio 2014, e specificato nel decreto n. 228, del 7 marzo 2013 (impiego della gente di mare); e legge sui permessi di lavoro del 2006. Sez. 1, punti 2 e 3.

**EL:** legge n. 4052/2012 (Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica 41 A), modificata in alcune delle sue disposizioni dalla legge n. 4093/2012 (Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica 222 A).

**ES:** Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, artículo 117 (tramitado como Ley 18/2014, de 15 de octubre).

**FI:** Laki julkisesta työvoima-ja yrityspalvelusta (legge sul servizio pubblico per l'occupazione e le imprese) (916/2012).

**HR:** legge sulla mediazione in materia di occupazione e sui diritti di disoccupazione (OG 80/08, 121/10, 118/12 e 153/13);

ordinanza sulla prestazione di attività connesse all'occupazione (OG 8/14);

legge in materia di lavoro (OG 93/14), articoli da 44 a 47; e

legge sugli stranieri (OG 130/11 e 74/12) per l'impiego degli stranieri in Croazia.

**IE:** legge sui permessi di lavoro del 2006. Sez. 1, punti 2 e 3.

**IT:** decreto legislativo 276/2003, articoli 4 e 5.

**LT:** codice del lavoro lituano, legge n. XI-1379 della Repubblica di Lituania, del 19 maggio 2011, sulle agenzie di lavoro interinale, modificata da ultimo l'11 aprile 2013, n. XII-230.

**LU:** Loi du 18 janvier 2012 portant création de l'Agence pour le développement de l'emploi (legge del 18 gennaio 2012 riguardante la creazione di un'agenzia per lo sviluppo dell'occupazione – ADEM).

**MT:** legge sui servizi per l'occupazione e la formazione (Capo 343) (articoli da 23 a 25); e regolamenti relativi alle agenzie per l'impiego (S.L. 343.24).

**PL:** legge del 20 aprile 2004 sulla promozione dell'occupazione e le istituzioni del mercato del lavoro, articolo 18 (Dz. U. del 2015, voce 149, modificata).

**PT:** decreto legge n. 260/2009, del 25 settembre, modificato dalla legge n. 5/2014 del 12 febbraio (accesso e prestazione di servizi da parte di agenzie di collocamento).

**RO:** legge n. 156/2000 sulla tutela dei cittadini rumeni che lavorano all'estero, ripubblicata, e decisione governativa n. 384/2001 che approva le norme metodologiche per l'applicazione della legge n. 156/2000, e successive modifiche;  
ordinanza governativa n. 277/2002, modificata dall'ordinanza governativa n. 790/2004 e dall'ordinanza governativa n. 1122/2010; e  
legge n. 53/2003 - Codice del lavoro, ripubblicato, e successive modifiche e integrazioni e decisione governativa n. 1256/2011 sulle condizioni di funzionamento e sulla procedura di autorizzazione per le agenzie di lavoro interinale.

**SI:** legge sulla regolamentazione del mercato del lavoro (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 80/2010, n. 21/2013, n. 63/2013); e  
legge sull'occupazione, sul lavoro autonomo e sul lavoro degli stranieri – ZZSDT (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 47/2015).

**SK:** legge n. 5/2004 sui servizi per l'occupazione; e  
legge n. 455/1991 sulle licenze commerciali.

**Riserva n. 9 – Servizi alle imprese – Servizi di sicurezza e investigazione**

Settore: servizi alle imprese – servizi di sicurezza e investigazione

Classificazione  
industriale: CPC 87301, 87302, 87303, 87304, 87305, 87309

Tipo di riserva: accesso al mercato

trattamento nazionale

divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni

alta dirigenza e consigli di amministrazione

Sezione: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

**a) Servizi di sicurezza (CPC 87302, 87303, 87304, 87305, 87309)**

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **BG, CY, CZ, EE, LT, LV, MT, PL, RO, SI** e **SK**: la prestazione di servizi di sicurezza.

In **DK, HR** e **HU**: la prestazione di servizi relativi ai seguenti sottosettori: servizi di vigilanza (87305), in HR e HU, servizi di consulenza in materia di sicurezza (87302) in HR, servizi di vigilanza aeroportuale (parte di 87305) in DK e servizi con furgoni blindati (87304) in HU.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **BE**: per i membri dei consigli di amministrazione delle società che prestano servizi di vigilanza e sicurezza (87305) nonché di consulenza e formazione in relazione ai servizi di sicurezza (87302) è prescritta la cittadinanza dell'Unione europea. L'alta dirigenza delle società che prestano servizi di consulenza connessi alla vigilanza e alla sicurezza deve inoltre essere costituita da cittadini residenti in uno Stato membro dell'Unione europea.

In **FI**: le licenze per prestare servizi di sicurezza possono essere concesse solo alle persone fisiche residenti nel SEE o alle persone giuridiche stabilite nel SEE.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **BE, ES, FI, FR e PT**: la prestazione transfrontaliera di servizi di sicurezza da parte di un prestatore straniero non è consentita. È prescritta la cittadinanza per il personale specializzato in PT, per le guardie giurate in ES e per gli amministratori delegati e i direttori in FR.

*Misure esistenti:*

**BG:** legge sulle imprese di sicurezza privata.

**CZ:** legge sulle licenze commerciali.

**DK:** regolamento sulla sicurezza dell'aviazione.

**FI:** Laki yksityisistä turvallisuuksipalveluista (legge sui servizi di sicurezza privati) 282/2002.

**LT:** legge 8 luglio 2004, n. IX-2327, sulla sicurezza delle persone e dei beni.

**LV:** legge sulle attività degli agenti di sicurezza (sezioni 6, 7, 14).

**PL:** legge del 22 agosto 1997 relativa alla protezione delle persone e dei beni (Gazzetta ufficiale polacca del 2016, voce 1432, modificata).

**PT:** legge 34/2013 e  
ordinanza n. 273/2013

**SI:** Zakon o zasebnem varovanju (legge in materia di sicurezza privata).

**b) Servizi di investigazione (CPC 87301)**

L'UE, ad eccezione di **AT** e **SE**: la prestazione di servizi di investigazione.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in **LT** e **PT**: i servizi di investigazione sono oggetto di monopolio riservato allo Stato.

## **Riserva n. 10 – Servizi alle imprese – Altri servizi alle imprese**

Settore:	servizi alle imprese – altri servizi alle imprese (servizi di traduzione e interpretazione, servizi di duplicazione, servizi connessi alla distribuzione di energia e servizi connessi alle attività manifatturiere)
Classificazione industriale:	CPC 87905, 87904, 884, 887
Tipo di riserva:	accesso al mercato trattamento nazionale trattamento della nazione più favorita
Sezione:	liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

**a) Servizi di traduzione e interpretazione (CPC 87905)**

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **HR**: prestazione transfrontaliera di servizi di traduzione e interpretazione di documenti ufficiali.

**b) Servizi di duplicazione (CPC 87904)**

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in **HU**: per la prestazione di servizi di duplicazione è prescritto lo stabilimento.

**c) Servizi connessi alla distribuzione di energia e servizi connessi alle attività manifatturiere (parte di CPC 884, 887 diversi dai servizi di consulenza)**

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **HU**: servizi connessi alla distribuzione di energia e alla prestazione transfrontaliera di servizi connessi alle attività manifatturiere, ad eccezione dei servizi di consulenza relativi a tali settori.

**d) Manutenzione e riparazione di navi, di attrezzature di trasporto ferroviario e di aeromobili e loro parti (parte di CPC 86764, CPC 86769, CPC 8868)**

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

nell'**UE**, ad eccezione di **DE**, **EE** e **HU**: prescrivere lo stabilimento o la presenza fisica sul proprio territorio e vietare la prestazione transfrontaliera di servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature di trasporto dall'esterno del proprio territorio.

Nell'UE, ad eccezione di **CZ, EE, HU, LU e SK**: prescrivere lo stabilimento o la presenza fisica sul proprio territorio e vietare la prestazione transfrontaliera di servizi di manutenzione e riparazione di navi adibite al trasporto per vie navigabili interne dall'esterno del proprio territorio.

Nell'UE, ad eccezione di **EE, HU e LV**: prescrivere lo stabilimento o la presenza fisica sul proprio territorio e vietare la prestazione transfrontaliera di servizi di manutenzione e riparazione di navi marittime dall'esterno del proprio territorio.

Nell'UE, ad eccezione di **AT, EE, HU, LV e PL**: prescrivere lo stabilimento o la presenza fisica sul proprio territorio e vietare la prestazione transfrontaliera di servizi di manutenzione e riparazione di aeromobili e loro parti dall'esterno del proprio territorio (parte di CPC 86764, CPC 86769, CPC 8868).

Nell'UE: solo gli organismi riconosciuti autorizzati nell'Unione europea possono svolgere le ispezioni prescritte dalla normativa e la certificazione delle navi per conto degli Stati membri dell'Unione europea. Può essere prescritto lo stabilimento.

*Misure esistenti:*

**UE**: regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi.

**e) Altri servizi alle imprese connessi all'aviazione**

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento della nazione più favorita:

l'UE: concessione di un trattamento differenziato a un paese terzo in forza di accordi bilaterali esistenti o futuri relativi ai seguenti servizi:

- i) vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo;
- ii) servizi relativi ai sistemi telematici di prenotazione (CRS);
- iii) manutenzione e riparazione di aeromobili e loro parti; oppure
- iv) noleggio o leasing di aeromobili senza equipaggio.

## **Riserva n. 11 – Telecomunicazioni**

Settore: servizi di telecomunicazione

Tipo di riserva: accesso al mercato  
trattamento nazionale

Sezione: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti i servizi di trasmissione radiotelevisiva. La trasmissione radiotelevisiva è definita come la catena ininterrotta di trasmissione necessaria per la diffusione al pubblico dei segnali dei programmi radiotelevisivi, ma non contempla i collegamenti di contribuzione tra gli operatori.

## **Riserva n. 12 – Costruzioni**

Settore: servizi di costruzione

Classificazione  
industriale: CPC 51

Tipo di riserva: accesso al mercato  
trattamento nazionale

Sezione: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

In LT: il diritto di elaborare documenti di progettazione per lavori di costruzione di importanza eccezionale è concesso solo a imprese registrate in Lituania o a imprese straniere la cui attività di progettazione è stata approvata da un organismo competente in materia autorizzato dalla pubblica amministrazione. Il diritto di svolgere attività tecniche nei principali settori dell'edilizia può essere concesso a una persona non lituana approvata da un organismo autorizzato dalla pubblica amministrazione della Lituania.

**Riserva n. 13 – Servizi di distribuzione**

Settore: servizi di distribuzione

Classificazione industriale: CPC 62117, 62251, 8929, parte di 62112, 62226, 63107

Tipo di riserva: accesso al mercato

trattamento nazionale

alta dirigenza e consigli di amministrazione

divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni

Sezione: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

**a) Distribuzione di prodotti farmaceutici**

In **BG**: distribuzione all'ingrosso di prodotti farmaceutici a livello transfrontaliero (CPC 62251).

In **FI**: distribuzione di prodotti farmaceutici (CPC 62117, 62251, 8929).

*Misure esistenti:*

**BG**: legge sui medicinali nella medicina umana.

**FI**: Lääkelaki (legge sui farmaci) (395/1987).

**b) Produzione di bevande alcoliche**

In **FI**: distribuzione di bevande alcoliche (parte di CPC 62112, 62226, 63107, 8929).

*Misure esistenti:*

**FI**: Alkoholilaki (legge sulle bevande alcoliche) (1143/1994)

**c) Altra distribuzione (parte di CPC 621, CPC 62228, CPC 62251, CPC 62271, parte di CPC 62272, CPC 62276, CPC 63108, parte di CPC 6329)**

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **BG**: distribuzione all'ingrosso di prodotti chimici, pietre e metalli preziosi, sostanze mediche nonché prodotti e oggetti per uso medico; tabacco, prodotti del tabacco e bevande alcoliche.

La Bulgaria si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante i servizi prestati da operatori di borsa merci.

*Misure esistenti:*

in **BG**: legge sui medicinali nella medicina umana;

legge sull'attività veterinaria;

legge sul divieto delle armi chimiche e per il controllo delle sostanze chimiche tossiche e i relativi precursori;

legge sul tabacco e i prodotti del tabacco;

legge sulle accise e sui depositi fiscali; e

legge sul vino e sulle bevande spiritose.

## **Riserva n. 14 – Servizi di istruzione**

Settore: servizi di istruzione

Classificazione  
industriale: CPC 92

Tipo di riserva: accesso al mercato  
trattamento nazionale  
alta dirigenza e consigli di amministrazione  
divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni

Sezione: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

L'UE: tutti i servizi nel settore dell'istruzione che beneficiano di finanziamenti pubblici o di un sostegno statale sotto qualsiasi forma e che pertanto non sono considerati finanziati con fondi privati. Laddove a un prestatore straniero sia permesso prestare servizi di istruzione finanziati con fondi privati, la partecipazione di operatori privati al sistema di istruzione può essere subordinata al rilascio di una concessione su base non discriminatoria.

L'UE, ad eccezione di **CZ**, **NL**, **SE** e **SK**: per quanto riguarda la prestazione di altri servizi di istruzione finanziati da fondi privati, vale a dire diversi da quelli classificati come servizi di istruzione primaria, secondaria, superiore e degli adulti (CPC 92).

In **BG**, **IT** e **SI**: limitare la prestazione transfrontaliera di servizi di istruzione primaria finanziati con fondi privati (CPC 921).

In **BG** e **IT**: limitare la prestazione transfrontaliera di servizi di istruzione secondaria finanziati con fondi privati (CPC 922).

In **AT**: limitare la prestazione transfrontaliera di servizi di istruzione degli adulti, finanziati con fondi privati, mediante mezzi radiotelevisivi (CPC 924).

In **CY**, **FI**, **MT** e **RO**: la prestazione di servizi di istruzione primaria, secondaria e istruzione degli adulti finanziati con fondi privati (CPC 921, 922, 924).

In **AT**, **BG**, **CY**, **FI**, **MT** e **RO**: la prestazione di servizi di istruzione superiore finanziati con fondi privati (CPC 923).

In **CZ** e **SK**: la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione di un istituto che presta servizi di istruzione finanziati con fondi privati deve essere costituita da cittadini di tale paese (CPC 921, 922, 923 per SK diversi da 92310, 924).

In **SI**: la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione di un istituto che presta servizi di istruzione secondaria o superiore finanziati con fondi privati deve essere costituita da cittadini sloveni (CPC 922, 923).

In **SE**: prestatori di servizi di istruzione autorizzati dalle autorità pubbliche ad impartire l'istruzione. Tale riserva si applica ai prestatori di servizi di istruzione finanziati con fondi privati e beneficiari di aiuti statali di qualunque natura, tra l'altro i prestatori di servizi riconosciuti dallo Stato, quelli soggetti al controllo statale o l'istruzione che dà diritto al sostegno allo studio (CPC 92).

In **SK**: la residenza nel SEE è prescritta per i prestatori di tutti i servizi di istruzione finanziati con fondi privati diversi dai servizi di istruzione post-secondaria di indirizzo tecnico e professionale. Può essere applicata una verifica della necessità economica e le autorità locali possono limitare il numero di scuole stabilite (CPC 921, 922, 923 diversi da 92310, 924).

*Misure esistenti:*

**BG:** legge sull'istruzione pubblica, articolo 12;

legge sull'istruzione superiore, paragrafo 4 delle disposizioni complementari; e

legge sull'istruzione e la formazione professionale, articolo 22.

**FI:** Perusopetuslaki (legge sull'istruzione di base) (628/1998);

Lukiolaki (legge sulle scuole secondarie superiori) (629/1998);

Laki ammatillisesta koulutuksesta (legge sull'istruzione e la formazione professionale) (630/1998);

Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (legge sull'istruzione e la formazione professionale degli adulti) (631/1998);

Ammattikorkeakoululaki (legge sui politecnici) (351/2003); e

Yliopistolaki (legge sulle università) (558/2009).

**IT:** regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore);

legge 29 luglio 1991, n. 243 (contributo statale occasionale per le università private);

delibera n. 20/2003 del CNVSU (Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario); e

decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 27 gennaio 1998, n. 25.

**SK:** legge 245/2008 sull'istruzione;

legge 131/2002 sulle università, articoli 2, 47, 49 *bis*; e

legge 596/2003 sull'amministrazione pubblica nell'istruzione e sull'autonomia scolastica, articolo 16.

## **Riserva n. 15 – Servizi ambientali**

Settore: servizi ambientali: gestione dei rifiuti e del suolo

Classificazione CPC 9401, 9402, 9403, 94060

industriale:

Tipo di riserva: accesso al mercato

Sezione: scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

In **DE**: la fornitura di servizi di gestione dei rifiuti, diversi dai servizi di consulenza, e per quanto riguarda i servizi connessi alla protezione del suolo e alla gestione dei suoli contaminati, diversi dai servizi di consulenza.

## **Riserva n. 16 – Servizi finanziari**

Settore: servizi finanziari

Classificazione

industriale:

accesso al mercato

trattamento nazionale

alta dirigenza e consigli di amministrazione

Tipo di riserva:

Sezione: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

### **a) Tutti i servizi finanziari**

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

L'UE: prescrivere che un ente finanziario, diverso da una succursale, assuma una forma giuridica specifica, su base non discriminatoria, quando si stabilisce in uno Stato membro dell'Unione europea.

**b) Servizi assicurativi e connessi**

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

l'UE, ad eccezione di **CY**, **LV**, **LT**, **MT** e **PL**: per la prestazione di servizi assicurativi e connessi, eccetto per:

- i) i servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione) e l'intermediazione assicurativa diretta per l'assicurazione dei rischi connessi a:
  - trasporto marittimo e aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti), in modo che tale assicurazione copra, in toto o in parte, i seguenti elementi: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e
  - merci in transito internazionale;
- ii) la riassicurazione e la retrocessione; e
- iii) i servizi accessori del settore assicurativo.

In **BG**: i contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante i rischi nel territorio della Bulgaria, non possono essere stipulati direttamente da compagnie di assicurazione straniere.

A **CY**: per la prestazione di servizi assicurativi e connessi, eccetto per:

- i) i servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione) per l'assicurazione dei rischi connessi a:
  - trasporto marittimo e aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti), in modo che tale assicurazione copra, in toto o in parte, i seguenti elementi: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e
  - merci in transito internazionale;
- ii) l'intermediazione assicurativa;
- iii) la riassicurazione e la retrocessione; e
- iv) i servizi accessori del settore assicurativo.

In **FR**: i rischi connessi ai trasporti terrestri possono essere assicurati solo da compagnie di assicurazione stabilite nell'Unione europea.

*Misure esistenti:*

**FR**: Article L 310-10 du code des assurances.

In **IT**: i contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante rischi nel territorio italiano possono essere stipulati solo da compagnie di assicurazione stabilite nell'Unione europea, fatta eccezione per i trasporti internazionali di merci importate in Italia.

*Misure esistenti:*

**IT**: articolo 29 del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209).

In **IT**: prescrivere lo stabilimento e vietare la prestazione transfrontaliera dei servizi di attuario.

*Misure esistenti:*

**IT**: legge 9 febbraio 1942, n. 194, sulla professione di attuario.

In **MT**, **LT** e **LV**: per la prestazione di servizi assicurativi e connessi, eccetto per:

- i) i servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione) per l'assicurazione dei rischi connessi a:
  - trasporto marittimo e aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti), in modo che tale assicurazione copra, in toto o in parte, i seguenti elementi: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e
  - merci in transito internazionale;
- ii) la riassicurazione e la retrocessione; e
- iii) i servizi accessori del settore assicurativo.

In **PL**: per la prestazione di servizi assicurativi e connessi, eccetto per:

- i) i servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione) per l'assicurazione dei rischi connessi alle merci negli scambi internazionali; e
- ii) la riassicurazione e la retrocessione dei rischi connessi alle merci negli scambi internazionali.

In **PT**: i contratti di assicurazione per il trasporto aereo e marittimo riguardanti le merci, gli aeromobili, le navi e la responsabilità possono essere stipulati unicamente da società stabilite nell'Unione europea.

Solo le persone fisiche o le società stabilite nell'Unione europea possono fungere da intermediari per tale attività assicurativa in Portogallo.

*Misure esistenti:*

**PT**: decreto legge 94-B/98, articolo 7; e  
decreto-legge 144/2006, articolo 7.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **DE**: se una compagnia di assicurazione straniera ha stabilito una succursale in Germania, può concludere in tale paese contratti di assicurazione relativi al trasporto internazionale solo attraverso la succursale stabilita in Germania.

*Misure esistenti:*

**DE**: Luftverkehrsgesetz (LuftVG), § 43, paragrafo 2; e  
Luftverkehrszulassungsordnung (LuftVZO), § 105, paragrafo 1.

In **ES**: per la professione di attuario è prescritta la residenza o, in alternativa, un'esperienza di due anni.

in **HU**: la prestazione di servizi di assicurazione diretta nel territorio ungherese da parte di compagnie di assicurazione non stabilite nell'Unione europea è autorizzata solo tramite una succursale registrata in Ungheria.

*Misure esistenti:*

**HU**: legge LX del 2003.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e membri del consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale

in FI: la prestazione dei servizi di brokeraggio assicurativo è subordinata alla presenza di una sede dell'attività permanente nell'Unione europea.

Solo gli assicuratori aventi sede centrale nell'Unione europea o con una succursale in Finlandia possono offrire servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione).

Almeno la metà dei membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di vigilanza e l'amministratore delegato di una compagnia di assicurazione che fornisce assicurazioni pensionistiche obbligatorie hanno la residenza nel SEE, salvo deroga concessa dalle autorità competenti. Gli assicuratori stranieri non possono ottenere in Finlandia una licenza come succursale per prestare servizi di assicurazione pensionistica obbligatoria. Almeno un revisore dei conti ha la propria residenza permanente nel SEE.

Per quanto riguarda le altre compagnie di assicurazione, la residenza nel SEE è prescritta per almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di vigilanza e per l'amministratore delegato. Almeno un revisore dei conti ha la propria residenza permanente nel SEE.

L'agente generale di una compagnia di assicurazione del Giappone deve avere la propria residenza in Finlandia, a meno che la compagnia non abbia la propria sede centrale nell'Unione europea.

*Misure esistenti:*

**FI:** Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä (legge sulle compagnie di assicurazione straniere) (398/1995);

Vakuutusyhtiölaki (legge sulle compagnie di assicurazione) (521/2008);

Laki vakuutusedustuksesta (legge sull'intermediazione assicurativa) (570/2005); e

Laki työeläkevakuutusyhtiöistä (legge sulle compagnie di assicurazione che forniscono assicurazioni pensionistiche obbligatorie) (354/1997).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in **SK**: i cittadini stranieri possono stabilire una compagnia di assicurazione sotto forma di società a responsabilità limitata da azioni oppure possono gestire attività assicurative attraverso succursali aventi la sede sociale nella Repubblica slovacca. In entrambi i casi l'autorizzazione è subordinata alla valutazione dell'autorità di vigilanza.

*Misure esistenti:*

**SK**: legge 39/2015 sulle assicurazioni.

**c) Servizi bancari e altri servizi finanziari**

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

nell'UE: possono essere depositarie delle attività di fondi d'investimento solo le società aventi la propria sede sociale nell'Unione europea. Per l'esercizio delle attività di gestione di fondi comuni, compresi i fondi comuni d'investimento e, se consentito dal diritto nazionale, di società d'investimento, in uno Stato membro dell'Unione europea è prescritto lo stabilimento di una società di gestione specializzata avente la propria sede e la sede sociale nel medesimo Stato membro.

*Misure esistenti:*

UE: direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 ,  
concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in  
materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), modificata  
da: direttive 2010/78/UE, 2011/61/UE, 2013/14/UE e 2014/91/UE del Parlamento europeo e  
del Consiglio; e

direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori  
di fondi di investimento alternativi, modificata dalla direttiva 2013/14/UE e dalla direttiva  
2014/65/UE, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari.

**SK:** i servizi d'investimento nella Repubblica slovacca possono essere prestati da società di gestione aventi forma giuridica di società per azioni con capitale azionario conforme a quanto previsto dalla legge (non succursali).

*Misure esistenti:*

**SK:** legge 566/2001 sui valori mobiliari e sui servizi di investimento; e legge 483/2001 sulle banche.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **EE:** per l'accettazione di depositi sono prescritte l'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza finanziaria estone e la registrazione a norma della legislazione estone come società per azioni, società controllata o succursale.

*Misure esistenti:*

in **EE**: Krediidiasutuste seadus (legge sugli istituti di credito), § 206 e § 21.

In **FI**: almeno uno dei fondatori, dei membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di vigilanza e l'amministratore delegato dei prestatori di servizi bancari, come pure la persona autorizzata a firmare a nome dell'istituto di credito, hanno la propria residenza permanente nel SEE. Almeno un revisore dei conti ha la propria residenza permanente nel SEE. Per quanto riguarda i servizi di pagamento, possono essere prescritti la residenza o il domicilio in Finlandia.

*Misure esistenti:*

**FI**: Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista (legge sulle banche commerciali e altri istituti di credito sotto forma di società a responsabilità limitata) (1501/2001);

Säästöpankkilaki (1502/2001) (legge sulle casse di risparmio);

Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista (1504/2001) (legge sulle banche cooperative e altri istituti di credito sotto forma di banca cooperativa);

Laki hypoteekkiyhdistyksistä (936/1978) (legge sulle società di credito ipotecario);

Maksulaitoslaki (297/2010) (legge sugli istituti di pagamento);

Laki ulkomaisen maksulaitoksen toiminnasta Suomessa (298/2010) (legge sulla gestione degli istituti esteri di pagamento in Finlandia); e

Laki luottolaitostoiminnasta (legge sugli istituti di credito) (121/2007).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in **IT**: servizi dei "consulenti finanziari".

*Misure esistenti:*

**IT**: regolamento Consob n. 16190, del 29 ottobre 2007, concernente la disciplina degli intermediari, articoli da 91 a 111.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **LT**: solo le banche aventi la propria sede sociale o una succursale in Lituania, e autorizzate a prestare servizi d'investimento nel SEE, possono agire come depositarie del patrimonio dei fondi pensione. Almeno un dirigente dell'amministrazione di una banca deve parlare il lituano e risiedere in via permanente in Lituania.

*Misure esistenti:*

**LT:** legge sulle banche della Repubblica di Lituania, del 30 marzo 2004, n. IX-2085; legge sugli organismi d'investimento collettivo della Repubblica di Lituania, del 4 luglio 2003, n. IX-1709; e legge sui sistemi di contribuzione volontaria per la pensione integrativa della Repubblica di Lituania, del 3 giugno 1999, n.VIII-1212.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

l'UE, ad eccezione di **BE, CY, EE, LT, LV, MT, RO** e **SI**: per la prestazione di servizi bancari e altri servizi finanziari, eccetto per:

- i) fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari; e
- ii) i servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, quali descritti alla lettera a), punto ii), della definizione di servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione), di cui all'articolo 8.59 della sezione E, sottosezione 5, esclusa l'intermediazione quale descritta alla medesima lettera.

In **BE**: per la prestazione di servizi bancari e altri servizi finanziari, eccetto per la fornitura e il trasferimento di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari;

a **CY**: per la prestazione di servizi bancari e altri servizi finanziari, eccetto per:

- i) le operazioni per conto proprio o per conto della clientela in borsa, sul mercato ristretto o altrove, o relative a valori mobiliari;
- ii) la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari; e
- iii) i servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, quali descritti alla lettera a), punto ii), della definizione di servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione), di cui all'articolo 8.59 della sezione E, sottosezione 5, esclusa l'intermediazione quale descritta alla medesima lettera.

In **EE** e **LT**: per la prestazione di servizi bancari e altri servizi finanziari, eccetto per:

- i) accettazione di depositi;

- ii) prestiti di qualsiasi tipo;
- iii) leasing finanziario;
- iv) tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro; garanzie e impegni;
- v) le operazioni per conto proprio o per conto della clientela, effettuate in borsa, sul mercato ristretto;
- vi) la partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) nonché la prestazione di servizi connessi;
- vii) servizi di intermediazione nel mercato monetario;
- (viii) la gestione patrimoniale, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, i servizi di custodia, deposito e amministrazione fiduciaria;
- (ix) i servizi di liquidazione e compensazione relativi ad attività finanziarie, compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;

- x) fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie, nonché elaborazione di dati finanziari e relativo software; e
- xi) i servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, quali descritti alla lettera a), punto ii), della definizione di servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione), di cui all'articolo 8.59 della sezione E, sottosezione 5, esclusa l'intermediazione quale descritta alla medesima lettera.

In **LV**: per la prestazione di servizi bancari e altri servizi finanziari, eccetto per:

- i) la partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) nonché la prestazione di servizi connessi;
- ii) fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari; e
- iii) servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, quali descritti alla lettera a), punto ii), della definizione di servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione), di cui all'articolo 8.59 della sezione E, sottosezione 5, esclusa l'intermediazione quale descritta alla medesima lettera.

In **MT**: per la prestazione di servizi bancari e altri servizi finanziari, eccetto per:

- i) l'accettazione di depositi;
- ii) prestiti di qualsiasi tipo;
- iii) fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari; e
- iv) servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, quali descritti alla lettera a), punto ii), della definizione di servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione), di cui all'articolo 8.59 della sezione E, sottosezione 5, esclusa l'intermediazione quale descritta alla medesima lettera.

In **RO**: per la prestazione di servizi bancari e altri servizi finanziari, eccetto per:

- i) accettazione di depositi;
- ii) prestiti di qualsiasi tipo;

- iii) garanzie e impegni;
- iv) servizi di intermediazione nel mercato monetario;
- v) fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie, nonché elaborazione di dati finanziari e relativo software; e
- vi) servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, quali descritti alla lettera a), punto ii), della definizione di servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione), di cui all'articolo 8.59 della sezione E, sottosezione 5, esclusa l'intermediazione quale descritta alla medesima lettera.

In **SI**: per la prestazione di servizi bancari e altri servizi finanziari, eccetto per:

- i) prestiti di qualsiasi tipo;
- ii) accettazione di garanzie e impegni di istituti di credito stranieri da parte di soggetti giuridici nazionali e di imprenditori individuali;
- iii) fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari; e
- iv) servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, quali descritti alla lettera a), punto ii), della definizione di servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione), di cui all'articolo 8.59 della sezione E, sottosezione 5, esclusa l'intermediazione quale descritta alla medesima lettera.

**Riserva n. 17 – Servizi sanitari e sociali**

Settore:	servizi sanitari e sociali
Classificazione industriale:	CPC 93, 931, diversi da 9312, parte di 93191, 9311, 93192, 93193, 93199
Tipo di riserva:	accesso al mercato trattamento nazionale trattamento della nazione più favorita alta dirigenza e consigli di amministrazione divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni
Sezione:	liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

**a) Servizi sanitari – servizi di ospedali, di ambulanza, servizi di assistenza sanitaria residenziale (CPC 93, 931, diversi da 9312, parte di 93191, 9311, 93192, 93193, 93199)**

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

L'UE: per la prestazione di tutti i servizi sanitari che beneficiano di finanziamenti pubblici o di un aiuto statale sotto qualsiasi forma e che pertanto non sono considerati finanziati con fondi privati.

L'UE: per tutti i servizi sanitari finanziati con fondi privati, diversi dai servizi ospedalieri e di ambulanza finanziati con fondi privati, e i servizi di assistenza sanitaria residenziale diversi dai servizi ospedalieri. La partecipazione di operatori privati al circuito sanitario finanziato con fondi privati può essere subordinata a una concessione su base non discriminatoria. Può essere applicata una verifica della necessità economica. Criteri principali: numero degli stabilimenti esistenti e impatto su di essi, infrastrutture di trasporto, densità della popolazione, distribuzione geografica e creazione di nuovi posti di lavoro.

La presente riserva non riguarda la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, compresi i servizi prestati da professionisti quali medici, dentisti, ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, personale paramedico e psicologi, che sono oggetto di altre riserve (CPC 931 diverso da 9312, parte di 93191).

In **AT**, **PL** e **SI**: la prestazione di servizi di ambulanza finanziati con fondi privati (CPC 93192).

In **BE** e **UK**: lo stabilimento di servizi di ambulanza e di servizi di assistenza sanitaria residenziale finanziati con fondi privati diversi dai servizi ospedalieri (CPC 93192, 93193).

In **BG**, **CY**, **CZ**, **FI**, **MT** e **SK**: la prestazione di servizi ospedalieri, di ambulanza e di assistenza sanitaria residenziale, finanziati con fondi privati, diversi dai servizi ospedalieri (CPC 9311, 93192, 93193).

In **FI**: fornitura di altri servizi sanitari (CPC 93199).

*Misure esistenti:*

**CZ**: legge n. 372/2011 Sb. sui servizi di assistenza sanitaria e le condizioni della loro prestazione.

**FI**: Laki yksityisestä terveydenhuollosta (legge sull'assistenza sanitaria privata) (152/1990).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, alta dirigenza e consigli di amministrazione, divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni:

in **DE**: la prestazione di servizi nell'ambito del sistema di sicurezza sociale della Germania, in cui i servizi possono essere prestati da diverse società o soggetti in regime di concorrenza e che pertanto non sono "servizi prestati esclusivamente nell'esercizio dei pubblici poteri". Per accordare un trattamento migliore nel quadro di un accordo commerciale bilaterale per quanto riguarda la prestazione di servizi sociali e sanitari (CPC 93).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **DE**: la proprietà degli ospedali finanziati con fondi privati e gestiti dalle forze armate tedesche.

Per nazionalizzare altri ospedali essenziali finanziati con fondi privati (CPC 93110).

In **FR**: prestazione di servizi di analisi e prove di laboratorio finanziati con fondi privati.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **FR**: la prestazione di servizi di analisi e prove di laboratorio finanziati con fondi privati (parte di CPC 9311).

*Misure esistenti:*

**FR:** Article L 6213-1 à 6213-6 du Code de la Santé Publique.

**b) Servizi sanitari e sociali, inclusa l'assicurazione pensionistica**

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

l'UE, ad eccezione dell'HU: prescrivere lo stabilimento o la presenza fisica sul proprio territorio dei prestatori di servizi e limitare la prestazione transfrontaliera di tali servizi dall'esterno del proprio territorio, la prestazione transfrontaliera di servizi sociali dall'esterno del proprio territorio, nonché le attività o i servizi che fanno parte di un sistema pensionistico pubblico o di un regime obbligatorio di sicurezza sociale. La presente riserva non riguarda la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, compresi i servizi prestati da professionisti quali medici, dentisti, ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, personale paramedico e psicologi, che sono oggetto di altre riserve (CPC 931 diverso da 9312, parte di 93191).

In HU: la prestazione transfrontaliera dall'esterno del proprio territorio di tutti i servizi ospedalieri, di ambulanza e di assistenza sanitaria residenziale, diversi dai servizi ospedalieri, che beneficiano di finanziamenti pubblici (CPC 9311, 93192, 93193).

**c) Servizi sociali, compresa l'assicurazione pensionistica**

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni:

l'UE: la prestazione di tutti i servizi sociali che beneficiano di finanziamenti pubblici o di un aiuto statale sotto qualsiasi forma e che pertanto non sono considerati finanziati con fondi privati, nonché le attività o servizi che fanno parte di un regime pensionistico pubblico o di un regime di previdenza sociale obbligatorio. La partecipazione di operatori privati al circuito sociale finanziato da fondi privati può essere subordinata al rilascio di una concessione su base non discriminatoria. Può essere applicata una verifica della necessità economica. Criteri principali: numero degli stabilimenti esistenti e impatto su di essi, infrastrutture di trasporto, densità della popolazione, distribuzione geografica e creazione di nuovi posti di lavoro.

In **BE, CY, DE, DK, EL, ES, FR, IE, IT, PT** e **UK**: la prestazione di servizi sociali finanziati con fondi privati, diversi dai servizi connessi a convalescenziari, case di riposo e residenze per anziani.

In **CZ, FI, HU, MT, PL, RO, SK** e **SI**: la prestazione di servizi sociali finanziati con fondi privati.

In **DE**: il sistema di sicurezza sociale della Germania, in cui i servizi possono essere prestati da diverse società o soggetti in regime di concorrenza e che pertanto non sono "servizi prestati esclusivamente nell'esercizio dei pubblici poteri".

*Misure esistenti:*

**FI**: Laki yksityisistä turvallisuuksipalveluista (legge sui servizi sociali privati) 922/2011.

**IE**: legge sulla sanità 2004 (S. 39); e  
legge sulla sanità 1970 (modificata – S.61A).

**IT**: legge 23 dicembre 1978, n. 833, Istituzione del servizio sanitario nazionale;  
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, Riordino della disciplina in materia sanitaria; e  
legge 8 novembre 2000, n. 328, Riforma dei servizi sociali.

## **Riserva n. 18 – Turismo e servizi connessi ai viaggi**

Settore: servizi di guida turistica, servizi sanitari e sociali

Classificazione  
industriale: CPC 7472

Tipo di riserva: trattamento nazionale  
trattamento della nazione più favorita

Sezione: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In **FR**: prescrizione della cittadinanza di uno Stato membro dell'UE per la prestazione di servizi di guida turistica nel proprio territorio.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento della nazione più favorita:

in **LT**: nella misura in cui il Giappone consente ai cittadini lituani di prestare servizi di guida turistica, la Lituania consentirà ai cittadini del Giappone di prestare servizi di guida turistica alle stesse condizioni.

## **Riserva n. 19 – Servizi ricreativi, culturali e sportivi**

Settore:	servizi ricreativi, culturali e sportivi
Classificazione industriale:	CPC 962, 963, 9619, 964
Tipo di riserva:	accesso al mercato trattamento nazionale alta dirigenza e consigli di amministrazione divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni
Sezione:	liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

**a) Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali (CPC 963)**

L'UE, ad eccezione dell'AT e, per gli investimenti, in LT: la prestazione di servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali.

In AT e LT: per lo stabilimento può essere prescritta una licenza o una concessione.

**b) Servizi di intrattenimento, servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo e dei circhi (CPC 9619, 964 diversi da 96492)**

L'UE, ad eccezione di AT e SE: la prestazione transfrontaliera di servizi di intrattenimento, compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo, dei circhi e delle discoteche.

In CY, CZ, FI, MT, PL, RO, SI e SK: per quanto riguarda la prestazione di servizi di intrattenimento, compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo, dei circhi e delle discoteche.

In **BG**: la prestazione dei seguenti servizi di intrattenimento: circhi, parchi di divertimento e servizi d'attrazione analoghi, sale da ballo, discoteche, servizi dei maestri di danza e altri servizi di intrattenimento.

In **EE**: la fornitura di altri servizi di intrattenimento, eccetto per i servizi delle sale cinematografiche.

In **LT** e **LV**: la prestazione di tutti i servizi di intrattenimento diversi dai servizi di gestione di cinema, teatri.

In **CY**, **CZ**, **LV**, **PL**, **RO** e **SK**: la prestazione transfrontaliera di servizi sportivi e di altri servizi ricreativi.

**c) Agenzie di informazione e di stampa (CPC 962)**

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **FR**: la partecipazione straniera in case editrici esistenti che pubblicano in francese non può superare il 20 % del capitale o dei diritti di voto della società. Lo stabilimento di agenzie di stampa del Giappone è subordinato alle condizioni stabilite nella regolamentazione interna. Lo stabilimento di agenzie di stampa da parte di investitori stranieri è subordinato alla reciprocità.

*Misure esistenti:*

**FR:** Ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse; e

Loi n° 86-897 du 1 août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in **HU:** per la prestazione di servizi delle agenzie di informazione e di stampa.

**d) Servizi riguardanti il gioco d'azzardo e le scommesse (CPC 96492)**

L'UE, ad eccezione di **MT:** lo svolgimento di attività di giochi d'azzardo, che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese in particolare le lotterie, i "gratta e vinci", i giochi d'azzardo offerti in casinò, sale giochi o locali autorizzati, servizi di scommesse, bingo e gioco d'azzardo gestiti da associazioni di beneficenza o organizzazioni senza scopo di lucro e a loro vantaggio.

La presente riserva non si applica a giochi di abilità e apparecchi per giochi d'azzardo che non distribuiscono premi o che distribuiscono premi solo nella forma di giochi gratuiti e promozionali, il cui unico scopo è quello di incoraggiare la vendita di merci o servizi che non rientrano nella presente esclusione.

**Riserva n. 20 – Servizi di trasporto e servizi ausiliari del trasporto**

Settore: servizi di trasporto

Tipo di riserva: accesso al mercato

trattamento nazionale

trattamento della nazione più favorita

divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni

alta dirigenza e consigli di amministrazione

Sezione: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

**a) Trasporto marittimo – Qualsiasi altra attività commerciale svolta a partire da una nave**

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

L'UE: la cittadinanza dell'equipaggio su una nave marittima o una nave per la navigazione interna.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

L'UE, eccetto LV e MT: ai fini della registrazione di una nave e dell'esercizio di una flotta battente bandiera dello Stato di stabilimento (tutte le attività commerciali marittime svolte a partire da una nave marittima, comprese la pesca, l'acquacoltura e i servizi connessi alla pesca; trasporto internazionale passeggeri e merci (CPC 721); e servizi ausiliari del trasporto marittimo).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

l'UE: per quanto riguarda il Giappone, se gli interventi intrapresi o ufficialmente decisi dal Giappone limitano o vietano l'ingresso nei porti giapponesi degli operatori di trasporto marittimo dell'Unione europea, o le relative operazioni di carico e scarico in Giappone.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in MT: esistono diritti esclusivi per il collegamento marittimo tra Malta e l'Europa continentale via Italia (CPC 7213, 7214, parte di 742, 745, parte di 749).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in SK: gli investitori stranieri devono avere la propria sede principale nella Repubblica slovacca per richiedere una licenza che consenta loro di prestare un servizio (CPC 722).

**b) Servizi ausiliari del trasporto marittimo**

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

L'UE: la prestazione di servizi di pilotaggio e ancoraggio. Si precisa che, indipendentemente dai criteri applicabili all'immatricolazione delle navi in uno Stato membro dell'Unione europea, quest'ultima si riserva il diritto di esigere che unicamente le navi immatricolate nei registri nazionali di Stati membri dell'Unione europea possano prestare servizi di pilotaggio e ancoraggio (CPC 7452).

L'UE, ad eccezione di **LT** e **LV**: solo le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea possono prestare servizi di rimorchio e spinta (CPC 7214).

In **LT**: solo le persone giuridiche lituane o le persone giuridiche di uno Stato membro dell'Unione europea con filiali in Lituania che dispongono di un certificato rilasciato dall'amministrazione lituana per la sicurezza marittima possono prestare servizi di pilotaggio e ancoraggio e di rimorchio e spinta (CPC 7214).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in **BE**: i servizi di movimentazione merci possono essere prestati solo da lavoratori accreditati, ammessi a lavorare nelle aree portuali designate con regio decreto (CPC 741).

*Misure esistenti:*

**BE**: Loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire;

Arrêté royal du 12 janvier 1973 instituant une Commission paritaire des ports et fixant sa dénomination et sa compétence;

Arrêté royal du 4 septembre 1985 portant agrément d'une organisation d'employeur (Anvers);

Arrêté royal du 29 janvier 1986 portant agrément d'une organisation d'employeur (Gand);

Arrêté royal du 10 juillet 1986 portant agrément d'une organisation d'employeur (Zeebrugge);

Arrêté royal du 1er mars 1989 portant agrément d'une organisation d'employeur (Ostende); e

Arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, tel que modifié.

**c) Trasporto per vie navigabili interne e servizi ausiliari del trasporto per vie navigabili interne**

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, alta dirigenza e consigli di amministrazione, divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

l'UE: trasporto passeggeri e merci per vie navigabili interne (CPC 722); e servizi ausiliari del trasporto per vie navigabili interne.

Si precisa che tale riserva riguarda anche la fornitura del cabotaggio per vie navigabili interne (CPC 722).

**d) Trasporto ferroviario e servizi ausiliari del trasporto ferroviario**

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

nell'UE: trasporto ferroviario di merci e passeggeri (CPC 711).

In **FI**: per la prestazione transfrontaliera di trasporto ferroviario. Per quanto riguarda lo stabilimento di servizi di trasporto ferroviario di passeggeri, attualmente sono previsti diritti esclusivi in tale settore (concessi a VR-Group Ltd di proprietà dello Stato al 100 %) nell'area metropolitana di Helsinki fino al 2017 e altrove fino al 2019, con possibilità di rinnovo (CPC 7111, 7112).

In **LT**: i servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature di trasporto ferroviario sono oggetto di monopolio di Stato (CPC 86764, 86769, parte di 8868).

In **SE** (solo relativamente all'accesso al mercato): i servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature di trasporto ferroviario sono subordinati a una verifica della necessità economica nel caso di investitori che intendano stabilire proprie infrastrutture terminali. Criteri principali: vincoli di spazio e capacità (CPC 86764, 86769, parte di 8868).

*Misure esistenti:*

**FI**: Rautatielaki (legge sulle ferrovie) (304/2011).

**SE**: legge sul piano regolatore (2010:900).

**e) Trasporto su strada (trasporto passeggeri, trasporto merci, servizi di trasporto internazionale su gomma) e servizi ausiliari del trasporto su strada**

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

**l'UE:**

- i) prescrivere lo stabilimento e limitare la prestazione transfrontaliera di servizi di trasporto su strada (CPC 712).
- ii) limitare la prestazione di servizi di cabotaggio all'interno di uno Stato membro dell'Unione europea da parte di investitori stranieri stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea (CPC 712);
- iii) ai servizi di taxi nell'Unione europea può essere applicata una verifica della necessità economica fissando un limite al numero dei prestatori di servizi. Criterio principale: domanda locale conformemente alla legislazione applicabile (CPC 71221).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

In **BE**: il numero massimo di licenze può essere stabilito per legge (CPC 71221).

*Misure esistenti:*

**UE**: regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio; regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada; e regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006.

In **IT**: ai servizi di limousine si applica una verifica della necessità economica. Criteri principali: numero degli stabilimenti esistenti e impatto su di essi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro.

Ai servizi di autobus interurbani si applica una verifica della necessità economica. Criteri principali: numero degli stabilimenti esistenti e impatto su di essi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro.

Alla prestazione di servizi di trasporto merci si applica una verifica della necessità economica. Criteri principali: domanda locale (CPC 712).

*Misure esistenti:*

**IT:** decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (e successive modifiche), Nuovo codice della strada, articolo 85;

decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, Trasporto su strada di viaggiatori, articolo 8;

legge 15 gennaio 1992, n. 21, Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;

legge 11 agosto 2003, n. 218, Trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente; e

legge 10 aprile 1981, n. 151, Legge quadro sui trasporti pubblici locali.

In **PT:** per quanto riguarda il trasporto passeggeri, alla prestazione di servizi di limousine si applica una verifica della necessità economica. Criteri principali: numero degli stabilimenti esistenti e impatto su di essi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro (CPC 712).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **LV**: per i servizi di trasporto passeggeri e merci è prescritta un'autorizzazione, che non è estesa ai veicoli immatricolati all'estero. I soggetti stabiliti sono tenuti a utilizzare veicoli immatricolati a livello nazionale (CPC 712).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **BG**: per il trasporto passeggeri e il trasporto merci possono essere concessi diritti esclusivi o autorizzazioni solo ai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea e a persone giuridiche dell'Unione europea aventi la propria sede centrale nell'Unione europea. È prescritta la costituzione in società. Per le persone fisiche è obbligatoria la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea (CPC 712).

In **MT**: per il servizio pubblico di trasporto effettuato con autobus: l'intera rete è oggetto di una concessione che comprende un accordo riguardante gli obblighi di servizio pubblico per far fronte alle necessità di determinati settori sociali (quali studenti e anziani) (CPC 712).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **FI**: per prestare servizi di trasporto su strada è prescritta un'autorizzazione, che non è estesa ai veicoli immatricolati all'estero (CPC 712).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **FR**: gli investitori non dell'Unione europea non sono autorizzati a prestare servizi di autobus interurbani (CPC 712).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

in **ES**: per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto passeggeri, ai servizi di cui alla CPC 7122 si applica una verifica della necessità economica. Criteri principali: domanda locale. Ai servizi di autobus interurbani si applica una verifica della necessità economica. Criteri principali: numero degli stabilimenti esistenti e impatto su di essi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro.

In **SE**: i servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto su strada sono subordinati a una verifica della necessità economica, nel caso di investitori che intendano stabilire proprie infrastrutture terminali. Criteri principali: vincoli di spazio e capacità (CPC 6112, 6122, 86764, 86769, parte di 8867).

In **SK**: al trasporto merci si applica una verifica della necessità economica. Criteri principali: domanda locale (CPC 712).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in **BG**: per prescrivere lo stabilimento per i servizi di supporto al trasporto su strada (CPC 744).

*Misure esistenti:*

**UE:** regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;

regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada; e regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006.

**FI:** Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä (legge sul trasporto commerciale su strada) 693/2006; e

Ajoneuvolaki (legge sui veicoli) 1090/2002.

**SE:** legge sul piano regolatore (2010:900).

**f) Trasporto nello spazio e noleggio di veicoli spaziali**

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

l'UE: i servizi di trasporto nello spazio e il noleggio di veicoli spaziali (CPC 733, parte di 734).

**g) deroghe al trattamento della nazione più favorita**

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento della nazione più favorita:

i) trasporto (cabotaggio) diverso dal trasporto marittimo

in **FI**: concessione di un trattamento differenziato a un paese in forza di accordi bilaterali esistenti o futuri che esonerano i veicoli immatricolati all'estero dal divieto generale di praticare il cabotaggio (compreso il trasporto combinato strada e rotaia) in Finlandia su base di reciprocità (parte di CPC 711, parte di 712, parte di 722);

ii) servizi di supporto al trasporto marittimo

in **BG**: nella misura in cui il Giappone consente ai prestatori di servizi bulgari di prestare servizi di movimentazione merci, di deposito e magazzinaggio nei porti marittimi e fluviali, compresi i servizi relativi ai container e alle merci ivi contenute, la Bulgaria permetterà ai prestatori di servizi giapponesi di prestare alle stesse condizioni servizi di movimentazione merci, di deposito e magazzinaggio nei porti marittimi e fluviali, compresi i servizi relativi ai container e alle merci ivi contenute (parte di CPC 741, parte di 742);

iii) noleggio o leasing di navi

In **DE**: il noleggio di navi straniere da parte di clienti residenti in Germania può essere subordinato a una condizione di reciprocità (CPC 7213, 7223, 83103);

iv) trasporto su strada e su rotaia

l'UE: accordare un trattamento differenziato a un paese in forza di accordi bilaterali, esistenti o futuri, nel settore del trasporto internazionale di merci su strada (compreso il trasporto combinato – strada o rotaia) e del trasporto passeggeri, concluso tra l'Unione europea o gli Stati membri dell'Unione europea e un paese terzo (CPC 7111, 7112, 7121, 7122, 7123). Tale trattamento può:

- riservare o limitare la prestazione dei pertinenti servizi di trasporto tra le Parti contraenti o sul loro territorio ai veicoli immatricolati in ciascuna Parte contraente<sup>1</sup>; oppure
- prevedere l'esenzione fiscali per tali veicoli;

---

<sup>1</sup> Per quanto concerne l'Austria, la parte della deroga alla clausola di trattamento della nazione più favorita riguardante i diritti di traffico interessa tutti i paesi con cui esistono, o potranno esistere in futuro, accordi bilaterali o di altro tipo relativi al trasporto su strada.

v) trasporto su strada

In **BG**: misure adottate in forza di accordi, esistenti o futuri, che riservano o limitano la prestazione di tali tipi di servizi di trasporto e ne specificano le condizioni, compresi i permessi di transito o i pedaggi stradali preferenziali nel territorio della Bulgaria o attraverso le sue frontiere (CPC 7121, 7122, 7123).

In **CZ**: misure adottate in forza di accordi, esistenti o futuri, che riservano o limitano la prestazione di servizi di trasporto e specificano le condizioni operative, compresi i permessi di transito o i pedaggi stradali preferenziali per servizi di trasporto in entrata, all'interno, attraverso e in uscita dalla Repubblica ceca verso le parti contraenti interessate (CPC 7121, 7122, 7123).

In **ES**: l'autorizzazione per lo stabilimento di una presenza commerciale in Spagna può essere rifiutata a prestatori di servizi il cui paese d'origine non accorda un effettivo accesso al mercato ai prestatori di servizi spagnoli (CPC 7123).

*Misure esistenti:*

Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.

In **HR**: misure applicate in forza di accordi, esistenti o futuri, relativi al trasporto internazionale su strada e che riservano o limitano la prestazione di servizi di trasporto e specificano le condizioni operative, compresi i permessi di transito o i pedaggi stradali preferenziali per servizi di trasporto in entrata, all'interno, attraverso e in uscita dalla Croazia verso le parti interessate (CPC 7121, 7122, 7123).

In **LT**: misure adottate in forza di accordi bilaterali che fissano le disposizioni per i servizi di trasporto e specificano le condizioni operative, compresi il transito bilaterale e altre autorizzazioni di trasporto per i servizi di trasporto verso, attraverso e in uscita dal territorio della Lituania verso le parti contraenti interessate, nonché le tasse e i pedaggi stradali (CPC 7121, 7122, 7123).

In **SK**: misure adottate in forza di accordi, esistenti o futuri, che riservano o limitano la prestazione di servizi di trasporto e specificano le condizioni operative, compresi i permessi di transito o i pedaggi stradali preferenziali per servizi di trasporto in entrata, all'interno, attraverso e in uscita dalla Repubblica slovacca verso le parti contraenti interessate (CPC 7121, 7122, 7123);

vi) trasporto ferroviario

in **BG**, **CZ** e **SK**: per accordi esistenti o futuri e che disciplinano i diritti di traffico e le condizioni operative, nonché la prestazione di servizi di trasporto nei territori della Bulgaria, della Repubblica ceca e della Slovacchia e tra i paesi interessati; (CPC 7111, 7112);

vii) trasporto aereo - servizi ausiliari del trasporto aereo

l'**UE**: concessione di un trattamento differenziato a un paese terzo in forza di accordi bilaterali esistenti o futuri relativi ai servizi di assistenza a terra;

(viii) trasporto su strada e su rotaia

in **EE**: in caso di concessione di un trattamento differenziato a un paese in forza di accordi bilaterali, esistenti o futuri, nel settore dei trasporti internazionali su strada (compresi i trasporti combinati strada o rotaia), riserva o limitazione della prestazione di servizi di trasporto in entrata, all'interno, attraverso e in uscita dall'Estonia verso le parti contraenti ai veicoli immatricolati in ciascuna Parte contraente, e si prevede l'esenzione fiscale per tali veicoli (parte di CPC 711, parte di 712, parte di 721);

(ix) tutti i servizi di trasporto passeggeri e merci, diversi dal trasporto marittimo e aereo

in **PL**: nella misura in cui il Giappone consente la prestazione di servizi di trasporto in entrata e nel territorio del Giappone da parte di prestatori di servizi di trasporto passeggeri e merci polacchi, la Polonia consentirà la prestazione di servizi di trasporto passeggeri e merci da parte di prestatori di servizi di trasporto giapponesi in entrata e nel territorio polacco alle stesse condizioni.

## **Riserva n. 21 – Agricoltura, pesca, approvvigionamento idrico**

Settore:	agricoltura, caccia, silvicoltura; pesca, acquacoltura, servizi connessi alla pesca; Raccolta, depurazione e distribuzione di acqua
Classificazione industriale:	ISIC rev. 3.1 011, ISIC rev. 3.1 012, ISIC rev. 3.1 013, ISIC rev. 3.1 014, ISIC rev. 3.1 015, CPC 8811, CPC 8812, CPC 8813 diversi dai servizi di consulenza; ISIC rev. 3.1 0501, 0502, CPC 882
Tipo di riserva:	accesso al mercato trattamento nazionale trattamento della nazione più favorita divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni alta dirigenza e consigli di amministrazione
Sezione:	liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

**a) Agricoltura, caccia e silvicoltura**

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **HR**: attività agricole e venatorie.

in **HU**: attività agricole (ISIC rev. 3.1 011, 3.1 012, 3.1 013, 3.1 014, 3.1 015, CPC 8811, 8812, 8813 diversi dai servizi di consulenza).

*Misure esistenti:*

**HR**: legge sui terreni agricoli (Gazzetta ufficiale n. 152/08, 25/09, 153/09, 21/10, 39/11 e 63/11), articolo 2.

**b) Pesca, acquacoltura e servizi connessi alla pesca (ISIC rev. 3.1 0501, 0502, CPC 882)**

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

l'UE: in particolare nel quadro della politica comune della pesca e degli accordi di pesca con un paese terzo, l'accesso e l'uso di risorse biologiche e zone di pesca situate nelle acque marittime poste sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri dell'Unione europea, che:

- i) disciplinano lo sbarco delle catture effettuate nei sottocontingenti assegnati alle navi del Giappone o di un paese terzo nei porti dell'Unione europea;
- ii) determinano la dimensione minima di una società affinché possa mantenere pescherecci adibiti alla pesca costiera e artigianale; oppure
- iii) accordano un trattamento differenziato al Giappone o a un paese terzo in forza di accordi bilaterali esistenti o futuri relativi alla pesca.

Solo alle navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea può essere concessa una licenza di pesca commerciale che accorda il diritto di pesca nelle acque territoriali di uno Stato membro dell'Unione europea.

La cittadinanza dei componenti dell'equipaggio di un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea.

Lo stabilimento di impianti di acquacoltura in mare o in acque interne.

In **FR**: i cittadini di paesi terzi non possono partecipare al demanio marittimo francese per l'allevamento di pesci, crostacei o la coltura di alghe.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **BG**: le catture marine e fluviali in acque marittime interne e nelle acque territoriali della Bulgaria sono effettuate da navi battenti bandiera della Bulgaria. Una nave straniera può esercitare la pesca commerciale nella zona economica esclusiva solo sulla base di un accordo tra la Bulgaria e lo Stato di bandiera. Quando attraversano la zona economica esclusiva di pesca, i pescherecci stranieri non possono mantenere gli attrezzi da pesca in funzione.

**c) Raccolta, depurazione e distribuzione di acqua**

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

l'UE: per le attività che comprendono i servizi relativi alla raccolta, alla depurazione e alla distribuzione di acqua per uso domestico, industriale, commerciale o altri usi, compresa la fornitura di acqua potabile e la gestione delle risorse idriche.

## **Riserva n. 22 – Attività connesse all'energia**

Settore:	produzione di energia e servizi connessi
Classificazione industriale:	ISIC rev. 3.1 10, 1110, 12, 120, 1200, 13, 14, 232, 233, 2330, 40, 401, 4010, 402, 4020, parte di 4030, CPC 613, 62271, 63297, 7131, 71310, 742, 7422, parte di 88, 887
Tipo di riserva:	accesso al mercato trattamento nazionale divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni alta dirigenza e consigli di amministrazione
Sezione:	liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

- a) **Servizi energetici – in generale [ISIC rev. 3.1 10, 1110, 13, 14, 232, 40, 401, 402, parte di 403, 41; CPC 613 62271, 63297, 7131, 742, 7422, 887 (diversi dai servizi di consulenza)]**

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

L'UE: qualora uno Stato membro dell'Unione europea consenta che un sistema di trasmissione del gas o dell'energia elettrica o un sistema di trasporto mediante oleodotti e gasdotti sia di proprietà straniera, per quanto riguarda le imprese giapponesi controllate da persone fisiche o imprese di un paese terzo che rappresentino più del 5 % delle importazioni dell'Unione europea di petrolio, gas naturale o energia elettrica, al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione europea nel suo complesso o di un singolo Stato membro dell'Unione europea. La presente riserva non si applica ai servizi di consulenza prestati come servizi connessi alla distribuzione di energia.

La presente riserva non si applica a **HR**, **HU** e **LT** (per **LT**, solo CPC 7131) per quanto riguarda il trasporto di combustibili mediante condotte, né alla **LV** per quanto riguarda i servizi connessi alla distribuzione di energia, né alla **SI** per quanto riguarda i servizi connessi alla distribuzione di gas (ISIC rev. 3.1 401, 402, CPC 7131, 887 diversi dai servizi di consulenza).

A **CY**: per la fabbricazione di prodotti petroliferi raffinati nella misura in cui l'investitore sia controllato da una persona fisica o giuridica di un paese terzo che rappresenti più del 5 % delle importazioni di petrolio o di gas naturale, nonché in relazione alla produzione di gas, alla distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte per conto proprio, alla produzione, alla trasmissione e alla distribuzione di energia elettrica, al trasporto di combustibili mediante condotte, ai servizi connessi alla distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica diversi dai servizi di consulenza, ai servizi di commercio all'ingrosso di energia elettrica, ai servizi di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione, di energia elettrica e gas non in bombole (ISIC rev. 3.1 232, 4010, 4020, CPC 613, 62271, 63297, 7131, e 887 diversi dai servizi di consulenza).

In **FI**: le reti e i sistemi di trasmissione e distribuzione di energia e di vapore e acqua calda.

in **FI**: le restrizioni quantitative sotto forma di monopoli o diritti esclusivi per l'importazione di gas naturale e per la produzione e la distribuzione di vapore e di acqua calda. Attualmente esistono diritti esclusivi e monopoli naturali (ISIC rev. 3.1 40, CPC 7131, 887 diversi dai servizi di consulenza).

In **FR**: i sistemi di trasmissione del gas e dell'elettricità e di trasporto di petrolio e gas mediante condotte (CPC 7131).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **BE**: i servizi di distribuzione di energia e i servizi connessi alla distribuzione di energia (CPC 887 diversi dai servizi di consulenza).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **BE**: per i servizi di trasmissione dell'energia, riguardo ai tipi di soggetti giuridici e al trattamento degli operatori pubblici o privati cui il BE ha conferito diritti esclusivi. È prescritto lo stabilimento all'interno dell'Unione europea (ISIC rev. 3.1 4010, CPC 71310).

In **BG**: per i servizi connessi alla distribuzione di energia (parte di CPC 88).

In **PT**: per la produzione, la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica, la fabbricazione di gas, il trasporto di combustibili mediante condotte, i servizi di commercio all'ingrosso di energia elettrica, i servizi di commercio al dettaglio di energia elettrica e di gas non in bombole nonché i servizi connessi alla distribuzione di energia elettrica e di gas naturale. Le concessioni per i settori dell'energia elettrica e del gas sono affidate soltanto a società a responsabilità limitata con sede centrale e direzione effettiva in PT (ISIC rev. 3.1 232, 4010, 4020, CPC 7131, 7422, 887 diversi dai servizi di consulenza).

In **SK**: per la produzione, la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica, la fabbricazione di gas e la distribuzione di combustibili gassosi, la produzione e la distribuzione di vapore e acqua calda, il trasporto di combustibili mediante condotte, la vendita all'ingrosso e al dettaglio di energia elettrica, vapore e acqua calda, e per i servizi connessi alla distribuzione di energia, compresi i servizi prestati nei settori dell'efficienza energetica, dei risparmi energetici e della diagnostica energetica, è prescritta un'autorizzazione. Si applica una verifica della necessità economica e la domanda può essere respinta soltanto se il mercato è saturo. Per tutte queste attività l'autorizzazione può essere concessa solo a una persona fisica residente in via permanente in uno Stato membro dell'Unione europea o del SEE o a una persona giuridica stabilita nell'Unione europea o nel SEE (ISIC rev. 3.1 4010, 4020, 4030, CPC 7131).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **BE**: ad eccezione dell'estrazione di minerali metalliferi e di altre attività estrattive, alle imprese estere controllate da persone fisiche o alle imprese di un paese terzo che rappresentino più del 5 % delle importazioni dell'Unione europea di petrolio, gas naturale o energia elettrica può essere vietato di assumere il controllo dell'attività. È prescritta la costituzione in società (non succursali) (ISIC rev. 3.1 10, 1110, 13, 14, 232, parte di 4010, parte di 4020, parte di 4030).

*Misure esistenti:*

**UE:** direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE; e

direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE.

**BG:** legge sull'energia.

**CY:** le leggi sulla regolamentazione del mercato dell'energia elettrica del 2003, legge 122 (I)/2003, modificata dalle leggi 239(I)/2004, 143(I)/2005, 173(I)/2006, 92(I)/2008, 211(I)/2012, 206(I)/2015 e 18(I)/2017;

le leggi sulla regolamentazione del mercato del gas dal 2004 al 2007;

la legge sul petrolio (oleodotti), capo 273 della Costituzione della Repubblica di Cipro;

legge sul petrolio L. 64 (I)/1975; e

le leggi sulle specifiche riguardanti il petrolio e il carburante dal 2003 al 2009.

**FI:** Maakaasumarkkinalaki (legge sul mercato del gas naturale) (508/2000); e  
Sähkömarkkinalaki (legge sul mercato dell'energia elettrica) (386/1995).

**FR:** codice dell'energia (L111-5, L111-53).

**PT:** decreto legge 230/2012 e decreto legge 231/2012, 26 ottobre – Gas naturale;  
decreto legge 215-A/2012 e decreto legge 215-B/2012, 8 ottobre – Energia elettrica; e  
decreto legge 31/2006, 15 febbraio – Petrolio greggio/prodotti petroliferi.

**SK:** legge 51/1988 sulle attività estrattive, gli esplosivi e l'Amministrazione mineraria di  
Stato;

legge 569/2007 sull'attività geologica, articolo 5;

legge 251/2012 sull'energia, articoli 6 e 7; e

legge 657/2004 sull'energia termica, articolo 5.

**b) Energia elettrica [ISIC rev. 3.1 40, 401; CPC 62271, 887 (diversi dai servizi di consulenza)]**

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **FI**: l'importazione di energia elettrica. Per quanto riguarda il commercio transfrontaliero, la vendita all'ingrosso e al dettaglio di energia elettrica.

In **FR**: solo le società in cui il 100 % del capitale è detenuto dallo Stato francese, da un'altra organizzazione del settore pubblico o dall'Electricité de France (EDF) sono autorizzate a possedere e gestire i sistemi di trasmissione o distribuzione dell'energia elettrica.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **BG**: per la produzione di energia elettrica e la produzione di calore.

In **PT**: le attività di trasmissione e distribuzione di energia elettrica sono svolte in regime di concessione esclusiva di servizio pubblico.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **BE**: per ottenere un'autorizzazione individuale alla produzione di energia elettrica con una capacità di 25 MW è necessario lo stabilimento nell'Unione europea o in un altro Stato che abbia un regime analogo a quello previsto dalla direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e con la cui economia la società in questione abbia un collegamento effettivo e permanente.

La produzione offshore di energia elettrica in acque territoriali del BE è subordinata al rilascio di una concessione e alla costituzione di una joint venture con una società di uno Stato membro dell'Unione europea o con una società estera di un paese che abbia un regime analogo a quello previsto dalla direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, in particolare per quanto riguarda le condizioni inerenti all'autorizzazione e alla selezione. La società dovrebbe inoltre avere la propria amministrazione centrale o la propria sede centrale in uno Stato membro dell'Unione europea o in un paese che soddisfi i criteri summenzionati e con la cui economia la società in questione abbia un collegamento effettivo e permanente.

Per la costruzione di elettrodotti che collegano la produzione offshore alla rete di trasmissione Elia è prescritta l'autorizzazione e la società deve soddisfare le condizioni precedentemente specificate, eccetto per il requisito relativo alla joint venture.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

in **BE**: un'autorizzazione è necessaria per la fornitura di energia elettrica mediante intermediario a clienti stabiliti in BE e collegati alla rete nazionale o a una linea diretta con tensione nominale superiore a 70 000 volt. L'autorizzazione può essere concessa solo a una persona fisica o giuridica stabilita nel SEE.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

in **FR**: per la produzione di energia elettrica.

*Misure esistenti:*

**BE**: Arrêté Royal du 11 octobre 2000 fixant les critères et la procédure d'octroi des autorisations individuelles préalables à la construction de lignes directes;  
Arrêté Royal du 20 décembre 2000 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions domaniales pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'eau, des courants ou des vents, dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international de la mer; e  
Arrêté Royal du 12 mars 2002 relatif aux modalités de pose de câbles d'énergie électrique qui pénètrent dans la mer territoriale ou dans le territoire national ou qui sont installés ou utilisés dans le cadre de l'exploration du plateau continental, de l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes ou de l'exploitation d'îles artificielles, d'installations ou d'ouvrages relevant de la juridiction belge.

**FI:** Maakaasumarkkinalaki (legge sul mercato del gas naturale) (508/2000); e  
Sähkömarkkinalaki (legge sul mercato dell'energia elettrica) 588/2013.

**FR:** codice dell'energia (L111-5, L111-53).

**PT:** decreto-legge 215-A/2012; e  
decreto legge 215-B/2012, 8 ottobre – Energia elettrica.

- c) **Carburanti, gas naturale, petrolio greggio o prodotti petroliferi [ISIC rev. 3.1 232, 40, 402; CPC 613, 62271, 63297, 7131, 71310, 742, 7422, parte di 88, 887 (diversi dai servizi di consulenza)]**

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **FI:** impedire per motivi di sicurezza energetica che persone o imprese straniere controllino o detengano la proprietà di un terminale di gas naturale liquefatto (GNL) (comprese le parti utilizzate per il deposito o la rigassificazione del GNL) .

In **FR**: per motivi di sicurezza energetica nazionale, solo le società in cui il 100 % del capitale è detenuto dallo Stato francese, da un'altra organizzazione del settore pubblico o da ENGIE sono autorizzate a possedere e gestire i sistemi di trasmissione o distribuzione del gas.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **BE**: per i servizi di magazzinaggio alla rinfusa di gas, riguardo ai tipi di soggetti giuridici e al trattamento degli operatori pubblici o privati cui il Belgio ha conferito diritti esclusivi. Per i servizi di magazzinaggio alla rinfusa di gas è prescritto lo stabilimento all'interno dell'Unione europea (parte di CPC 742).

In **BG**: per il trasporto mediante condotte, il deposito e il magazzinaggio di petrolio e gas naturale, compresa la trasmissione di transito (CPC 71310, parte di CPC 742).

In **PT**: per la prestazione transfrontaliera di servizi di deposito e magazzinaggio di combustibili trasportati mediante condotte (gas naturale). Inoltre le concessioni riguardanti la trasmissione, la distribuzione e il deposito sotterraneo di gas naturale e i terminali di arrivo, deposito e rigassificazione del GNL sono aggiudicate mediante appalti pubblici (CPC 7131, CPC 7422).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **BE**: per il trasporto mediante condotte di gas naturale e di altri combustibili è prescritta un'autorizzazione. L'autorizzazione è concessa unicamente a una persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea (conformemente all'articolo 3 dell'AR del 14 maggio 2002).

Qualora l'autorizzazione sia richiesta da una società:

- i) tale società deve essere stabilita conformemente al diritto del Belgio, o di un altro Stato membro dell'Unione europea, oppure di un paese terzo che abbia assunto l'impegno di mantenere in vigore un quadro regolamentare analogo a quello specificato nella direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale; e

- ii) la società deve avere la propria sede centrale amministrativa, lo stabilimento principale o la sede in uno Stato membro dell'Unione europea oppure in un paese terzo che abbia assunto l'impegno di mantenere in vigore un quadro regolamentare analogo a quello specificato nella direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, purché l'attività di tale stabilimento o sede centrale costituisca un collegamento effettivo e permanente con l'economia del paese in questione (CPC 7131).

In **BE**: in generale la fornitura di gas naturale a clienti (consumatori e società di distribuzione il cui consumo combinato complessivo di gas derivante da tutti i punti di approvvigionamento sia pari almeno a un milione di metri cubi l'anno) stabiliti in Belgio è subordinata a un'autorizzazione individuale rilasciata dal ministero, salvo nel caso in cui il fornitore sia una società di distribuzione che utilizza la propria rete di distribuzione. La suddetta autorizzazione può essere concessa esclusivamente a una persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea.

A **CY**: per la prestazione transfrontaliera di servizi di deposito e magazzinaggio di combustibili trasportati mediante condotte nonché la vendita al dettaglio di olio combustibile e gas in bombole diverse dalle vendite per corrispondenza (CPC 613, CPC 62271, CPC 63297, CPC 7131, CPC 742).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in **HU**: per la prestazione di servizi di trasporto mediante condotte è prescritto lo stabilimento. I servizi possono essere prestati mediante un contratto di concessione stipulato con lo Stato o con l'autorità locale. La prestazione di tale servizio è disciplinata dalla legge ungherese sulle concessioni (CPC 7131).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in **LT**: per il trasporto di combustibili mediante condotte e i servizi ausiliari del trasporto mediante condotte di merci diverse dai combustibili.

*Misure esistenti:*

**BE**: Arrêté Royal du 14 mai 2002 relatif à l'autorisation de transport de produits gazeux et autres par canalisations; e

Loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (article 8.2).

**BG**: legge sull'energia.

**CY:** legge sulla regolamentazione del mercato dell'energia elettrica del 2003, legge 122 (I)/2003, modificata dalle leggi 239(I)/2004, 143(I)/2005, 173(I)/2006, 92(I)/2008, 211(I)/2012, 206(I)/2015 e 18(I)/2017;  
leggi sulla regolamentazione del mercato del gas dal 2004 al 2007;  
legge sul petrolio (oleodotti), capo 273 della Costituzione della Repubblica di Cipro;  
legge sul petrolio L. 64 (I)/1975; e  
leggi sulle specifiche riguardanti il petrolio e il carburante dal 2003 al 2009.

**FI:** Maakaasumarkkinalaki (legge sul mercato del gas naturale) (508/2000).

**FR:** codice dell'energia (L111-5, L111-53).

**HU:** legge XVI del 1991 sulle concessioni.

**LT:** legge sul gas naturale della Repubblica di Lituania, del 10 ottobre 2000, n. VIII-1973.

**PT:** decreto legge 230/2012 e decreto legge 231/2012, 26 ottobre – Gas naturale;  
decreto legge 215-A/2012 e decreto legge 215-B/2012, 8 ottobre – Energia elettrica; e  
decreto legge 31/2006, 15 febbraio – Petrolio greggio/prodotti petroliferi.

**d) Nucleare (ISIC Rev. 3.1 12, 3.1 23, 120, 1200, 233, 2330, 40, parte di 4010, CPC 887)**

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **DE**: per la produzione, la trasformazione o il trasporto di materiale nucleare e la generazione o la distribuzione di energia nucleare.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **AT** e **FI**: per la produzione, la trasformazione o il trasporto di materiale nucleare e la generazione o la distribuzione di energia nucleare.

In **BE**: per la produzione, la trasformazione o il trasporto di materiale nucleare e la generazione o la distribuzione di energia nucleare.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni:

in **HU** e **SE**: per la trasformazione di combustibili nucleari e la generazione di energia elettrica nucleare.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

in **BG**: per la trasformazione e il commercio di materiali fissili e da fusione o dei materiali da essi derivati, la manutenzione e la riparazione di attrezzature e sistemi negli stabilimenti di produzione dell'energia nucleare, il trasporto di tali materiali e dei residui della loro lavorazione o l'uso delle radiazioni ionizzanti, nonché per tutti gli altri servizi connessi all'uso dell'energia nucleare per scopi pacifici (compresi servizi tecnici e di consulenza, servizi relativi al software ecc.).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **FR**: tali attività devono rispettare gli obblighi dell'accordo Euratom-Giappone.

*Misure esistenti:*

**AT:** Bundesverfassungsgesetz für ein atomfreies Österreich (legge costituzionale "Austria senza energia nucleare"), BGBl. I Nr. 149/1999.

**BG:** legge sull'uso sicuro dell'energia nucleare.

**FI:** Ydinenergi laki (legge sull'energia nucleare) (990/1987).

**HU:** legge CXVI del 1996 sull'energia nucleare; e  
decreto governativo n. 72/2000 sull'energia nucleare.

**SE:** codice ambientale svedese (1998:808); e  
legge sulle attività nel settore della tecnologia nucleare (1984:3).

**Riserva n. 23 – Altri servizi non compresi altrove**

Settore:	altri servizi non compresi altrove
Classificazione industriale:	CPC 9703, parte di CPC 612, parte di CPC 621, parte di CPC 625, parte di 85990
Tipo di riserva:	accesso al mercato trattamento nazionale trattamento della nazione più favorita divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni alta dirigenza e consigli di amministrazione
Sezione:	liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

**a) Servizi funerari, di cremazione e di pompe funebri (CPC 9703)**

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

in **FI**: i servizi di cremazione e la gestione/manutenzione di cimiteri e tombe possono essere prestati solo dallo Stato e da comuni, parrocchie, comunità religiose oppure fondazioni o società senza scopo di lucro.

In **PT**: per prestare servizi funerari e di pompe funebri è prescritta la presenza commerciale. Per diventare un dirigente tecnico di enti che prestano servizi funerari e di pompe funebri è prescritta la cittadinanza del SEE.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **DE**: solo le persone giuridiche di diritto pubblico possono gestire un cimitero. La creazione e la gestione di cimiteri e i servizi connessi ai servizi funerari sono servizi pubblici.

In **SE**: monopolio della Chiesa di Svezia o dell'autorità locale per i servizi di cremazione e funerari.

In **SI**: servizi funerari, di cremazione e di pompe funebri.

*Misure esistenti:*

**FI**: Hautaustoimilaki (legge sui servizi funerari) (457/2003).

**PT**: decreto-legge n. 10/2015 del 16 gennaio.

**SE**: Begravningslag (1990:1144).

**b) Altri servizi alle imprese**

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **CZ**: i servizi di vendita all'asta nella Repubblica ceca sono soggetti a licenza. Per ottenere una licenza (per la fornitura di aste pubbliche volontarie), una società deve essere costituita nella Repubblica ceca e una persona fisica deve aver ottenuto un permesso di soggiorno; la società o la persona fisica devono essere iscritte nel registro delle imprese della Repubblica ceca (parte di CPC 612, parte di CPC 621, parte di CPC 625, parte di 85990).

*Misure esistenti:*

**CZ**: legge n. 455/1991, racc., sulle licenze commerciali; e legge n. 26/2000, racc., sulle aste pubbliche.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **LT**: l'impresa pubblica "Infostruktura" gode di diritti esclusivi per la prestazione dei seguenti servizi: trasmissione di dati attraverso reti di trasmissione sicura, concessione di indirizzi del dominio "gov.lt", certificazione dei registratori di cassa elettronici.

*Misure esistenti:*

**LT:** delibera governativa del 28 maggio 2002, n. 756, sull'approvazione della procedura standard di determinazione dei prezzi e delle tariffe di beni e servizi di natura monopolistica, forniti da imprese di proprietà dello Stato e da enti pubblici istituiti da ministeri, istituzioni governative e governatori di contea e loro assegnati.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in **FI:** per prestare servizi di identificazione elettronica è prescritto lo stabilimento in Finlandia o in un altro paese del SEE.

*Misure esistenti:*

**FI:** Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista (legge sull'identificazione e la firma elettroniche) 617/2009.

**c) Nuovi servizi**

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

l'UE: per la prestazione di nuovi servizi, diversi da quelli rientranti nella classificazione centrale dei prodotti delle Nazioni Unite (CPC), 1991.

## Elenco del Giappone

### Note introduttive

1. Il presente elenco stabilisce, a norma degli articoli 8.12, 8.18 e 8.24, le riserve formulate dal Giappone in relazione a specifici settori, sottosettori o attività per i quali esso può mantenere in vigore misure esistenti, o adottarne di nuove o più restrittive, non conformi agli obblighi imposti dai seguenti articoli:
  - a) articolo 8.7 o 8.15;
  - b) articolo 8.8 o 8.16;
  - c) articolo 8.9 o 8.17;
  - d) articolo 8.10; oppure
  - e) articolo 8.11.

2. Ciascuna riserva definisce gli elementi di seguito elencati:
- a) "settore" si riferisce al settore generale in cui la riserva è formulata;
  - b) "sottosettore" si riferisce al settore specifico in cui la riserva è formulata;
  - c) "classificazione industriale" si riferisce, se del caso e solo a fini di trasparenza, all'attività oggetto della riserva secondo i codici di classificazione industriale nazionali o internazionali;
  - d) "obblighi in esame" specifica gli obblighi di cui al paragrafo 1 per i quali la riserva è formulata;
  - e) "descrizione" definisce l'ambito di applicazione dei settori, dei sottosettori o delle attività oggetto della riserva; e
  - f) "misure esistenti" indica, a fini di trasparenza, le misure vigenti che si applicano ai settori, ai sottosettori o alle attività oggetto della riserva.

3. Nell'interpretare una riserva si tiene conto di tutti gli elementi ivi contenuti. L'elemento "descrizione" prevale su tutti gli altri.
4. Per quanto riguarda i servizi finanziari:
  - a) nel quadro dell'articolo 8.65 nulla osta a che il Giappone adotti, per motivi prudenziali, misure quali limitazioni non discriminatorie alle forme giuridiche di una presenza commerciale. Per le stesse ragioni, nulla osta a che il Giappone applichi limitazioni non discriminatorie concernenti l'ammissione al mercato di nuovi servizi finanziari che siano coerenti con un quadro regolamentare volto al conseguimento di tali obiettivi prudenziali. In tale contesto, le società di intermediazione mobiliare sono autorizzate a trattare i valori definiti nelle pertinenti disposizioni legislative del Giappone, e le banche non sono autorizzate a occuparsi di detti valori a meno che la loro autorizzazione non derivi da tali disposizioni legislative; e
  - b) i servizi prestati sul territorio dell'Unione europea a un consumatore di servizi in Giappone, che non siano stati oggetto di una commercializzazione attiva da parte del prestatore di servizi, sono considerati servizi prestati a norma dell'articolo 8.2, lettera d), punto ii).

5. Per quanto concerne i trasporti marittimi, le misure che incidono sul cabotaggio nei servizi di trasporto marittimo non figurano nel presente elenco, in quanto sono escluse dall'ambito di applicazione del capo 8, sezione B, a norma dell'articolo 8.6, paragrafo 2, lettera a), e del capo 8, sezione C, a norma dell'articolo 8.14, paragrafo 2, lettera a).
6. Le disposizioni legislative e regolamentari del Giappone concernenti la disponibilità di spettro che incidono sugli obblighi derivanti dagli articoli 8.7 e 8.15 non sono comprese nel presente elenco del Giappone, in quanto si tiene conto dell'allegato 6 degli orientamenti relativi all'elenco degli impegni specifici (documento OMC S/L/92 del 28 marzo 2001).
7. Ai fini dell'elenco del Giappone di cui al presente allegato, per "JSIC" si intende la classificazione tipo, per industrie, del Giappone (*Japan Standard Industrial Classification*), fissata dal ministero degli Affari interni e delle comunicazioni e riveduta il 30 ottobre 2013.

1 Settore: tutti i settori

Sottosettore:

Classificazione industriale:

Obblighi in esame: accesso al mercato (articolo 8.7)  
trattamento nazionale (articolo 8.8)  
alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 8.10)

Descrizione: liberalizzazione degli investimenti

1. In caso di trasferimento o cessione delle partecipazioni o delle attività patrimoniali di un'impresa statale o di un ente pubblico, il Giappone si riserva il diritto di:
  - a) vietare o imporre limitazioni alla proprietà di tali partecipazioni o attività patrimoniali, detenute da imprenditori dell'Unione europea, o ai loro investimenti;

- b) imporre limitazioni alla capacità degli imprenditori dell'Unione europea, in quanto proprietari di tali partecipazioni o attività patrimoniali, o ai loro investimenti, di controllare le nuove imprese; oppure
- c) adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la cittadinanza degli amministratori, dei dirigenti o dei membri del consiglio di amministrazione delle nuove imprese.

- 2. In deroga al paragrafo 1, il livello amministrativo centrale del Giappone non adotta alcuna misura né impone divieti o limitazioni, di cui al paragrafo 1, con nuove disposizioni legislative o regolamentari in seguito al trasferimento iniziale, dal livello centrale della pubblica amministrazione del Giappone a un imprenditore dell'Unione europea o ai suoi investimenti, delle partecipazioni o delle attività patrimoniali di cui al paragrafo 1<sup>1</sup>.

Misure esistenti:

---

<sup>1</sup> Si precisa che il livello centrale del governo del Giappone può mantenere in vigore quelle misure, quei divieti o quelle limitazioni che siano adottati o mantenuti al momento del trasferimento iniziale.

2 Settore: tutti i settori

Sottosettore:

Classificazione industriale:

Obblighi in esame: accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15)  
trattamento nazionale (articoli 8.8 e 8.16)  
alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 8.10)

Descrizione: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi  
Il Giappone si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura relativa agli investimenti in servizi telegrafici, servizi di gioco d'azzardo e di scommesse o alla prestazione di tali servizi, alla fabbricazione di prodotti del tabacco, alla fabbricazione di banconote della Banca del Giappone, al conio e alla vendita di monete e ai servizi postali in Giappone<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Ai fini della presente riserva, per "servizi postali" si intende la consegna della corrispondenza di altre persone (tanin-no-shinsho-no-sotatsu) di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della legge postale (legge n. 165 del 1947) e il servizio di consegna della corrispondenza (shinshobin-no-ekimu) ai sensi della legge sulla consegna della corrispondenza da parte di operatori privati (legge n. 99 del 2002); i suddetti servizi postali non comprendono tuttavia i servizi di consegna speciale della corrispondenza (tokutei-shinshobin-ekimu) ai sensi di quest'ultima legge. Tra i servizi non compresi in tale definizione figurano la consegna di pacchi, pacchetti, merci, pubblicità diretta per corrispondenza e periodici.

Misure esistenti: legge sulle società di telecomunicazione (legge n. 86 del 1984);  
disposizioni supplementari, articolo 5;  
legge postale (legge n. 165 del 1947), articolo 2;  
legge sulla consegna della corrispondenza da parte di operatori privati (legge n. 99 del 2002);  
legge sulle gare ippiche (legge n. 158 del 1948), articolo 1-2;  
legge sulle gare di imbarcazioni a motore (legge n. 242 del 1951), articolo 2;  
legge sulle gare di bicicletta (legge n. 209 del 1948), articolo 1;  
legge sulle corse automobilistiche (legge n. 208 del 1950), articolo 3;  
legge sulle lotterie (legge n. 144 del 1948), articolo 4;  
legge sulla Banca del Giappone (legge n. 89 del 1997), articoli 46 e 49;  
legge sull'unità monetaria e l'emissione di moneta (legge n. 42 del 1987), articoli 4 e 10;  
legge sulle lotterie di promozione dello sport (legge n. 63 del 1998), articolo 3.

3 Settore: tutti i settori (settori non riconosciuti o non tecnicamente possibili)

Sottosettore:

Classificazione industriale:

Obblighi in esame: accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15)  
trattamento nazionale (articoli 8.8 e 8.16)  
trattamento della nazione più favorita (articoli 8.9 e 8.17)

Descrizione: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1. Il Giappone si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante servizi diversi da quelli riconosciuti o da quelli che avrebbero dovuto essere riconosciuti dal governo del Giappone a motivo delle circostanze esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente accordo.
2. I servizi oggetto di una classificazione positiva ed esplicita nella JSIC o nella CPC al momento dell'entrata in vigore del presente accordo avrebbero dovuto essere riconosciuti dal governo del Giappone in quel momento.
3. Il Giappone si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante la prestazione di servizi in una modalità di prestazione in cui tali servizi non erano tecnicamente realizzabili al momento dell'entrata in vigore del presente accordo.

Misure esistenti:

4	Settore:	industria aerospaziale
	Sottosettore:	industria spaziale
	Classificazione industriale:	
	Obblighi in esame:	accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15) trattamento nazionale (articoli 8.8 e 8.16) alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 8.10) divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni (articolo 8.11)
	Descrizione:	<u>liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi</u> 1. Il Giappone si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante gli investimenti nell'industria spaziale.

2. Il Giappone si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante la prestazione di servizi nell'ambito dell'industria spaziale, tra cui:
  - a) servizi basati su contratti di incentivazione tecnologica finalizzati all'importazione di tecnologie per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzo;
  - b) servizi di produzione per conto terzi;
  - c) servizi di riparazione e manutenzione; e
  - d) servizi di trasporto spaziale.

Misure esistenti: legge sulle valute e sul commercio estero (legge n. 228 del 1949), articoli 27 e 30.

5	Settore:	industria delle armi e degli esplosivi
	Sottosettore:	industria delle armi fabbricazione di esplosivi
	Classificazione industriale:	
	Obblighi in esame:	accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15) trattamento nazionale (articoli 8.8 e 8.16) alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 8.10) divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni (articolo 8.11)
	Descrizione:	<u>liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi</u> 1. Il Giappone si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante gli investimenti nelle industrie delle armi e della fabbricazione di esplosivi.

2. Il Giappone si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante la prestazione di servizi nelle industrie delle armi e della fabbricazione di esplosivi, tra cui:
  - a) servizi basati su contratti di incentivazione tecnologica finalizzati all'importazione di tecnologie per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzo;
  - b) servizi di produzione per conto terzi; e
  - c) servizi di riparazione e manutenzione.

Misure esistenti: legge sulla fabbricazione di armi (legge n. 145 del 1953), articolo 5;  
legge sulle valute e sul commercio estero (legge n. 228 del 1949), articoli 27 e 30.  
ordinanza governativa sugli investimenti diretti esteri (ordinanza governativa n. 261 del 1980), articoli 3 e 5.

6	Settore:	servizi di informazione e comunicazione	
	Sottosettore:	radiodiffusione	
	Classificazione industriale:	JSIC 380	Istituti impegnati nell'esercizio di attività amministrative o di attività economiche accessorie
		JSIC 381	Radiodiffusione pubblica, eccetto la teletrasmissione via cavo
		JSIC 382	Radiodiffusione nel settore privato, eccetto la teletrasmissione via cavo
		JSIC 383	Teletrasmissione via cavo
	Obblighi in esame:	accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15)	
		trattamento nazionale (articoli 8.8 e 8.16)	
		alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 8.10)	
		divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni (articolo 8.11)	

- Descrizione: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi
1. Il Giappone si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante gli investimenti o la prestazione di servizi nel settore della radiodiffusione.
  2. Ai fini della presente riserva, la "radiodiffusione" è intesa come la trasmissione di telecomunicazioni destinate alla ricezione diretta da parte del pubblico (legge sulla radiodiffusione, articolo 2, paragrafo 1) e non comprende i servizi a richiesta, tra cui quelli prestati su Internet.
- Misure esistenti: legge sulle valute e sul commercio estero (legge n. 228 del 1949), articolo 27;
- ordinanza governativa sugli investimenti diretti esteri (ordinanza governativa n. 261 del 1980), articolo 3;
- legge sulla radio (legge n. 131 del 1950), capitolo 2;
- legge sulla radiodiffusione (legge n. 132 del 1950), capitolo 2 e capitoli da 5 a 8.

7	Settore:	istruzione e sostegno all'apprendimento	
	Sottosettore:	servizi di istruzione primaria e secondaria	
	Classificazione industriale:	JSIC 811	Scuole dell'infanzia
		JSIC 812	Scuole elementari
		JSIC 813	Scuole secondarie di primo grado
		JSIC 814	Scuole secondarie superiori, scuole secondarie
		JSIC 815	Scuole speciali
		JSIC 819	Centri integrati di istruzione e cura della prima infanzia
	Obblighi in esame:	accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15)	
		trattamento nazionale (articoli 8.8 e 8.16)	

- Descrizione: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi  
Il Giappone si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante gli investimenti o la prestazione di servizi di istruzione primaria e secondaria.
- Misure esistenti: legge fondamentale dell'istruzione (legge n. 120 del 2006), articolo 6;  
legge sull'istruzione scolastica (legge n. 26 del 1947, articolo 2);  
legge sulla scuola privata (legge n. 270 del 1949), articolo 3;  
legge sulla promozione dei servizi globali connessi all'istruzione, alla cura dell'infanzia, ecc., dei bambini in età prescolare (legge n. 77 del 2006).

8	Settore:	energia	
	Sottosettore:	industria dell'energia elettrica industria del gas industria dell'energia nucleare	
	Classificazione industriale <sup>1</sup> :	JSIC 0519*1	Estrazione di metalli vari
		JSIC 2391	Combustibili nucleari
		JSIC 281*2	Dispositivi elettronici
		JSIC 282*2	Componenti elettronici
		JSIC 289*2	Parti, dispositivi e circuiti elettronici vari
		JSIC 291*2	Apparati elettrici di generazione, trasmissione e distribuzione
		JSIC 292*2	Apparecchiature elettriche industriali

---

<sup>1</sup> L'asterisco (\*1) posto accanto al codice JSIC indica che le attività di cui al suddetto codice oggetto della riserva sono limitate ai materiali nucleari. L'asterisco (\*2) posto accanto ai codici JSIC indica che le attività di cui ai suddetti codici oggetto della riserva sono limitate alle attività relative all'industria dell'energia nucleare.

JSIC 2952*2	Batterie di pile (a secco e a umido)
JSIC 296*2	Apparecchi elettronici
JSIC 297*2	Strumenti di misura elettrici
JSIC 299*2	Macchine e apparecchi elettrici e forniture varie
JSIC 30*2	Fabbricazione di apparecchi elettronici di informazione e comunicazione
JSIC 313*2	Costruzione navale e riparazione di navi e motori marini
JSIC 3159*2	Carrelli industriali vari e parti ed accessori
JSIC 3199*2	Materiale da trasporto, n.c.a
JSIC 33	Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica
JSIC 34	Servizi di produzione e distribuzione di gas
JSIC 8899*2	Imprese di smaltimento dei rifiuti, n.c.a.
JSIC 9011*2	Officine di riparazione di macchine in generale, eccetto quelle da cantiere e da miniera
JSIC 902*2	Officina di riparazione di macchinari elettrici, apparecchiature, apparecchi e forniture

Obblighi in esame:	<p>accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15)</p> <p>trattamento nazionale (articoli 8.8 e 8.16)</p> <p>alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 8.10)</p> <p>divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni (articolo 8.11)<sup>1</sup></p> <p>trattamento della nazione più favorita (articolo 8.17)</p>
Descrizione:	<p><u>liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi</u></p> <p>Il Giappone si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante gli investimenti o la prestazione di servizi nel settore dell'energia elencati nell'elemento "sottosettore".</p>
Misure esistenti:	<p>legge sulle valute e sul commercio estero (legge n. 228 del 1949), articoli 27 e 30.</p> <p>ordinanza governativa sugli investimenti diretti esteri (ordinanza governativa n. 261 del 1980), articoli 3 e 5;</p> <p>legge sul settore dell'energia elettrica (legge n. 170 del 1964), capo 2;</p> <p>legge sul settore del gas (legge n. 51 del 1954), capo 3;</p> <p>legge sullo smaltimento definitivo di rifiuti radioattivi specifici (legge n. 117 del 2000), capo 5.</p>

---

<sup>1</sup> Per quanto riguarda l'obbligo derivante dall'articolo 8.11, la presente riserva si applica soltanto alle misure che non siano incompatibili con gli obblighi assunti a norma dell'accordo sulle misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali.

9	Settore:	servizi finanziari
	Sottosettore:	servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)
	Classificazione industriale:	
	Obblighi in esame:	accesso al mercato (articolo 8.15) trattamento nazionale (articolo 8.16)
	Descrizione:	<p><u>scambi transfrontalieri di servizi</u></p> <p>Il Giappone si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi finanziari per il settore bancario e altri servizi finanziari, diversi dai servizi che seguono di cui alle lettere da a) a d), secondo le modalità di prestazione definite all'articolo 8.2, lettera d), punto i), e dal servizio che segue di cui alla lettera e), secondo le modalità di prestazione definite all'articolo 8.2, lettera d), punto ii)<sup>1</sup>:</p> <p>a) transazioni relative a valori mobiliari con enti finanziari e altri soggetti in Giappone, come prescritto dalle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del Giappone;</p>

---

<sup>1</sup> Con riferimento alle lettere da a) a d) della presente riserva, il Giappone può prescrivere la registrazione o l'autorizzazione dei prestatori di servizi finanziari transfrontalieri dell'Unione europea e degli strumenti finanziari.

- b) la vendita di certificati di collocamento di fondi d'investimento e di strumenti finanziari, tramite società d'investimento in Giappone<sup>1</sup>;
- c) la prestazione dei seguenti servizi a un organismo di investimento collettivo:
  - i) consulenza in materia di investimenti; e
  - ii) servizi di gestione di portafoglio, esclusi:
    - A) servizi di amministrazione fiduciaria; e
    - B) servizi di custodia e servizi di esecuzione non connessi alla gestione di un organismo di investimento collettivo<sup>2</sup>.
- d) la comunicazione e la trasmissione di informazioni finanziarie e il trattamento di dati finanziari di cui all'articolo 8.59, lettera a), punto ii), lettera K), come pure consulenze e altri servizi accessori, esclusa l'intermediazione, relativi al settore bancario e altri servizi finanziari di cui all'articolo 8.59, lettera a), punto ii), lettera L); e
- e) i servizi di cui all'articolo 8.59, lettera a), punto ii).

Misure esistenti: legge sugli strumenti finanziari e i cambi (legge n. 25 del 1948), articoli 29, 29-2 e 61.

---

<sup>1</sup> La sollecitazione commerciale da parte delle società d'investimento deve avvenire in Giappone.

<sup>2</sup> Per "organismo di investimento collettivo" nella presente riserva si intende un operatore del settore degli strumenti finanziari che esercita attività di gestione degli investimenti in virtù della legge sugli strumenti finanziari e i cambi (legge n. 25 del 1948).

10	Settore:	servizi finanziari
	Sottosettore:	servizi assicurativi e connessi
	Classificazione industriale:	
	Obblighi in esame:	accesso al mercato (articolo 8.15) trattamento nazionale (articolo 8.16)
	Descrizione:	<u>scambi transfrontalieri di servizi</u> Il Giappone si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi finanziari per i servizi assicurativi e connessi, diversi dai servizi seguenti, se forniti da un prestatore di servizi finanziari dell'Unione europea stabilito nel territorio dell'Unione europea per conto proprio, tramite un intermediario o in qualità di intermediario, mediante le modalità di prestazione definite all'articolo 8.2, lettera d), punti i) e ii) <sup>1</sup> :

---

<sup>1</sup> I servizi di intermediazione assicurativa possono essere prestati solo nel contesto dei contratti di assicurazione autorizzati in Giappone.

- a) l'assicurazione dei rischi connessi a:
  - i) spedizione marittima, aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti), in modo che l'assicurazione copra uno o tutti i seguenti elementi: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e
  - ii) merci in transito internazionale; e
- b) la riassicurazione, la retrocessione e i servizi accessori del settore assicurativo di cui all'articolo 8.59, lettera a), punto i), lettera D).

Misure esistenti: legge sul settore assicurativo (legge n. 105 del 1995), articoli 185, 186, 275, 276, 277, 286 e 287;

ordinanza governativa sull'applicazione della legge sul settore assicurativo (ordinanza governativa n. 425 del 1995), articoli 19 e 39-2;

ordinanza ministeriale sull'applicazione della legge sul settore assicurativo (ordinanza ministeriale del ministero delle Finanze, n. 5, del 1996), articoli 116 e 212-6.

11	Settore:	pesca e servizi connessi alla pesca										
	Sottosettore:	pesca nelle acque territoriali, nelle acque interne, nella zona economica esclusiva e sulla piattaforma continentale										
	Classificazione industriale:	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">JSIC 031</td> <td>Pesca marittima</td> </tr> <tr> <td>JSIC 032</td> <td>Pesca nelle acque interne</td> </tr> <tr> <td>JSIC 041</td> <td>Acquacoltura marina</td> </tr> <tr> <td>JSIC 042</td> <td>Acquacoltura nelle acque interne</td> </tr> <tr> <td>JSIC 8093</td> <td>Attività di guida nel settore della pesca sportiva</td> </tr> </table>	JSIC 031	Pesca marittima	JSIC 032	Pesca nelle acque interne	JSIC 041	Acquacoltura marina	JSIC 042	Acquacoltura nelle acque interne	JSIC 8093	Attività di guida nel settore della pesca sportiva
JSIC 031	Pesca marittima											
JSIC 032	Pesca nelle acque interne											
JSIC 041	Acquacoltura marina											
JSIC 042	Acquacoltura nelle acque interne											
JSIC 8093	Attività di guida nel settore della pesca sportiva											
	Obblighi in esame:	<p>accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15)</p> <p>trattamento nazionale (articoli 8.8 e 8.16)</p> <p>trattamento della nazione più favorita (articoli 8.9 e 8.17)</p> <p>alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 8.10)</p> <p>divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni (articolo 8.11)</p>										
	Descrizione:	<p><u>liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi</u></p> <p>1. Il Giappone si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante gli investimenti o la prestazione di servizi nel settore della pesca nelle acque territoriali, nelle acque interne, nella zona economica esclusiva e sulla piattaforma continentale del Giappone.</p>										

2. Ai fini della presente riserva, per "pesca" si intende l'attività di sfruttamento e coltura di risorse acquatiche, compresi i seguenti servizi connessi alla pesca:
  - a) studio delle risorse acquatiche, senza il relativo sfruttamento;
  - b) cattura di risorse acquatiche;
  - c) salvaguardia e trasformazione delle catture;
  - d) trasporto delle catture e dei prodotti della pesca; e
  - e) forniture ad altre navi utilizzate per la pesca.

Misure esistenti: legge sulle valute e sul commercio estero (legge n. 228 del 1949), articolo 27;

ordinanza governativa sugli investimenti diretti esteri (ordinanza governativa n. 261 del 1980), articolo 3;

legge sulla regolamentazione delle operazioni di pesca svolte da cittadini stranieri (legge n. 60 del 1967), articoli 3, 4 e 6;

legge sull'esercizio di diritti sovrani per quanto riguarda la pesca nelle zone economiche esclusive (legge n. 76 del 1996), articoli 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14.

12	Settore:	operazioni fondiarie
	Sottosettore:	
	Classificazione industriale:	
	Obblighi in esame:	accesso al mercato (articolo 8.7) trattamento nazionale (articoli 8.8 e 8.16) trattamento della nazione più favorita (articoli 8.9 e 8.17)
	Descrizione:	<u>liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Per quanto riguarda l'acquisto o l'affitto di proprietà fondiarie in Giappone, mediante ordinanza governativa possono essere imposti divieti o restrizioni a cittadini stranieri o a persone giuridiche, laddove le persone giuridiche o i cittadini del Giappone siano vincolati da divieti o restrizioni simili nel paese straniero.</li> <li>2. Il Giappone si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante l'acquisto di fondi agricoli in Giappone<sup>1</sup>.</li> </ol>
	Misure esistenti:	legge sui terreni posseduti da stranieri (legge n. 42 del 1925), articolo 1; legge sui terreni agricoli (legge n. 229 del 1952), articoli 2, 3, 6 e 7.

---

<sup>1</sup> L'obbligo di cui all'articolo 8.7 è previsto nella presente riserva al solo scopo di riservare il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante l'acquisto di fondi agricoli in Giappone. Per quanto riguarda l'acquisto di fondi agricoli in Giappone, possono essere imposte solo misure che non siano conformi all'obbligo di cui articolo 8.7.

13	Settore:	servizi pubblici di polizia e correzionali e servizi sociali
	Sottosettore:	
	industria	
	Classificazione:	
	Obblighi in esame:	<p>accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15)</p> <p>trattamento nazionale (articoli 8.8 e 8.16)</p> <p>trattamento della nazione più favorita (articoli 8.9 e 8.17)</p> <p>alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 8.10)</p> <p>divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni (articolo 8.11)</p>
	Descrizione:	<p><u>liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi</u></p> <p>Il Giappone si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante gli investimenti o la prestazione di servizi pubblici di polizia e correzionali nonché di servizi sociali istituiti e mantenuti per finalità pubbliche: sicurezza o assicurazione del reddito, sicurezza o assicurazione sociale, assistenza sociale, formazione pubblica, salute, cura dell'infanzia ed edilizia popolare.</p>
	Misure esistenti:	

14	Settore:	servizi di vigilanza
	Sottosettore:	
	Classificazione industriale:	JSIC 923 Servizi di vigilanza
	Obblighi in esame:	accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15) trattamento nazionale (articolo 8.16)
	Descrizione:	<u>liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi</u> Il Giappone si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante la prestazione di servizi di vigilanza.
	Misure esistenti:	legge sulle attività nel settore della sicurezza (legge n. 117 del 1972), articoli 4 e 5.

15      Settore:                tutti i settori

Sottosettore:

Classificazione  
industriale:

Obblighi in                trattamento della nazione più favorita (articoli 8.9 e 8.17)  
esame:

Descrizione: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1. Il Giappone si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura che accordi un trattamento meno favorevole ai servizi, ai prestatori di servizi, alle imprese disciplinate o agli imprenditori dell'Unione europea nella misura in cui il Giappone accorda qualsiasi trattamento ai servizi, ai prestatori di servizi, alle imprese o agli imprenditori di un paese terzo, purché il Giappone sia tenuto a riconoscere qualsiasi trattamento ai servizi, ai prestatori di servizi, alle imprese o agli imprenditori del paese terzo in virtù di qualsiasi accordo bilaterale o multilaterale in vigore, o firmato prima della data di entrata in vigore del presente accordo, fatta eccezione per l'accordo TPP<sup>1</sup> (di seguito, nella presente riserva, un siffatto accordo bilaterale o multilaterale viene indicato come "l'accordo preesistente").

---

<sup>1</sup> Ai fini della presente riserva, per "accordo TPP" si intende l'accordo di partenariato transpacifico firmato ad Auckland il 4° febbraio 2016 o qualsiasi altro accordo internazionale sui servizi e gli investimenti che:

- a) preveda per i servizi, i prestatori di servizi, le imprese o gli imprenditori una liberalizzazione e una protezione sostanzialmente equivalenti a quelle previste dall'accordo di partenariato transpacifico firmato ad Auckland il 4° febbraio 2016; e
- b) sia firmato da tutti i seguenti Stati: Giappone, Australia, Nuova Zelanda, Perù, Singapore, Malaysia, Vietnam, Canada, Messico, Brunei Darussalam e Cile.

2. Nella misura in cui resti impregiudicato il diritto del Giappone previsto al paragrafo 1, purché l'accordo TPP sia in vigore alla data o prima della data di entrata in vigore del presente accordo, per quanto riguarda il trattamento accordato ai servizi, ai prestatori di servizi, alle imprese o agli imprenditori di un membro del TPP<sup>1</sup> dall'accordo TPP, indipendentemente dal fatto che il Giappone sia diventato, continui o cessi di essere Parte dell'accordo preesistente, il Giappone non accorda alcun trattamento meno favorevole di quello accordato ai servizi, ai fornitori di servizi, alle imprese disciplinate o agli imprenditori dell'Unione europea in circostanze analoghe<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Ai fini della presente riserva, per "membro del TPP" si intende qualsiasi Stato o territorio doganale a sé stante per il quale l'accordo TPP entra in vigore.

<sup>2</sup> Si precisa che la presente riserva non comprende revisioni o modifiche successive né la liberalizzazione nel quadro di tali accordi, nella misura in cui qualsiasi trattamento sia nuovamente accordato ai servizi, ai prestatori di servizi, alle imprese o agli imprenditori di un paese terzo nell'ambito dell'accordo preesistente di cui al paragrafo 1, a seguito di tali revisioni o modifiche successive o della liberalizzazione.

3. Il Giappone si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura che accordi un trattamento differenziato a determinati paesi in forza di qualsiasi accordo bilaterale o multilaterale diverso dall'accordo preesistente e dall'accordo TPP, riguardante:
  - a) la pesca; oppure
  - b) questioni marittime, compreso il salvataggio.

Misure esistenti:

16	Settore:	agricoltura
	Sottosettore:	allevamento di bovini da latte allevamento di bovini da carne
	Classificazione industriale:	JSIC 0121 Allevamento di bovini da latte JSIC 0122 Allevamento di bovini da carne
	Obblighi in esame:	accesso al mercato (articolo 8.7)
	Descrizione:	<u>liberalizzazione degli investimenti</u> Il Giappone si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante gli investimenti nell'allevamento di bovini da latte e di bovini da carne.
	Misure esistenti:	legge sulla promozione della produzione di latte e carne (legge n. 182 del 1954), articolo 10.

17	Settore:	servizi di trasporto/servizi alle imprese
	Sottosettore:	trasporto aereo
	Classificazione industriale:	
	Obblighi in esame:	trattamento della nazione più favorita (articoli 8.9 e 8.17)
	Descrizione:	<u>liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi</u> Il Giappone si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura in virtù di qualsiasi accordo bilaterale o multilaterale concernente il settore dell'aviazione per quanto riguarda i servizi di cui all'articolo 8.6, paragrafo 2, lettera b), punti da i) a iv), e all'articolo 8.14, paragrafo 2, lettera b), punti da i) a iv).
	Misure esistenti:	

18 Settore: trasporti

Sottosettore:

Classificazione industriale:

Obblighi in esame:

accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15)

trattamento nazionale (articoli 8.8 e 8.16)

trattamento della nazione più favorita (articoli 8.9 e 8.17)

alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 8.10)

divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni (articolo 8.11)

Descrizione:

liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Il Giappone si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante i servizi di trasporto per vie navigabili, compreso il cabotaggio, i servizi di leasing o noleggio di imbarcazioni per i servizi di trasporto per vie navigabili e i servizi ausiliari del trasporto per vie navigabili.

Ai fini della presente riserva, il trasporto transoceanico (JSIC 451) e il trasporto costiero (JSIC 452) sono esclusi dai servizi di trasporto per vie navigabili.

Misure esistenti:

---

## ALLEGATO III

### VISITATORI PER MOTIVI PROFESSIONALI A FINI DI STABILIMENTO, PERSONALE TRASFERITO ALL'INTERNO DI UNA SOCIETÀ, INVESTITORI E VISITATORI DI BREVE DURATA PER MOTIVI PROFESSIONALI

#### Elenco dell'Unione europea

1. Gli articoli 8.25 e 8.27 non si applicano a qualsiasi misura esistente non conforme che figura nel presente elenco, nella misura della non conformità.
2. Una misura che figura nel presente elenco può essere mantenuta in vigore, prorogata, tempestivamente rinnovata o modificata, purché la modifica non riduca la conformità della misura agli articoli 8.25 o 8.27, quale esistente immediatamente prima della modifica<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Il presente paragrafo non si applica alle riserve del Regno Unito.

3. Si precisa che, per l'Unione europea, l'obbligo di concedere il trattamento nazionale non comporta la prescrizione di estendere alle persone fisiche o giuridiche del Giappone il trattamento accordato in uno Stato membro, a norma del TFUE, o a qualsiasi misura adottata conformemente a detto trattato compresa la loro attuazione negli Stati membri, a:

- i) persone fisiche o residenti di uno Stato membro o
- ii) persone giuridiche costituite o organizzate conformemente al diritto di un altro Stato membro o dell'Unione europea e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale in uno Stato membro.

Tale trattamento è concesso alle persone giuridiche costituite o organizzate conformemente alla legislazione di uno Stato membro o dell'Unione europea e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale in uno Stato membro, comprese quelle che sono di proprietà o controllate da persone fisiche o giuridiche del Giappone.

4. Gli impegni riguardanti i visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento, il personale trasferito all'interno di una società, gli investitori e i visitatori di breve durata per motivi professionali non si applicano ai casi in cui la finalità o la conseguenza della loro presenza temporanea sia di interferire in vertenze o negoziati sindacali o comunque di condizionarne l'esito.
  
5. Nell'elenco in appresso vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

UE Unione europea, compresi tutti i suoi Stati membri  
AT Austria  
BE Belgio  
BG Bulgaria  
CY Cipro  
CZ Repubblica ceca  
DE Germania  
DK Danimarca  
EE Estonia  
EL Grecia  
ES Spagna  
FI Finlandia  
FR Francia  
HR Croazia

HU Ungheria  
IE Irlanda  
IT Italia  
LT Lituania  
LU Lussemburgo  
LV Lettonia  
MT Malta  
NL Paesi Bassi  
PL Polonia  
PT Portogallo  
RO Romania  
SE Svezia  
SI Slovenia  
SK Repubblica slovacca  
UK Regno Unito

6. La durata del soggiorno permessa è stabilita come segue:

- a) visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento: fino a 90 giorni nell'arco di un periodo di sei mesi.
- b) personale trasferito all'interno di una società: fino a tre anni, con eventuale proroga a discrezione dell'Unione europea e dei suoi Stati membri;
- c) investitori: fino a un anno; e
- d) visitatori di breve durata per motivi professionali: fino a 90 giorni nell'arco di un periodo di sei mesi.

7. Visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento

Tutti i settori:	<p><b>AT:</b> il visitatore per motivi professionali deve essere alle dipendenze di un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro, altrimenti: nessun impegno specifico.</p> <p><b>CY, UK:</b> durata del soggiorno permessa: fino a 90 giorni nell'arco di un periodo di 12 mesi. Il visitatore per motivi professionali deve essere alle dipendenze di un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro, altrimenti: nessun impegno specifico.</p> <p><b>CZ:</b> il visitatore per motivi professionali a fini di stabilimento deve essere alle dipendenze di un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro, altrimenti: nessun impegno specifico.</p> <p><b>SK:</b> il visitatore per motivi professionali a fini di stabilimento deve essere alle dipendenze di un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro, altrimenti: nessun impegno specifico. è prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica.</p>
------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Personale trasferito all'interno di una società (dirigenti e personale specializzato)

Tutti i settori:	<p><b>AT, CZ, SK, UK:</b> il personale trasferito all'interno di una società deve essere alle dipendenze di un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro, altrimenti: nessun impegno specifico.</p> <p><b>BG:</b> il numero di persone fisiche straniere alle dipendenze di un'impresa bulgara non può superare il 10 % della media annua di cittadini dell'Unione europea alle dipendenze dell'impresa bulgara in questione. Qualora i dipendenti siano di numero inferiore a 100, tale cifra può, previa autorizzazione, superare il 10 %.</p> <p><b>CY:</b> il numero di persone fisiche straniere alle dipendenze di un'impresa cipriota non può superare il 10 % della media annua di cittadini dell'Unione europea alle dipendenze dell'impresa cipriota in questione. Per le piccole e medie imprese il numero di dipendenti stranieri che rientrano in tale categoria può essere soggetto ad autorizzazione.</p> <p><b>FI:</b> il personale di alto livello deve essere alle dipendenze di un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro.</p> <p><b>HU:</b> le persone fisiche che sono state socie di un'impresa non sono ammissibili al trasferimento all'interno di una società.</p> <p><b>LT:</b> la durata massima del soggiorno è di tre anni.</p>
------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 9. Investitori

Tutti i settori:	<p><b>AT:</b> verifica della necessità economica.</p> <p><b>CY:</b> soggiorno massimo di 90 giorni nell'arco di un periodo di sei mesi.</p> <p><b>CZ, SK:</b> è prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica, nel caso di investitori alle dipendenze di un'impresa.</p> <p><b>DK:</b> soggiorno massimo di 90 giorni nell'arco di un periodo di sei mesi. Se gli investitori desiderano stabilire un'impresa in Danimarca in qualità di liberi professionisti è prescritto un permesso di lavoro.</p> <p><b>FI:</b> gli investitori devono essere alle dipendenze di un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro, in una posizione dirigenziale di prima o seconda fascia.</p> <p><b>HU:</b> durata massima del soggiorno pari a 90 giorni se l'investitore non è alle dipendenze di un'impresa in Ungheria. Qualora l'investitore sia alle dipendenze di un'impresa in Ungheria, è prescritta la verifica della necessità economica.</p> <p><b>IT:</b> se l'investitore non è alle dipendenze di un'impresa, è prescritta la verifica della necessità economica.</p> <p><b>LT, NL, PL:</b> la categoria degli investitori non è riconosciuta per quanto riguarda le persone fisiche che rappresentano l'investitore.</p> <p><b>LV:</b> per la fase di preinvestimento la durata massima del soggiorno è limitata a 90 giorni nell'arco di un periodo di sei mesi. Nella fase di post-investimento è possibile la proroga a un anno, soggetta ai criteri vigenti nella legislazione nazionale, quali l'ambito e l'ammontare dell'investimento.</p> <p><b>SE:</b> è prescritto il permesso di lavoro se l'investitore è considerato dipendente.</p> <p><b>UK:</b> la categoria degli investitori non è riconosciuta: nessun impegno specifico.</p>
------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 10. Visitatori di breve durata per motivi professionali

<p>Tutte le attività di cui al paragrafo 11:</p>	<p><b>CY, DK, HR:</b> è prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica, qualora il visitatore di breve durata per motivi professionali presti un servizio, rispettivamente, nel territorio di Cipro, della Danimarca o della Croazia.</p> <p><b>LV:</b> è prescritto il permesso di lavoro per operazioni o attività da svolgersi sulla base di un contratto.</p> <p><b>MT:</b> permesso di lavoro prescritto. Non si effettua la verifica della necessità economica.</p> <p><b>SI:</b> è prescritto un permesso unico di residenza e lavoro per la prestazione di servizi nell'arco di un singolo periodo che superi 14 giorni e per determinate attività (ricerca e progettazione; seminari di formazione; acquisti; operazioni commerciali; traduzione e interpretazione). Non è prescritta la verifica della necessità economica.</p> <p><b>SK:</b> qualora la prestazione di un servizio nel territorio della Slovacchia si protragga oltre sette giorni nell'arco di un mese o 30 giorni nell'arco di un anno civile, è prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica.</p> <p><b>UK:</b> la categoria dei visitatori di breve durata per motivi professionali non è riconosciuta: nessun impegno specifico.</p>
<p>Ricerca e progettazione:</p>	<p><b>AT:</b> è prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica, eccetto per le attività di ricerca dei ricercatori scientifici e statistici.</p>

<p>Ricerche di mercato:</p>	<p><b>AT:</b> è prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica. La verifica della necessità economica non si applica alle attività di ricerca e analisi di durata non superiore a sette giorni nell'arco di un mese o a 30 giorni nell'arco di un anno civile. Diploma di laurea prescritto.</p> <p><b>CY:</b> è prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica.</p>
<p>Fiere ed esposizioni:</p>	<p><b>AT, CY:</b> è prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica, per le attività di durata superiore a sette giorni nell'arco di un mese o a 30 giorni nell'arco di un anno civile.</p>
<p>Servizi post-vendita o post-locazione:</p>	<p><b>AT:</b> è prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica. La verifica della necessità economica non si applica alle persone fisiche che formano lavoratori in vista della prestazione di servizi e possiedono conoscenze non comuni.</p> <p><b>CY, CZ :</b> è prescritto il permesso di lavoro oltre sette giorni nell'arco di un mese o 30 giorni nell'arco di un anno civile.</p> <p><b>FI:</b> a seconda dell'attività, può essere prescritto un permesso di soggiorno.</p> <p><b>SE:</b> è prescritto il permesso di lavoro, eccetto per i) le persone che partecipano ad attività di formazione, prova, preparazione o completamento delle consegne, o ad attività analoghe nel quadro di un'operazione commerciale, o ii) installatori o istruttori tecnici in connessione con l'installazione o la riparazione urgente di macchine per un massimo di due mesi, nel contesto di un'emergenza. Non si effettua la verifica della necessità economica.</p>

<p>Operazioni commerciali:</p>	<p><b>AT, CY:</b> è prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica, per le attività di durata superiore a sette giorni nell'arco di un mese o a 30 giorni nell'arco di un anno civile.</p> <p><b>FI:</b> la persona fisica deve prestare servizi come dipendente di un'impresa situata in Giappone.</p>
<p>Personale turistico:</p>	<p><b>CY, PL:</b> nessun impegno specifico.</p> <p><b>FI:</b> la persona fisica deve prestare servizi come dipendente di un'impresa situata in Giappone.</p> <p><b>SE:</b> è prescritto il permesso di lavoro, eccetto per gli autisti e il personale degli autobus da turismo. Non si effettua la verifica della necessità economica.</p>
<p>Traduzione e interpretazione:</p>	<p><b>AT:</b> è prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica.</p> <p><b>CY, PL:</b> nessun impegno specifico.</p>

11. Le attività dei visitatori di breve durata per motivi professionali sono le seguenti:
- a) riunioni e consultazioni: persone fisiche che partecipano a riunioni o conferenze, o che partecipano a consultazioni con soci in affari;
  - b) ricerca e progettazione: ricercatori tecnici, scientifici e statistici che conducono ricerche a titolo indipendente o per un'impresa situata in Giappone;
  - c) ricerche di mercato: ricercatori e analisti di mercato che conducono ricerche o analisi per un'impresa situata in Giappone;
  - d) seminari di formazione: personale di un'impresa che entra nell'Unione europea per seguire un corso di formazione in tecniche e pratiche di lavoro utilizzate da società od organizzazioni nell'Unione europea, purché il corso di formazione seguito sia limitato all'osservazione, alla familiarizzazione e all'apprendimento in aula;

- e) fiere ed esposizioni: personale che partecipa a una fiera a fini di promozione della società per cui lavora o dei suoi prodotti o servizi;
- f) vendite: rappresentanti di un fornitore di servizi o merci che acquisiscono ordinativi o trattano la vendita di servizi o merci o concludono accordi sulla vendita di servizi o merci per conto di tale fornitore, ma che non consegnano le merci né prestano servizi personalmente. I visitatori di breve durata per motivi professionali non si occupano di vendite dirette al pubblico;
- g) acquisti: incaricati dell'acquisto di merci o servizi per conto di un'impresa, o personale con mansioni gestionali e ispettive, che partecipano a un'operazione commerciale effettuata in Giappone;
- h) servizi post-vendita o post-locazione: installatori, personale preposto alla riparazione e manutenzione e supervisor in possesso delle conoscenze specialistiche indispensabili per l'osservanza di un obbligo contrattuale del venditore, che prestano servizi o formano lavoratori in vista della prestazione di servizi, in virtù di una garanzia o di altri contratti di servizio connessi alla vendita o alla locazione di attrezzature o macchine commerciali o industriali, compreso il software, acquistate o prese in locazione da un'impresa situata al di fuori dell'Unione europea in cui si chiede l'ingresso temporaneo, per tutta la durata della garanzia o del contratto di servizio;

- i) operazioni commerciali: personale con mansioni gestionali e ispettive e personale dei servizi finanziari (compresi assicuratori, banchieri e broker finanziari), che partecipa a un'operazione commerciale per conto di un'impresa situata in Giappone;
- j) personale turistico: agenti e organizzatori di viaggi, guide turistiche od operatori turistici che assistono o partecipano a convegni o accompagnano i partecipanti di un viaggio iniziato in Giappone; e
- k) traduzione e interpretazione: traduttori o interpreti che prestano servizi come dipendenti di un'impresa situata in Giappone.

## Elenco del Giappone

### Visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento

1. La durata del soggiorno permessa in Giappone per i visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento dell'Unione europea è al massimo di 90 giorni.
2. La durata del soggiorno permessa in Giappone per i visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento dell'Unione europea lascia impregiudicati i diritti concessi dal Giappone ai cittadini dell'Unione europea nel quadro dei programmi bilaterali di esenzione dai visti.

### Personale trasferito all'interno di una società

3. Per quanto riguarda il personale specializzato di cui all'articolo 8.21, lettera d), punto i), lettera B), per "conoscenze specialistiche" si intendono tecnologie o conoscenze ad un livello avanzato pertinenti alle scienze naturali, comprese le scienze fisiche e l'ingegneria, o alle scienze umane, comprese giurisprudenza, economia, gestione d'impresa e contabilità, o alle idee e alla sensibilità culturali di un paese diverso dal Giappone, riconosciute a titolo dello status di residenza di "ingegnere/specializzato in scienze umane/servizi internazionali" previsto dalla legge sul controllo dell'immigrazione e sul riconoscimento dei rifugiati (ordinanza governativa n. 319 del 1951).

4. Per "tecnologie o conoscenze ad un livello avanzato pertinenti alle scienze naturali o umane" di cui al paragrafo 3 si intendono tecnologie o conoscenze specialistiche in materia di scienze naturali o umane acquisite da tale persona, in linea di principio, grazie a studi universitari (ad esempio laurea di primo livello, diploma universitario conseguito laureandosi in uno junior college o titoli equivalenti) o di istruzione superiore.
5. La durata del soggiorno permessa in Giappone per il personale trasferito all'interno di una società dell'Unione europea è al massimo di cinque anni.

#### Investitori

6. La durata del soggiorno permessa in Giappone per gli investitori dell'Unione europea è al massimo di cinque anni.

#### Visitatori di breve durata per motivi professionali

7. I visitatori di breve durata per motivi professionali dell'Unione europea sono autorizzati, durante il loro soggiorno temporaneo in Giappone, a prendere parte a contatti commerciali, compresi i negoziati per la vendita di beni o la prestazione di servizi, o ad altre attività analoghe conformi alle condizioni di cui all'articolo 8.27.

8. La durata del soggiorno permessa in Giappone per i visitatori di breve durata per motivi professionali dell'Unione europea è al massimo di 90 giorni.
9. La durata del soggiorno permessa in Giappone per i visitatori di breve durata per motivi professionali dell'Unione europea lascia impregiudicati i diritti concessi dal Giappone ai cittadini dell'Unione europea nel quadro dei programmi bilaterali di esenzione dai visti.

#### Coniuge e figli al seguito

10. L'ingresso e il soggiorno temporaneo in Giappone è concesso al coniuge e ai figli al seguito di una persona fisica dell'Unione europea che ha ottenuto un permesso di ingresso e soggiorno temporaneo in Giappone a norma dei paragrafi da 3 a 5 e del paragrafo 6, in linea di principio per il periodo corrispondente al periodo di soggiorno temporaneo in Giappone concesso a tale persona fisica, purché quest'ultima provveda al loro mantenimento e il coniuge e i figli in questione svolgano quotidianamente attività riconosciute a titolo dello status di residenza di "persona a carico" previsto dalla legge sul controllo dell'immigrazione e sul riconoscimento dei rifugiati.

11. Un coniuge cui sono stati concessi l'ingresso e il soggiorno temporaneo in Giappone a norma del paragrafo 10 può, su richiesta, far modificare il proprio status di residenza nello status in virtù del quale è autorizzato a lavorare, fatta salva l'approvazione delle autorità competenti del Giappone in conformità della legge sul controllo dell'immigrazione e sul riconoscimento dei rifugiati.
  
  12. Ai fini del presente elenco, per "coniuge" o "figli" si intendono il coniuge o i figli riconosciuti come tali conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone.
-

## ALLEGATO IV

### PRESTATORI DI SERVIZI CONTRATTUALI E PROFESSIONISTI INDIPENDENTI

#### Elenco dell'Unione europea

1. L'Unione europea consente la prestazione di servizi nel proprio territorio da parte di prestatori di servizi contrattuali o professionisti indipendenti del Giappone tramite la presenza di persone fisiche, in conformità dell'articolo 8.26, per i settori che figurano nel presente elenco e subordinatamente alle pertinenti limitazioni elencate al paragrafo 16.
2. L'elenco di riserve di cui al paragrafo 16 si compone dei seguenti elementi:
  - a) la prima colonna indica il settore o il sottosettore per il quale la categoria dei prestatori di servizi contrattuali e dei professionisti indipendenti è liberalizzata; e
  - b) la seconda colonna descrive le limitazioni applicabili.

3. In aggiunta all'elenco di riserve di cui al presente elenco, l'Unione europea può adottare o mantenere in vigore misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche, alle prescrizioni o alle procedure in materia di licenze che non costituiscano una limitazione ai sensi dell'articolo 8.26. Tali misure, che prescrivono di ottenere una licenza, conseguire il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati o superare esami specifici, come gli esami di lingua, anche se non figurano nel presente elenco si applicano in qualunque caso ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti del Giappone.
4. L'Unione europea non assume impegni nei confronti dei prestatori di servizi contrattuali e dei professionisti indipendenti nell'ambito delle attività economiche che non figurano nell'elenco.
5. Gli impegni riguardanti i prestatori di servizi contrattuali e i professionisti indipendenti non si applicano ai casi in cui la finalità o la conseguenza della loro presenza temporanea sia di interferire in vertenze o negoziati sindacali o comunque di condizionarne l'esito.
6. Nei settori in cui si applica la verifica della necessità economica, questa si basa principalmente sulla valutazione della situazione del mercato pertinente nello Stato membro dell'Unione europea o nella regione in cui il servizio deve essere prestato, tenendo conto anche del numero di prestatori di servizi esistenti e dell'impatto su di essi.

7. Il presente elenco si applica solo ai territori in cui si applica il TFUE in conformità dell'articolo 1.3, paragrafo 1, lettera a), ed è pertinente solo nel contesto delle relazioni commerciali che intercorrono tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Giappone. Esso lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri derivanti dal diritto dell'Unione europea.
  
8. Si precisa che, per l'Unione europea, l'obbligo di concedere il trattamento nazionale non comporta la prescrizione di estendere alle persone fisiche o giuridiche del Giappone il trattamento accordato in uno Stato membro, a norma del TFUE, o a qualsiasi misura adottata conformemente a detto trattato compresa la loro attuazione negli Stati membri, a:
  - i) persone fisiche o residenti di uno Stato membro o
  
  - ii) persone giuridiche costituite o organizzate conformemente al diritto di un altro Stato membro o dell'Unione europea e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale in uno Stato membro.

Tale trattamento è concesso alle persone giuridiche costituite o organizzate conformemente alla legislazione di uno Stato membro o dell'Unione europea e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale in uno Stato membro, comprese quelle che sono di proprietà o controllate da persone fisiche o giuridiche del Giappone.

9. Nell'elenco in appresso vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

UE Unione europea, compresi tutti i suoi Stati membri

AT Austria

BE Belgio

BG Bulgaria

CY Cipro

CZ Repubblica ceca

DE Germania

DK Danimarca

EE Estonia

EL Grecia

ES Spagna

FI Finlandia

FR Francia

HR Croazia  
HU Ungheria  
IE Irlanda  
IT Italia  
LT Lituania  
LU Lussemburgo  
LV Lettonia  
MT Malta  
NL Paesi Bassi  
PL Polonia  
PT Portogallo  
RO Romania  
SE Svezia  
SI Slovenia  
SK Repubblica slovacca  
UK Regno Unito

PSC Prestatori di servizi contrattuali  
PI Professionisti indipendenti

## Prestatori di servizi contrattuali

10. Fatti salvi le condizioni di cui al paragrafo 12 e l'elenco di riserve di cui al paragrafo 16, l'Unione europea assume impegni in conformità dell'articolo 8.26 per quanto riguarda la categoria dei prestatori di servizi contrattuali nei seguenti settori o sottosettori:
- a) servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero<sup>1</sup>;
  - b) servizi di contabilità e di tenuta dei libri contabili;
  - c) servizi di consulenza fiscale;
  - d) servizi di architettura e servizi urbanistici e paesaggistici;
  - e) servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria;

---

<sup>1</sup> Al presente elenco si applica una riserva per i servizi giuridici di cui all'allegato 8-B, allegati I e II, in cui uno Stato membro indichi il "diritto interno" come comprendente il "diritto dell'Unione europea e dei suoi Stati membri".

- f) servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici;
- g) servizi veterinari;
- h) servizi ostetrici;
- i) servizi prestati da personale infermieristico, fisioterapisti e personale paramedico;
- j) servizi informatici e affini;
- k) servizi di ricerca e sviluppo;
- l) servizi pubblicitari;
- m) servizi di ricerche di mercato e sondaggi d'opinione;
- n) servizi di consulenza gestionale;

- o) servizi correlati alla consulenza gestionale;
- p) servizi tecnici di prova e analisi;
- q) servizi correlati di consulenza scientifica e tecnica;
- r) attività estrattive;
- s) manutenzione e riparazione di navi;
- t) manutenzione e riparazione di attrezzature di trasporto ferroviario;
- u) manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e attrezzature di trasporto stradale;
- v) manutenzione e riparazione di aeromobili e loro parti;
- w) manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse dalle attrezzature per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa;

- x) servizi di traduzione e interpretazione;
- y) servizi di telecomunicazione;
- z) servizi postali e di corriere;
- aa) servizi edilizi e servizi di ingegneria correlati;
- bb) servizi di ricognizione sul campo;
- cc) servizi di istruzione superiore;
- dd) servizi di consulenza connessi all'agricoltura, alla caccia e alla silvicoltura;
- ee) servizi ambientali;
- ff) servizi di consulenza relativi ai servizi assicurativi e connessi;
- gg) altri servizi di consulenza relativi ai servizi finanziari;

- hh) servizi di consulenza relativi ai trasporti;
- ii) servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici;
- jj) servizi delle guide turistiche; e
- kk) servizi di consulenza relativi alle attività manifatturiere.

11. I prestatori di servizi contrattuali sono tenuti a rispettare le seguenti condizioni:

- a) le persone fisiche prestano un servizio su base temporanea in qualità di dipendenti di una persona giuridica che ha ottenuto un contratto di servizio per un periodo non superiore a 12 mesi;

- b) le persone fisiche che entrano nell'Unione europea hanno offerto tali servizi in qualità di dipendenti della persona giuridica che presta i servizi almeno durante l'anno immediatamente precedente la data di presentazione di una domanda di ingresso nell'Unione europea e possiedono, alla data di presentazione di una domanda di ingresso nell'Unione europea, almeno tre anni di esperienza professionale<sup>1</sup> nel settore di attività oggetto del contratto;
- c) le persone fisiche che entrano nell'Unione europea possiedono:
  - i) un titolo universitario o una qualifica che dimostri il possesso di conoscenze di livello equivalente;<sup>2</sup> e
  - ii) le qualifiche professionali eventualmente prescritte per l'esercizio di un'attività a norma delle disposizioni legislative e regolamentari o delle prescrizioni di legge dello Stato membro dell'Unione europea in cui il servizio è prestato;

---

<sup>1</sup> L'esperienza professionale deve essere stata acquisita dopo aver raggiunto la maggiore età.

<sup>2</sup> Qualora il titolo o la qualifica non siano stati conseguiti nello Stato membro dell'Unione europea in cui il servizio è prestato, tale Stato membro dell'Unione europea può valutare se siano equivalenti a un titolo universitario prescritto nel proprio territorio.

- d) per la prestazione di servizi sul territorio dell'Unione europea la persona fisica non percepisce altra retribuzione oltre a quella corrisposta dalla persona giuridica che impiega la persona fisica;
  - e) l'accesso accordato si riferisce unicamente all'attività di servizio oggetto del contratto e non conferisce il diritto di esercitare sulla base del titolo professionale conseguito nello Stato membro dell'Unione europea in cui il servizio è prestato; e
  - f) il numero delle persone oggetto del contratto di servizio non supera quello necessario all'esecuzione del contratto, come eventualmente prescritto dalle disposizioni legislative e regolamentari o da altre prescrizioni di legge dello Stato membro dell'Unione europea in cui il servizio è prestato.
12. La durata del soggiorno permessa dei prestatori di servizi contrattuali è limitata ad un periodo complessivo non superiore a 12 mesi, con possibili proroghe a discrezione dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, nell'arco di un periodo di 24 mesi o per la durata del contratto, se inferiore.

## Professionisti indipendenti

13. Fatti salvi le condizioni di cui al paragrafo 15 e l'elenco di riserve di cui al paragrafo 17, l'Unione europea assume impegni in conformità dell'articolo 8.26 per quanto riguarda la categoria dei professionisti indipendenti nei seguenti settori o sottosettori:
- a) servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero<sup>1</sup>;
  - b) servizi di architettura e servizi urbanistici e paesaggistici;
  - c) servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria;
  - d) servizi informatici e affini;
  - e) servizi di ricerca e sviluppo;

---

<sup>1</sup> Al presente elenco si applica una riserva per i servizi giuridici di cui all'allegato 8-B, allegati I e II, in cui uno Stato membro indichi il "diritto interno" come comprendente il "diritto dell'Unione europea e dei suoi Stati membri".

- f) servizi di ricerche di mercato e sondaggi d'opinione;
- g) servizi di consulenza gestionale;
- h) servizi correlati alla consulenza gestionale;
- i) attività estrattive;
- j) servizi di traduzione e interpretazione;
- k) servizi di telecomunicazione;
- l) servizi postali e di corriere;
- m) servizi di istruzione superiore;
- n) servizi di consulenza relativi ai servizi assicurativi;
- o) altri servizi di consulenza relativi ai servizi finanziari;

- p) servizi di consulenza relativi ai trasporti; e
- q) servizi di consulenza relativi alle attività manifatturiere.

14. I professionisti indipendenti sono tenuti a rispettare le seguenti condizioni:

- a) le persone fisiche prestano un servizio su base temporanea in qualità di lavoratori autonomi stabiliti in Giappone e hanno ottenuto un contratto di servizio per un periodo non superiore a 12 mesi;
- b) le persone fisiche che entrano nell'Unione europea possiedono, alla data di presentazione di una domanda di ingresso nell'Unione europea, almeno sei anni di esperienza professionale nel settore di attività oggetto del contratto;

- c) le persone fisiche che entrano nell'Unione europea possiedono:
    - i) un titolo universitario o una qualifica che dimostri il possesso di conoscenze di livello equivalente<sup>1</sup>; e
    - ii) le qualifiche professionali eventualmente prescritte per l'esercizio di un'attività a norma delle disposizioni legislative e regolamentari o di altre prescrizioni di legge dello Stato membro dell'Unione europea in cui il servizio è prestato; e
  - d) l'accesso accordato si riferisce unicamente all'attività di servizio oggetto del contratto e non conferisce il diritto di esercitare sulla base del titolo professionale conseguito nello Stato membro dell'Unione europea in cui il servizio è prestato;
15. La durata del soggiorno permessa dei professionisti indipendenti è limitata ad un periodo complessivo non superiore a 12 mesi, con possibili proroghe a discrezione dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, nell'arco di un periodo di 24 mesi o per la durata del contratto, se inferiore.

---

<sup>1</sup> Qualora il titolo o la qualifica non siano stati conseguiti nello Stato membro dell'Unione europea in cui il servizio è prestato, tale Stato membro dell'Unione europea può valutare se siano equivalenti a un titolo universitario prescritto nel proprio territorio.

16. L'Unione europea elenca le seguenti riserve di cui al paragrafo 1:

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<b>UE</b> – Tutti i settori	<p><b>Durata del soggiorno</b></p> <p><b>AT, UK:</b> il soggiorno massimo per i PSC e i PI è limitato a un periodo complessivo non superiore a sei mesi nell'arco di un periodo di 12 mesi o per la durata del contratto, se inferiore.</p> <p><b>BE, CZ, MT, PT:</b> il soggiorno massimo per i PSC e i PI è limitato a un periodo non superiore a 12 mesi consecutivi o per la durata del contratto, se inferiore.</p> <p><b>CY, LT:</b> il soggiorno massimo per i PSC e i PI è limitato a un periodo di sei mesi, rinnovabile una sola volta per un ulteriore periodo di sei mesi, o per la durata del contratto, se inferiore.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>Servizi di consulenza legale nel contesto del diritto internazionale pubblico e del diritto straniero (parte di CPC 861)</p>	<p><u>PSC</u>:  <b>AT, BE, CY, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SE, UK</b>: nessuna.  <b>BG, CZ, DK, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SI, SK</b>: verifica della necessità economica.</p> <p><u>PI</u>:  <b>AT, CY, DE, EE, FR, HR, IE, LU, LV, NL, PL, PT, SE, UK</b>: nessuna.  <b>BE, BG, CZ, DK, EL, ES, FI, HU, IT, LT, MT, RO, SI, SK</b>: verifica della necessità economica.</p>
<p>Servizi di contabilità e di tenuta dei libri contabili (CPC 86212 diversi dai "servizi di revisione dei conti", 86213, 86219 e 86220)</p>	<p><u>PSC</u>:  <b>AT, BE, DE, EE, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SE, SI, UK</b>: nessuna.  <b>BG, CY, CZ, DK, EL, FI, FR, HU, LT, LV, MT, RO, SK</b>: verifica della necessità economica.</p> <p><u>PI</u>:  <b>UE</b>: nessun impegno specifico.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Servizi di consulenza fiscale (CPC 863) <sup>1</sup>	<p><u>PSC</u>:</p> <p><b>AT, BE, DE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SE, SI, UK:</b> nessuna.</p> <p><b>BG, CY, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK:</b> verifica della necessità economica.</p> <p><b>PT:</b> nessun impegno specifico.</p> <p><u>PI</u>:</p> <p><b>UE:</b> nessun impegno specifico.</p>

---

<sup>1</sup> I servizi di consulenza fiscale non comprendono i servizi di consulenza legale e i servizi di rappresentanza legale in materia fiscale, che rientrano fra i servizi di consulenza legale nel contesto del diritto internazionale pubblico e del diritto straniero.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>Servizi di architettura e servizi urbanistici e paesaggistici (CPC 8671 e 8674)</p>	<p><u>PSC</u>:</p> <p><b>AT</b>: solo servizi di pianificazione, per i quali: verifica della necessità economica.</p> <p><b>BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SE, SI, UK</b>: nessuna.</p> <p><b>BG, CZ, DE, HU, LT, LV, RO, SK</b>: verifica della necessità economica.</p> <p><b>DK</b>: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.</p> <p><b>FI</b>: nessuna, eccetto: la persona fisica deve dimostrare di possedere conoscenze specialistiche pertinenti ai servizi prestati.</p> <p><u>PI</u>:</p> <p><b>AT</b>: solo servizi di pianificazione, per i quali: verifica della necessità economica. <b>BE, BG, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK</b>: verifica della necessità economica.</p> <p><b>CY, DE, EE, EL, FR, HR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SI, UK</b>: nessuna.</p> <p><b>FI</b>: nessuna, eccetto: la persona fisica deve dimostrare di possedere conoscenze specialistiche pertinenti ai servizi prestati.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>Servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria (CPC 8672 e 8673)</p>	<p><u>PSC</u>:</p> <p><b>AT</b>: solo servizi di pianificazione, per i quali: verifica della necessità economica.</p> <p><b>BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SE, SI, UK</b>: nessuna.</p> <p><b>BG, CZ, DE, LT, LV, RO, SK</b>: verifica della necessità economica.</p> <p><b>DK</b>: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.</p> <p><b>FI</b>: nessuna, eccetto: la persona fisica deve dimostrare di possedere conoscenze specialistiche pertinenti ai servizi prestati.</p> <p><b>HU</b>: verifica della necessità economica.</p> <p><u>PI</u>:</p> <p><b>AT</b>: solo servizi di pianificazione, per i quali: verifica della necessità economica.</p> <p><b>BE, BG, CZ, DK, ES, IT, LT, RO, SK</b>: verifica della necessità economica.</p> <p><b>CY, DE, EE, EL, FR, HR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SI, UK</b>: nessuna.</p> <p><b>FI</b>: nessuna, eccetto: la persona fisica deve dimostrare di possedere conoscenze specialistiche pertinenti ai servizi prestati.</p> <p><b>HU</b>: verifica della necessità economica.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>Servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici (CPC 9312 e parte di 85201)</p>	<p><u>PSC</u>:  <b>AT</b>: nessun impegno specifico, eccetto per i servizi psicologici e dentistici, per i quali: verifica della necessità economica.  <b>BE, BG, EL, FI, HR, HU, LT, LV, SK, UK</b>: nessun impegno specifico.  <b>CY, CZ, DE, DK, EE, ES, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI</b>: verifica della necessità economica.  <b>FR</b>: verifica della necessità economica, eccetto per i servizi psicologici, per i quali: nessun impegno specifico.  <b>SE</b>: nessuna.</p> <p><u>PI</u>:  <b>UE</b>: nessun impegno specifico.</p>
<p>Servizi veterinari (CPC 932)</p>	<p><u>PSC</u>:  <b>AT, BE, BG, HR, HU, LV, SK, UK</b>: nessun impegno specifico.  <b>CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI</b>: verifica della necessità economica.  <b>SE</b>: nessuna.</p> <p><u>PI</u>:  <b>UE</b>: nessun impegno specifico.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>Servizi ostetrici (parte di CPC 93191)</p>	<p><u>PSC</u>:  <b>AT, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FR, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SI</b>: verifica della necessità economica.  <b>BE, BG, FI, HR, HU, SK, UK</b>: nessun impegno specifico.  <b>SE</b>: nessuna.</p> <p><u>PI</u>:  <b>UE</b>: nessun impegno specifico.</p>
<p>Servizi prestati da personale infermieristico, fisioterapisti e personale paramedico (parte di CPC 93191)</p>	<p><u>PSC</u>:  <b>AT, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FR, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SI</b>: verifica della necessità economica.  <b>BE, BG, FI, HR, HU, SK, UK</b>: nessun impegno specifico.  <b>SE</b>: nessuna.</p> <p><u>PI</u>:  <b>UE</b>: nessun impegno specifico.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>Servizi informatici e affini (CPC 84)</p>	<p><u>PSC</u>:</p> <p><b>AT, BG, CY, CZ, HU, LT, RO, SK</b>: verifica della necessità economica.</p> <p><b>BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SI, UK</b>: nessuna.</p> <p><b>DK</b>: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.</p> <p><b>FI</b>: nessuna, eccetto: la persona fisica deve dimostrare di possedere conoscenze specializzate pertinenti ai servizi prestati.</p> <p><u>PI</u>:</p> <p><b>AT, BE, BG, CY, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK</b>: verifica della necessità economica.</p> <p><b>DE, EE, EL, FR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SI, UK</b>: nessuna.</p> <p><b>FI</b>: nessuna, eccetto: la persona fisica deve dimostrare di possedere conoscenze specializzate pertinenti ai servizi prestati.</p> <p><b>HR</b>: nessun impegno specifico.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Servizi di ricerca e sviluppo (CPC 851, 852 esclusi i servizi psicologici <sup>1</sup> , e 853)	<p><u>PSC</u>:</p> <p><b>UE</b>, eccetto in <b>CZ, DK, SK</b>: nessuna.</p> <p><b>UE</b> , eccetto in <b>NL, SE</b>: è prescritta una convenzione di accoglienza stipulata con un istituto di ricerca riconosciuto<sup>2</sup>.</p> <p><b>CZ, DK, SK</b>: verifica della necessità economica.</p> <p><u>PI</u>:</p> <p><b>UE</b>, eccetto in <b>BE, CZ, DK, IT, SK</b>: nessuna.</p> <p><b>UE</b> , eccetto in <b>NL, SE</b>: è prescritta una convenzione di accoglienza stipulata con un istituto di ricerca riconosciuto<sup>3</sup>.</p> <p><b>BE, CZ, DK, IT, SK</b>: verifica della necessità economica.</p>

<sup>1</sup> Parte di CPC 85201, che rientra nei servizi medici e dentistici.

<sup>2</sup> Per tutti gli Stati membri dell'Unione europea, eccetto UK e DK, l'autorizzazione dell'istituto di ricerca e la convenzione di accoglienza devono rispettare le condizioni stabilite a norma della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica.

<sup>3</sup> Per tutti gli Stati membri dell'Unione europea, eccetto UK e DK, l'autorizzazione dell'istituto di ricerca e la convenzione di accoglienza devono rispettare le condizioni stabilite a norma della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>Servizi pubblicitari (CPC 871)</p>	<p><u>PSC</u>:  <b>AT, BG, CY, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK</b>: verifica della necessità economica.  <b>BE, DE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SE, SI, UK</b>: nessuna.</p> <p><u>PI</u>:  <b>UE</b>: nessun impegno specifico, eccetto <b>NL</b>  <b>NL</b>: nessuna.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>Servizi di ricerche di mercato e sondaggi d'opinione (CPC 864)</p>	<p><u>PSC</u>:</p> <p><b>AT, BG, CY, CZ, DK, EL, FI, HR, LV, MT, RO, SI, SK</b>: verifica della necessità economica.</p> <p><b>BE, DE, EE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PL, SE, UK</b>: nessuna.</p> <p><b>HU, LT</b>: verifica della necessità economica, eccetto per i sondaggi d'opinione (CPC 86402), per i quali: nessun impegno specifico.</p> <p><b>PT</b>: nessuna, eccetto per i sondaggi d'opinione (CPC 86402), per i quali: nessun impegno specifico.</p> <p><u>PI</u>:</p> <p><b>AT, BE, BG, CY, CZ, DK, EL, ES, FI, HR, IT, LV, MT, RO, SI, SK</b>: verifica della necessità economica.</p> <p><b>DE, EE, FR, IE, LU, NL, PL, SE, UK</b>: nessuna.</p> <p><b>HU, LT</b>: verifica della necessità economica, eccetto per i sondaggi d'opinione (CPC 86402), per i quali: nessun impegno specifico.</p> <p><b>PT</b>: nessuna, eccetto per i sondaggi d'opinione (CPC 86402), per i quali: nessun impegno specifico.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Servizi di consulenza gestionale (CPC 865)	<p><u>PSC</u>:</p> <p><b>AT, BG, CY, CZ, HU, LT, RO, SK:</b> verifica della necessità economica.</p> <p><b>BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SI, UK:</b> nessuna.</p> <p><b>DK:</b> verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.</p> <p><u>PI</u>:</p> <p><b>AT, BE, BG, CZ, DK, ES, HR, HU, IT, LT, RO, SK:</b> verifica della necessità economica.</p> <p><b>CY, DE, EE, EL, FI, FR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SI, UK:</b> nessuna.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>Servizi connessi alla consulenza gestionale (CPC 866)</p>	<p><u>PSC</u>:</p> <p><b>AT, BG, CY, CZ, LT, RO, SK</b>: verifica della necessità economica.</p> <p><b>BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SI, UK</b>: nessuna.</p> <p><b>DK</b>: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.</p> <p><b>HU</b>: verifica della necessità economica eccetto per i servizi di arbitrato e di conciliazione (CPC 86602), per i quali: nessun impegno specifico.</p> <p><u>PI</u>:</p> <p><b>AT, BE, BG, CZ, DK, ES, HR, IT, LT, RO, SK</b>: verifica della necessità economica.</p> <p><b>CY, DE, EE, EL, FI, FR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SI, UK</b>: nessuna.</p> <p><b>HU</b>: verifica della necessità economica eccetto per i servizi di arbitrato e di conciliazione (CPC 86602), per i quali: nessun impegno specifico.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Servizi tecnici di prova e analisi (CPC 8676)	<p><u>PSC</u>:</p> <p><b>AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK</b>: verifica della necessità economica.</p> <p><b>BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SE, SI, UK</b>: nessuna.</p> <p><b>DK</b>: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.</p> <p><u>PI</u>:</p> <p><b>UE</b>: nessun impegno specifico, eccetto <b>NL</b></p> <p><b>NL</b>: nessuna.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>Servizi di consulenza in campo tecnico e scientifico (CPC 8675)</p>	<p><u>PSC</u>:</p> <p><b>AT, CY, CZ, DK, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK</b>: verifica della necessità economica.</p> <p><b>BE, EE, EL, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SE, SI, UK</b>: nessuna.</p> <p><b>DE</b>: nessun impegno specifico per i geometri pubblici. Altrimenti, verifica della necessità economica.</p> <p><b>FR</b>: nessuna, eccetto per le attività di topografia connesse alla determinazione dei diritti di proprietà e al diritto fondiario, per le quali: nessun impegno specifico.</p> <p><u>PI</u>:</p> <p><b>UE</b>: nessun impegno specifico, eccetto <b>NL</b></p> <p><b>NL</b>: nessuna.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>Attività estrattive (CPC 883, solo servizi di consulenza)</p>	<p><u>PSC</u>:  <b>AT, BG, CY, CZ, HU, LT, RO, SK</b>: verifica della necessità economica.  <b>BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SI, UK</b>: nessuna.</p> <p><b>DK</b>: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.</p> <p><u>PI</u>:  <b>AT, BE, BG, CY, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, PL, RO, SK</b>: verifica della necessità economica.  <b>DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LU, LV, MT, NL, PT, SE, SI, UK</b>: nessuna.</p>
<p>Manutenzione e riparazione di navi (parte di CPC 8868)</p>	<p><u>PSC</u>:  <b>AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK</b>: verifica della necessità economica.  <b>BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LU, LV, NL, PL, PT, SE, SI, UK</b>: nessuna.</p> <p><u>PI</u>:  <b>UE</b>: nessun impegno specifico, eccetto <b>NL</b>  <b>NL</b>: nessuna.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>Manutenzione e riparazione di attrezzature di trasporto ferroviario (parte di CPC 8868)</p>	<p><u>PSC</u>:  <b>AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK</b>: verifica della necessità economica.  <b>BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SI, UK</b>: nessuna.</p> <p><u>PI</u>:  <b>UE</b>: nessun impegno specifico, eccetto <b>NL</b>  <b>NL</b>: nessuna.</p>
<p>Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e attrezzature di trasporto stradale (CPC 6112, 6122, parte di 8867 e parte di 8868)</p>	<p><u>PSC</u>:  <b>AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK</b>: verifica della necessità economica.  <b>BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LU, LV, NL, PL, PT, SE, SI, UK</b>: nessuna.</p> <p><u>PI</u>:  <b>UE</b>: nessun impegno specifico, eccetto <b>NL</b>  <b>NL</b>: nessuna.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Manutenzione e riparazione di aeromobili e loro parti (parte di CPC 8868)	<p><u>PSC</u>:</p> <p><b>AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK:</b> verifica della necessità economica.</p> <p><b>BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SI, UK:</b> nessuna.</p> <p><u>PI</u>:</p> <p><b>UE:</b> nessun impegno specifico, eccetto <b>NL</b></p> <p><b>NL:</b> nessuna.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>Manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse dalle attrezzature per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa<sup>1</sup>. (CPC 633, 7545, 8861, 8862, 8864, 8865 e 8866)</p>	<p><u>PSC</u>:</p> <p><b>AT, BG, CY, CZ, DE, DK, HU, IE, LT, RO, SK:</b> verifica della necessità economica.</p> <p><b>BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SI, UK:</b> nessuna.</p> <p><b>FI:</b> nessun impegno specifico, eccetto nel quadro di un contratto di post-vendita o post-locazione, per il quale: la durata del soggiorno è limitata a sei mesi; per la manutenzione e la riparazione di beni personali e per la casa (CPC 633): verifica della necessità economica.</p> <p><u>PI</u>:</p> <p><b>UE:</b> nessun impegno specifico, eccetto <b>NL</b></p> <p><b>NL:</b> nessuna.</p>

<sup>1</sup> I servizi di manutenzione e riparazione di macchine e attrezzature per ufficio, compresi i computer (CPC 845), rientrano fra i servizi informatici.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>Servizi di traduzione e interpretazione (CPC 87905 escluse le attività ufficiali e certificate)</p>	<p><u>PSC:</u>  <b>AT, BG, CZ, DK, FI, HU, IE, LT, LV, RO, SK:</b> verifica della necessità economica.  <b>BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SE, SI, UK:</b> nessuna.</p> <p><u>PI:</u>  <b>AT, BE, BG, CZ, DK, EL, ES, FI, HU, IE, IT, LT, RO, SK:</b> verifica della necessità economica.  <b>CY, DE, EE, FR, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SI, UK:</b> nessuna.  <b>HR:</b> nessun impegno specifico.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>Servizi di telecomunicazione (CPC 7544, solo servizi di consulenza)</p>	<p><u>PSC</u>:</p> <p><b>AT, BG, CY, CZ, HU, LT, RO, SK</b>: verifica della necessità economica.</p> <p><b>BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SI, UK</b>: nessuna.</p> <p><b>DK</b>: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.</p> <p><u>PI</u>:</p> <p><b>AT, BE, BG, CY, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK</b>: verifica della necessità economica.</p> <p><b>DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SI, UK</b>: nessuna.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>Servizi postali e di corriere (CPC 751, solo servizi di consulenza)</p>	<p><u>PSC</u>:</p> <p><b>AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, RO, SK</b>: verifica della necessità economica.</p> <p><b>BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SI, UK</b>: nessuna.</p> <p><b>DK</b>: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.</p> <p><u>PI</u>:</p> <p><b>AT, BE, BG, CY, CZ, DK, ES, FI, HU, IT, LT, RO, SK</b>: verifica della necessità economica.</p> <p><b>DE, EE, EL, FR, HR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SI, UK</b>: nessuna.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>Servizi edilizi e servizi di ingegneria correlati (CPC 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517 e 518. BG: CPC 512, 5131, 5132, 5135, 514, 5161, 5162, 51641, 51643, 51644, 5165 e 17)</p>	<p><u>PSC</u>:  <b>UE</b>: nessun impegno specifico, eccetto in <b>BE, CZ, DK, ES, FR, NL</b> e <b>SE</b>.  <b>BE, DK, ES, NL, SE</b>: nessuna.  <b>CZ</b>: verifica della necessità economica.  <b>FR</b>: nessun impegno specifico, eccetto per i tecnici, per i quali: il permesso di lavoro è rilasciato per un periodo non superiore a sei mesi. È prescritto il superamento della verifica della necessità economica.</p> <p><u>PI</u>:  <b>UE</b>: nessun impegno specifico, eccetto <b>NL</b>  <b>NL</b>: nessuna.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Servizi di ricognizione sul campo (CPC 5111)	<p><u>PSC</u>:</p> <p><b>AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, LV, RO, SK</b>: verifica della necessità economica.</p> <p><b>BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SE, SI, UK</b>: nessuna.</p> <p><b>DK</b>: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.</p> <p><u>PI</u>:</p> <p><b>UE</b>: nessun impegno specifico.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Servizi di istruzione superiore (CPC 923)	<p><u>PSC:</u>  <b>UE</b>, eccetto in <b>LU</b>, <b>SE</b>: nessun impegno specifico.  <b>LU</b>: nessun impegno specifico, eccetto per i docenti universitari, per i quali: nessuna.  <b>SE</b>: nessuna, eccetto per i prestatori di servizi di istruzione finanziati da fondi pubblici e fondi privati con un sostegno statale sotto qualunque forma, per i quali: nessun impegno specifico.</p> <p><u>PI:</u>  <b>UE</b>, eccetto in <b>SE</b>: nessun impegno specifico.  <b>SE</b>: nessuna, eccetto per i prestatori di servizi di istruzione finanziati da fondi pubblici e fondi privati con un sostegno statale sotto qualunque forma, per i quali: nessun impegno specifico.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>Servizi connessi all'agricoltura, alla caccia e alla silvicoltura (CPC 881, solo servizi di consulenza)</p>	<p><u>PSC</u>:  <b>UE</b>, eccetto in <b>BE, DE, DK, ES, FI, HR</b> e <b>SE</b>: nessun impegno specifico.  <b>BE, DE, ES, HR, SE</b>: nessuna.  <b>DK</b>: verifica della necessità economica.  <b>FI</b>: nessun impegno specifico, eccetto per i servizi di consulenza connessi alla silvicoltura, per i quali: nessuna.</p> <p><u>PI</u>:  <b>UE</b>: nessun impegno specifico.</p>
<p>Servizi ambientali (CPC 9401, 9402, 9403, 9404, parte di 94060, 9405, parte di 9406 e 9409)</p>	<p><u>PSC</u>:  <b>AT, BG, CY, CZ, DE, DK, EL, HU, LT, LV, RO, SK</b>: verifica della necessità economica.  <b>BE, EE, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SE, SI, UK</b>: nessuna.</p> <p><u>PI</u>:  <b>UE</b>: nessun impegno specifico.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>Servizi assicurativi e connessi (solo servizi di consulenza)</p>	<p><u>PSC</u>:</p> <p><b>AT, BG, CY, CZ, FI, LT, RO, SK</b>: verifica della necessità economica.</p> <p><b>BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SI, UK</b>: nessuna.</p> <p><b>DK</b>: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.</p> <p><b>HU</b>: nessun impegno specifico.</p> <p><u>PI</u>:</p> <p><b>AT, BE, BG, CY, CZ, DK, ES, FI, IT, LT, PL, RO, SK</b>: verifica della necessità economica.</p> <p><b>DE, EE, EL, FR, HR, IE, LU, LV, MT, NL, PT, SE, SI, UK</b>: nessuna.</p> <p><b>HU</b>: nessun impegno specifico.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Altri servizi finanziari (solo servizi di consulenza)	<p><u>PSC:</u>  <b>AT, BG, CY, CZ, FI, LT, RO, SK:</b> verifica della necessità economica.  <b>BE, DE, ES, EE, EL, FR, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SI, UK:</b> nessuna.  <b>DK:</b> verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni dei PSC non superiori a tre mesi.  <b>HU:</b> nessun impegno specifico.</p> <p><u>PI:</u>  <b>AT, BE, BG, CY, CZ, DK, ES, FI, IT, LT, PL, RO, SK:</b> verifica della necessità economica.  <b>DE, EE, EL, FR, HR, IE, LU, LV, MT, NL, PT, SE, SI, UK:</b> nessuna.  <b>HU:</b> nessun impegno specifico.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Trasporti (CPC 71, 72, 73 e 74, solo servizi di consulenza)	<p><u>PSC:</u>  <b>AT, BG, CY, CZ, HU, LT, RO, SK:</b> verifica della necessità economica.  <b>BE:</b> nessun impegno specifico.  <b>DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SI, UK:</b> nessuna.  <b>DK:</b> verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.</p> <p><u>PI:</u>  <b>AT, BG, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK:</b> verifica della necessità economica.  <b>BE:</b> nessun impegno specifico.  <b>CY, DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LU, LV, MT, NL, PT, SE, SI, UK:</b> nessuna.  <b>PL:</b> verifica della necessità economica, eccetto per il trasporto aereo, per il quale: nessuna.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (compresi gli accompagnatori <sup>1</sup> ) (CPC 7471)	<p><u>PSC</u>:</p> <p><b>AT, CY, CZ, DE, EE, ES, FR, HR, IT, LU, NL, PL, SE, SI, UK:</b> nessuna.</p> <p><b>BE, IE:</b> nessun impegno specifico, eccetto per gli accompagnatori, per i quali: nessuna.</p> <p><b>BG, EL, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK:</b> verifica della necessità economica.</p> <p><b>DK:</b> verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.</p> <p><u>PI</u>:</p> <p><b>UE:</b> nessun impegno specifico.</p>

---

<sup>1</sup> Prestatori di servizi la cui funzione consiste nell'accompagnamento di un gruppo di almeno 10 persone fisiche, senza fungere da guide in località specifiche.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>Servizi delle guide turistiche (CPC 7472)</p>	<p><u>PSC</u>:  <b>AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, LV, MT, RO, SI, SK</b>: verifica della necessità economica.  <b>ES, HR, LT, PL, PT</b>: nessun impegno specifico.  <b>NL, SE, UK</b>: nessuna.</p> <p><u>PI</u>:  <b>UE</b>: nessun impegno specifico.</p>
<p>Attività manifatturiere (CPC 884 e 885, solo servizi di consulenza)</p>	<p><u>PSC</u>:  <b>AT, BG, CY, CZ, HU, LT, RO, SK</b>: verifica della necessità economica.  <b>BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SI, UK</b>: nessuna.  <b>DK</b>: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.</p> <p><u>PI</u>:  <b>AT, BE, BG, CY, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, PL, RO, SK</b>: verifica della necessità economica.  <b>DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LU, LV, MT, NL, PT, SE, SI, UK</b>: nessuna.</p>

## Elenco del Giappone

### Prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti

1. I prestatori di servizi contrattuali e i professionisti indipendenti dell'Unione europea sono autorizzati, durante il loro soggiorno temporaneo in Giappone, a svolgere attività commerciali consistenti nella prestazione di servizi che corrispondono a:
  - a) attività che richiedono tecnologie o conoscenze ad un livello avanzato pertinenti alle scienze naturali, comprese le scienze fisiche e l'ingegneria, o alle scienze umane, comprese giurisprudenza, economia, gestione d'impresa e contabilità, o attività che richiedono idee e sensibilità culturali di un paese diverso dal Giappone, riconosciute a titolo dello status di residenza di "ingegnere/specializzato in scienze umane/servizi internazionali" previsto dalla legge sul controllo dell'immigrazione e sul riconoscimento dei rifugiati (ordinanza governativa n. 319 del 1951).

- b) attività di ricerca, orientamento della ricerca o istruzione presso un'università del Giappone, un istituto di istruzione equivalente in Giappone, o un college of technology del Giappone, riconosciute a titolo dello status di residenza di "professore" previsto dalla legge sul controllo dell'immigrazione e sul riconoscimento dei rifugiati;
- c) servizi giuridici prestati dalle seguenti persone, che devono essere qualificate come indicato nelle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone:
  - i) un avvocato qualificato come "Bengoshi";
  - ii) un consulente in materia di brevetti qualificato come "Benrishi";
  - iii) un agente marittimo qualificato come "Kaijidairishi";
  - iv) un procuratore legale qualificato come "Shiho-Shoshi";
  - v) un procuratore amministrativo qualificato come "Gyosei-Shoshi";

- vi) un consulente certificato in materia di lavoro e assicurazione sociale, qualificato come "Shakai-Hoken-Romushi"; oppure
- vii) un geometra qualificato come "Tochi-Kaoku-Chosashi";
- d) servizi di consulenza legale in relazione al diritto vigente nella giurisdizione in cui il prestatore del servizio è un avvocato abilitato, qualificato come "Gaikokuho-Jimu-Bengoshi" a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone;
- e) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili prestati da un revisore qualificato come "Koninkaikeishi" a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone; oppure
- f) servizi fiscali prestati da un revisore fiscale qualificato come "Zeirishi" a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone.

2. Per "attività che richiedono tecnologie o conoscenze ad un livello avanzato pertinenti alle scienze naturali o umane" di cui al paragrafo 1, lettera a), si intendono le attività che la persona fisica può non essere in grado di svolgere senza l'applicazione di tecnologie o di conoscenze specialistiche in materia di scienze naturali o umane acquisite da tale persona, in linea di principio, grazie a studi universitari (laurea di primo livello, diploma universitario conseguito in uno junior college o titoli equivalenti) o di istruzione superiore.
3. Le limitazioni delle attività commerciali di cui al paragrafo 1 sono indicate nell'appendice IV.
4. La durata del soggiorno permessa in Giappone per i prestatori di servizi contrattuali e i professionisti indipendenti dell'Unione europea è al massimo di cinque anni.

## Coniuge e figli al seguito

5. L'ingresso e il soggiorno temporaneo in Giappone è concesso al coniuge e ai figli al seguito di una persona fisica dell'Unione europea che ha ottenuto un permesso di ingresso e di soggiorno temporaneo in Giappone a norma dei paragrafi da 1 a 4, in linea di principio per il periodo corrispondente al periodo di soggiorno temporaneo in Giappone concesso a tale persona fisica, purché quest'ultima provveda al loro mantenimento e il coniuge e i figli in questione svolgano quotidianamente attività riconosciute a titolo dello status di residenza di "persona a carico" previsto dalla legge sul controllo dell'immigrazione e sul riconoscimento dei rifugiati.
6. Un coniuge cui sono stati concessi l'ingresso e il soggiorno temporaneo in Giappone a norma del paragrafo 5 può, su richiesta, far modificare il proprio status di residenza nello status in virtù del quale è autorizzato a lavorare, fatta salva l'approvazione delle autorità competenti del Giappone in conformità della legge sul controllo dell'immigrazione e sul riconoscimento dei rifugiati.
7. Ai fini del presente elenco, per "coniuge" o "figli" si intendono il coniuge o i figli riconosciuti come tali conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone.

## APPENDICE IV

### LIMITAZIONI DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI DEI PRESTATORI DI SERVIZI CONTRATTUALI E DEI PROFESSIONISTI INDIPENDENTI IN GIAPPONE<sup>1</sup>

Settore o sottosettore	Limitazioni
Servizi giuridici, di cui al paragrafo 1, lettera c), dell'allegato IV, Elenco del Giappone. (CPC 861**)	nessuna
Servizi di consulenza legale, di cui al paragrafo 1, lettera d), dell'allegato IV, Elenco del Giappone. (CPC 861**)	nessuna

---

<sup>1</sup> I caratteri indicati in relazione ai singoli settori o sottosettori e i numeri tra parentesi si riferiscono all'elenco di classificazione dei settori dei servizi (documento OMC MTN.GNS/W/120 del 10 luglio 1991) e alla CPC. Tali suddivisioni alfabetiche e numerali i sono indicate per migliorare la chiarezza della descrizione degli impegni specifici, ma non possono essere interpretate come facenti parte degli impegni specifici. L'utilizzo di "\*\*" posti accanto ai singoli codici CPC indica che l'impegno specifico riferito a tale codice non si estende all'intera gamma dei servizi contemplati dal codice in questione. Tale elenco di settori o sottosettori si basa sulle categorie degli status di residenza a norma della legge sul controllo dell'immigrazione e sul riconoscimento dei rifugiati del Giappone (ordinanza governativa n. 319 del 1951).

Settore o sottosettore	Limitazioni
Servizi di contabilità, di revisione dei conti e di tenuta dei libri contabili, di cui al paragrafo 1, lettera e), dell'allegato IV, Elenco del Giappone. (CPC 862**)	nessuna
Servizi fiscali, di cui al paragrafo 1, lettera f), dell'allegato IV, Elenco del Giappone. (CPC 863**)	nessuna
Servizi di architettura (CPC 8671)	nessuna
Servizi di ingegneria (CPC 8672)	nessuna
Servizi integrati di ingegneria (CPC 8673)	nessuna
Servizi urbanistici e paesaggistici (CPC 8674)	nessuna
Servizi informatici e affini (CPC 84)	nessuna
Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale relativi alle scienze naturali e all'ingegneria (CPC 8510)	nessuna

Settore o sottosettore	Limitazioni
Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale relativi alle scienze sociali e umanistiche (CPC 8520)	nessuna
Servizi interdisciplinari di ricerca e sviluppo sperimentale (CPC 8530)	nessuna
Servizi di vendita o locazione di spazi o tempi pubblicitari (CPC 8711)	nessuna
Servizi di pianificazione, creazione e collocamento di materiale pubblicitario (CPC 8712)	nessuna
Altri servizi pubblicitari (CPC 8719)	nessuna
Ricerche di mercato e sondaggi d'opinione (CPC 8640)	nessuna
Servizi di consulenza gestionale (CPC 8650)	nessuna
Servizi connessi alla consulenza gestionale (CPC 8660)	nessuna
Servizi tecnici di prova e analisi (CPC 8676)	nessuna

Settore o sottosettore	Limitazioni
Servizi di consulenza in campo tecnico e scientifico connessi all'ingegneria (CPC 8675)	nessuna
Manutenzione e riparazione di attrezzature (esclusi navi, aeromobili e altri mezzi di trasporto) (CPC 633, 8861-8866)	nessuna
Servizi di organizzazione di fiere ed esposizioni (CPC 87909**)	nessuna
Servizi di traduzione e interpretazione (CPC 87905)	nessuna
Servizi di design specializzato (CPC 87907)	nessuna
Servizi di trasmissione radiotelevisiva (CPC 7524**)	Si precisa che non sono comprese le attività riconosciute a titolo dello status di residenza di "animatore".
Lavori generali di costruzione per l'edilizia (CPC 512)	nessuna

Settore o sottosettore	Limitazioni
Lavori generali di costruzione per l'ingegneria civile (CPC 513)	nessuna
Lavori di installazione e montaggio (CPC 514, 516)	nessuna
Lavori di completamento e finitura di edifici (CPC 517)	nessuna
Altri servizi di costruzione e servizi correlati – Lavori di pre-edificazione nei cantieri (CPC 511) – Lavori di costruzione speciali per il settore commerciale (CPC 515) – Servizi di noleggio di apparecchiature per la costruzione o la demolizione di edifici o per opere d'ingegneria civile, con operatore (CPC 518)	nessuna
Servizi di istruzione degli adulti (CPC 924**)	Limitato all'insegnamento delle lingue nelle imprese private
Altri servizi di istruzione (CPC 929**)	Limitato all'insegnamento delle lingue nelle imprese private

Settore o sottosettore	Limitazioni
Servizi fognari (CPC 9401)	nessuna
Servizi di smaltimento dei rifiuti (CPC 9402)	nessuna
Servizi di depurazione dei gas di scarico (CPC 9404)	nessuna
Servizi di abbattimento del rumore (CPC 9405)	nessuna
Servizi di tutela della natura e del paesaggio (CPC 9406)	nessuna
Altri servizi di tutela ambientale (CPC 9409)	nessuna
Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (CPC 7471)	nessuna
Servizi delle guide turistiche (CPC 7472)	nessuna

## ALLEGATO 8-C

### INTESA SULLA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE FISICHE PER MOTIVI PROFESSIONALI

Impegni procedurali connessi all'ingresso e al soggiorno temporaneo

1. Le parti dovrebbero garantire che il trattamento delle domande di ingresso e soggiorno temporaneo a norma dei rispettivi impegni di cui al presente accordo sia conforme alle buone prassi amministrative. A tal fine:
  - a) le parti garantiscono che i diritti applicati dalle autorità competenti per il trattamento delle domande in materia di ingresso e soggiorno temporaneo non pregiudicano indebitamente né ritardano gli scambi di merci o servizi oppure lo stabilimento o l'esercizio di un'attività in virtù del presente accordo;
  - b) a discrezione delle autorità competenti, la documentazione prescritta che il richiedente è tenuto a presentare per le domande di concessione di ingresso e soggiorno temporaneo dei visitatori di breve durata per motivi professionali dovrebbe essere proporzionata alle finalità per le quali è richiesta;

- c) le domande complete relative alla concessione di ingresso e soggiorno temporaneo sono trattate il più rapidamente possibile;
- d) le autorità competenti di una parte si adoperano per fornire, senza indebito ritardo, informazioni in risposta ad ogni ragionevole quesito formulato da un richiedente in merito allo stato di una domanda;
- e) se le autorità competenti di una parte richiedono informazioni supplementari al richiedente, al fine di trattare la domanda, esse si impegnano a notificare, senza indebito ritardo, al richiedente le informazioni supplementari richieste;
- f) le autorità competenti di una parte informano tempestivamente il richiedente in merito all'esito della domanda, dopo l'adozione di una decisione; se la domanda è approvata, le autorità competenti di una parte informano il richiedente in merito al periodo di soggiorno e ad altri termini e condizioni pertinenti; se la domanda è respinta, le autorità competenti di una parte, su richiesta o di propria iniziativa, mettono a disposizione del richiedente informazioni riguardanti le procedure di riesame o ricorso disponibili; e

- g) le parti si impegnano ad accettare e trattare le domande presentate in formato elettronico.

Ulteriori impegni procedurali che si applicano al personale trasferito all'interno di una società e ai familiari<sup>1</sup>

2. Le autorità competenti dell'Unione europea adottano una decisione sulla domanda di ingresso e soggiorno temporaneo di personale trasferito all'interno di una società, o di rinnovo della stessa, e notificano tale decisione per iscritto al richiedente, secondo le procedure di notifica previste dalle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari non appena possibile, ma non oltre 90 giorni dalla data in cui la domanda completa è stata presentata.
3. Nella misura del possibile, le autorità competenti del Giappone adottano una decisione in merito alla domanda relativa a un visto d'ingresso di personale trasferito all'interno di una società o a un'estensione del permesso del medesimo e notificano per iscritto la decisione al richiedente, entro un periodo di tempo non superiore a 90 giorni dalla presentazione di una domanda completa o, se del caso, dalla presentazione di una domanda completa relativa all'ingresso e al soggiorno temporaneo che precede la domanda di visto d'ingresso, come definita al paragrafo 4. Laddove non sia possibile adottare una decisione entro 90 giorni, le autorità competenti del Giappone si impegnano ad adottarla successivamente, entro un periodo di tempo ragionevole.

---

<sup>1</sup> I paragrafi 2, 5 e 6 non si applicano agli Stati membri dell'Unione europea che non sono soggetti all'applicazione della direttiva (UE) 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari (di seguito denominata, nel presente allegato, "direttiva ICT").

4. Ai fini del presente allegato, per "domanda relativa all'ingresso e al soggiorno temporaneo che precede la domanda di visto d'ingresso" si intende una domanda presentata per un certificato di eleggibilità. Il periodo compreso tra la data in cui viene rilasciato il certificato di eleggibilità e la data della domanda presentata dal richiedente per un visto d'ingresso non è compreso nel periodo di 90 giorni precedentemente indicato.
  
5. Laddove le informazioni o la documentazione fornite a sostegno della domanda siano incomplete, le autorità competenti si impegnano a comunicare al richiedente, entro un periodo di tempo ragionevole, quali informazioni aggiuntive siano prescritte e stabiliscono un termine ragionevole per provvedervi. Il periodo di cui ai paragrafi 2 e 3 è sospeso fino a quando le autorità competenti non abbiano ricevuto le informazioni aggiuntive prescritte.

6. L'Unione europea:

- a) estende ai familiari di un cittadino giapponese che sia trasferito all'interno di una società nell'Unione europea i diritti concessi ai familiari del personale trasferito all'interno di una società a norma dell'articolo 19 della direttiva ICT; e
- b) concede a un cittadino giapponese, che sia trasferito all'interno di una società nell'Unione europea un diritto di mobilità nell'ambito dell'Unione europea in conformità della direttiva ICT.

Cooperazione in materia di rimpatrio e riammissione

7. Le parti riconoscono che la maggiore circolazione di persone fisiche risultante dai paragrafi da 1 a 6 richiede la piena cooperazione in materia di rimpatrio e riammissione delle persone fisiche che soggiornano in una parte in violazione delle sue norme in materia di ingresso e soggiorno temporaneo.